

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

DALLE 'COSE DI INTERESSE' AI 'BENI CULTURALI'

RICERCHE E DIBATTITI NEGLI UFFICI
MiBAC DELL'EMILIA-ROMAGNA

ATTI DEL CONVEGNO E CATALOGO DELLA MOSTRA

1909: le prime norme per le antichità e le belle arti

organizzati da Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna -
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e
Reggio Emilia - Touring Club Italiano in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Bologna 24 settembre – 2 ottobre 2009

ATTI DEL SEMINARIO

La riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali compie 10 anni

organizzati dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna
nell'ambito del XV Salone del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali

Ferrara 1 aprile 2011

a cura di

Patrizia Farinelli - Paola Monari

presentazione di

Carla Di Francesco

Questo volume è stato realizzato
con il contributo di



DALLE COSE DI INTERESSE AI BENI CULTURALI RICERCHE E DIBATTITI NEGLI UFFICI MIBAC DELL'EMILIA-ROMAGNA



DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL'EMILIA-ROMAGNA



SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI BOLOGNA,
MODENA E REGGIO EMILIA



Touring Club Italiano



I VOLONTARI
del
Touring Club Italiano
per il Patrimonio Culturale

a cura di

Patrizia Farinelli, Paola Monari

Direttore editoriale: Roberto Mugavero

Grafica e impaginazione di Paolo Tassoni

© 2012 Minerva Soluzioni Editoriali srl, Bologna

Proprietà artistica e letteraria riservata per tutti i Paesi.

Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.

ISBN: 978-88-7381-482-5

MINERVA EDIZIONI

Via Due Ponti, 2 - 40050 Argelato (BO)

Tel. 051.6630557 - Fax 051.897420

<http://www.minervaedizioni.com>

e-mail: info@minervaedizioni.com

INDICE

Carla Di Francesco PRESENTAZIONE	6
ATTI DEL CONVEGNO 1909: LE PRIME NORME PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI Bologna 1 ottobre 2009	9
Andrea Emiliani IL CENSIMENTO DEI BENI ARTISTICI ITALIANI: UNA STORIA INFINITA	11
Paola Grifoni 1909: LE PRIME NORME PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI	19
Antonella Ranaldi DA RAVA-ROSADI A RICCI. LA LEGGE DEL 1909, QUESTIONI DI TERMINOLOGIA E TUTELA	23
Gian Piero Cammarota UNA PREMessa FONDAMENTALE: LA LEGGE DEL 1907	39
Mario Scalini A CENTO ANNI DALLA PRIMA LEGGE DI TUTELA	43
Elisabetta Ariotti L'ORIGINE DELLA TUTELA DEGLI ARCHIVI IN ITALIA E LA LEGGE 20 GIUGNO 1909	51
Luca Bellingeri UN PERCORSO ACCIDENTATO. IL MATERIALE LIBRARIO E LE PRIME LEGGI DI TUTELA	65
GianMario Maggi «FAR CONOSCERE L'ITALIA AGLI ITALIANI»	73
CATALOGO DELLA MOSTRA 1909: LE PRIME NORME PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI Bologna 24 Settembre – 2 Ottobre 2009 RICERCHE E TESTI <i>Patrizia Farinelli - Paola Monari</i>	77
DA 'COSE DI INTERESSE' A 'BENI CULTURALI', UN SECOLO DI TRASFORMAZIONI <i>Patrizia Farinelli - Paola Monari</i>	116

ATTI DEL SEMINARIO LA RIFORMA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI COMPIE 10 ANNI Ferrara 1 Aprile 2011	119
Carla Di Francesco LA RIFORMA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI COMPIE 10 ANNI	121
Elisabetta Ariotti GLI ARCHIVI DI STATO NELLA RIFORMA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: ALCUNI CAMBIAMENTI E MOLTE PERSISTENZE	127
Andrea De Pasquale LE BIBLIOTECHE STATALI NON CENTRALI ALLA RICERCA DI IDENTITÀ	133
Stefano Vitali IL PROCESSO DI RIFORMA E I SUOI LIMITI	139
Filippo Maria Gambari TUTELA ARCHEOLOGICA E ORGANIZZAZIONE DEL MIBAC: MODERNITÀ E RAZIONALIZZAZIONE SONO ANCORA UN OBIETTIVO LONTANO?	147
Paola Grifoni A DIECI ANNI DALLA RIFORMA, CONSIDERAZIONI FRA PASSATO E PRESENTE	153
Antonella Ranaldi L'EVOLUZIONE NEL TEMPO DEGLI ORGANI PERIFERICI DI TUTELA. DAGLI UFFICI REGIONALI ALLE SOPRINTENDENZE FINO ALL'ATTUALE ARTICOLAZIONE DEL MIBAC	157
LE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SONO A CURA DI: PAOLA MONARI, PAOLA PALMIOTTO, GIAN PIERO CAMMAROTA, FRANCESCA BORIS, LUCIANA SENNA, STEFANO PEZZOLI, ANGELA TROMELLINI	

DALLE 'COSE DI INTERESSE'
AI 'BENI CULTURALI'

RICERCHE E DIBATTITI NEGLI UFFICI
MiBAC DELL'EMILIA-ROMAGNA

PRESENTAZIONE

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna è particolarmente lieta di poter presentare al pubblico degli addetti ai lavori e di quanti seguono con attenzione le vicende della conservazione e della tutela del patrimonio culturale, la pubblicazione degli atti del convegno ed il catalogo della mostra *1909: le prime norme per le antichità e le belle arti* (Bologna, 24 settembre - 2 ottobre 2009), unitamente agli atti del seminario *La riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali compie dieci anni* (Ferrara, 1 aprile 2011).

Questo volume si colloca nella tradizione già avviata con *Restauri in Emilia Romagna - Atti del convegno - Ferrara, 27 marzo 2009*, e proseguita con *Ricerche per lo studio e la valorizzazione dei Beni Culturali. Sperimentazione in Emilia-Romagna - Atti del convegno - Ferrara, 26 marzo 2010*, con il fine di condividere le esperienze dei diversi Istituti e le riflessioni degli studiosi su temi di grande interesse sia per la loro valenza storica, sia per l'attualità.

La pubblicazione nasce anche grazie al determinante contributo economico della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sempre attenta all'attività del territorio e costantemente sensibile alla possibilità di dare voce alle esperienze delle istituzioni locali.

Il centenario della L. 364 del 1909 ha offerto l'opportunità di realizzare una piccola mostra, resa preziosa dalla collaborazione di numerosi Istituti ministeriali della regione che hanno attinto al loro patrimonio storico documentario, alle loro biblioteche e archivi, traendone libri, fotografie, documenti che si sono uniti a testimonianze uniche provenienti dal Centro di Documentazione del Touring Club Italiano. Ciò per ricordare il dibattito che accompagnò la nascita della prima legge di tutela delle 'cose di interesse' e la situazione storica di un Paese in sviluppo che, a fianco delle trasformazioni sociali ed economiche, vedeva affermarsi per la prima volta un desiderio ed una possibilità 'popolare' di viaggiare, di scoprire le numerose testimonianze architettoniche ed artistiche diffuse sul territorio nazionale. Si tratta di un passaggio assai significativo, ben sintetizzato dalla formula

del T.C.I. «far conoscere l'Italia agli italiani», un ruolo che il sodalizio milanese ha svolto con grande intelligenza e creatività, accompagnando, o forse quasi precedendo, quel compito di censimento, catalogazione e rappresentazione delle 'bellezze nazionali' poi stabilmente affidato allo Stato.

La celebrazione del centenario ha anche offerto, attraverso un convegno, l'opportunità di riflettere sull'origine e sul significato delle norme di tutela dello Stato italiano, sulle contrapposte visioni politiche ed economiche che hanno attraversato il confronto parlamentare e, in parallelo, sulle attività degli Uffici Regionali per la Conservazione dei Monumenti già presenti ed attivi nel Paese.

Il dibattito sulla tutela, nella teoria e nella prassi, non ha conosciuto soste e ha raggiunto un obiettivo importante con la nascita del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che, come ogni giovane organismo, ha modificato nel tempo norme e regolamenti per adeguare progressivamente le proprie strutture alle esigenze attuali della conservazione e della tutela, ma anche della fruizione e valorizzazione dei beni culturali.

Proprio su queste trasformazioni, a dieci anni dalla riforma del Ministero (D.P.R. 441/2000, entrato in vigore nel 2001), il seminario svoltosi a Ferrara, nell'ambito del Salone del Restauro 2011, ha messo a confronto i soprintendenti e i direttori di archivi e biblioteche emiliano-romagnoli per esaminare i risultati raggiunti, le criticità emerse, le prospettive possibili.

È innegabile la rilevanza di tali opportunità di verifica, scambio e riflessione e, nell'affidare questi testi ad una più ampia lettura, insieme al ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione del volume, confermo il desiderio e l'auspicio di continuare sul cammino intrapreso.

Carla Di Francesco

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia
Touring Club Italiano*

1909: le prime norme per le antichità e le belle arti



A. Casarini, Ponte degli Alabaci, Centro del Rio (1890 - 1)

Palazzo dall'Armi - Marescalchi, via IV Novembre, 5 - Bologna

24 settembre - 2 ottobre 2009

Mostra

Libri, fotografie, documenti provenienti dagli archivi e dalle biblioteche degli istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Touring Club Italiano e di privati ricordano il dibattito che un secolo fa portò all'approvazione della prima legge per la tutela dei beni culturali. L. n. 364 del 20 giugno 1909

24 settembre: 16.00-22.00

25, 26 e 27 settembre: 10.00-20.30

dal 28 settembre al 2 ottobre: 10.00-18.00

a cura di

Patrizia Farinelli e Paola Monari

1 ottobre 2009

Convegno

*Soprintendenti e studiosi discutono il tema della mostra in un incontro con
Carla di Francesco, Paola Grifoni, Roberto Rucci*

9.00-13.00



Touring Club Italiano

Archivio di Stato di Bologna

*Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì, Cesena e Rimini
Soprintendenza per i Beni Artistici, Letterari ed Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini*

Biblioteca Universitaria di Bologna

Università degli Studi di Bologna - Biblioteca Dipartimentale di Scienze Storiche "A. Caro"

Refuge French Renato Luberini



Andrea Emiliani

Soprintendente Storico dell'Arte

Non possiamo affrontare un tema impegnativo come quello della catalogazione del patrimonio d'arte e di storia in Italia, senza ricordare che esso ci appare dotato dei caratteri della massima, nevralgica attualità: ma che questa attualità dura imperterrita in forme ed apparizioni diverse, anche se sostanzialmente affini, da almeno due secoli; e cioè da quando la cultura e la sua organizzazione storica si sono date necessità urgenti di conoscenza riasuntiva, riponendo nel contempo molte speranze nel grande guadagno che il problema avrebbe ricavato da uno sguardo gettato sullo spazio ormai vastissimo che 'il tempo della storia' veniva aprendo alle nostre spalle.

Per queste ragioni, e grazie a molte altre considerazioni, l'opera di catalogazione e l'atto stesso del catalogare – fisico e concreto, minuzioso e ripetitivo – possiedono caratteri di antica caparbia conventuale, adatti alla mentalità dell'amanuense che sa di essere il solo tramite possibile tra un antico minacciato dalla scomparsa, ed un 'lavoro' attuale che per molte ragioni non può fare a meno della nozione di antico. In questo senso, l'atto di chi scrive e classifica, misura e fotografa nelle campagne e nelle chiese, sulle alte strade dell'Appennino, rientra tra le determinazioni dell'uomo che sente ormai scivolare, slittare i tempi e i modi della grande transizione che si è quasi del tutto consumata nell'ultimo mezzo secolo: ed avverte allontanarsi con l'evento, la sua conoscibilità, perfino la sua forma fisica, per divenire solo un atto grafico, un appunto manuale sul quaderno della storia.

Poi, si avverte chiaro che di questo saltellio della memoria anagrafica, di questo ritmo di inseguimento dell'immagine che abbiamo visto apparire come forma e dunque come informazione possibile, poco resterà in vita. E che l'organizzarsi della storia esige un più largo linguaggio, e chiede forse modelli narrativi di largo flusso, avvolgenti assai più che questo ticchettio di macchine informatiche e di questi scatti e click di obiettivi impegnati alla prova da messe a punto fotografiche, da zoomate capaci di arricchire la nostra vista e la nostra informazione. Perciò, il catalogo e i suoi mezzi sono l'anticamera del museo e, come questo, se non riscaldato dal fervore della rianimazione, ci possono apparire freddi e obitoriali. Il catalogo è dunque un modo attivo della vita della cultura, aperto sulla storia che gli sta ormai alle spalle, ma proiettato insieme sulla prospettiva della critica storica rivolta verso il nostro futuro.

Con l'avvenuto concerto della Comunità Economica Europea, fin dal 1° gennaio 1993, sono cadute le barriere doganali fisicamente intese e si è dato corso fluente e immediato soprattutto alle norme liberistiche elaborate specialmente per i patrimoni privati, lungamente attese. Ad opporre resistenza è stata la norma di legge italiana che non s'è fortunatamente subito conformata alle direttive dell'Unione Europea. È una norma che si appoggia sui brandelli delle antiche, imperative possibilità che l'aurea condizione intellettuale di origine settecentesca ha trascinato fino alle origini del nostro secolo, rendendo possibile, fino al Capodanno del 1993, il prevalere stentoreo, ma reale, dell'interesse pubblico sull'interesse privato. Tuttavia il patrimonio di proprietà pubblica (chiese, musei, collezioni locali ecc.), quello che non è

mai stato censito e inventariato, e che costituisce oggi ancora la parte più ricca e spesso più espressiva del retaggio storico e iconografico italiano, è rimasto affidato a ben scarsi controlli nei luoghi originari, e se ne può facilmente temere una drammatica dissoluzione furtiva, unitamente ad un uso sistematicamente distruttivo. Infatti, senza che almeno una carta di identità ne fornisca i dati morfologici, ogni oggetto del patrimonio italiano, ricco per storia e indispensabile per le vicende delle comunità locali, è alla mercé dell'abuso.

In generale, l'atto ed il pensiero del catalogare hanno almeno due grandi tradizioni. E nella storia italiana, ambedue hanno preso frequentemente forma.

Diciamo brevemente che esiste un primo atto del catalogare che – giusta l'etimo della parola – presceglie dalla vastità del paesaggio e del sedimento del creato alcuni tra gli eventi formali e storici più eminenti, e li costruisce nella completezza dell'informazione storica ed artistica, ne fissa la particolare importanza, li eleva a perno durevole di *rayonnement* e di sequenzialità istruttiva, esemplare. Questa dimensione selettiva del catalogo è quella che regna anche nella legge amministrativa dello Stato italiano, all'anno 1884, nel corpo della quale il catalogo è infatti opposto naturalmente con l'atto onnivoro e del tutto seriale, iterativo, esaustivo dell'inventariare. Tra catalogo ed inventario corre dunque il senno di scelte già fatte ed operanti, che si estraggono dal *panopticon* inventariale per divenire appunto florilegio educativo e fors'anche museo. In genere, il cammino scientifico progredisce lentamente, ma inevitabilmente, dal più al meno, dalla selezione alla totalità. Oggi, l'atto stesso del catalogare, ancorché ridotto a un metodo abbreviato

e insieme sollecito, quasi anagrafico, accomuna sotto la stessa luce un paesaggio piuttosto che un'antologia di oggetti e di cose.

CATALOGO, QUALITÀ ESTETICA E STORIA DELLE ARTI

Uscita dalla dimensione classificatoria che era stata così tipica nel Settecento, la forma del catalogo aveva preso il sopravvento proprio nel suo senso riassuntivo ma anche selettivo. Ciò vuol dire che, al di là dell'accento portato sulla quantità e l'organizzazione del mondo delle forme, l'attenzione fu condotta progressivamente a ridosso dei temi della qualità e dunque verso un consistente, a volte anche prepotente rilevamento delle caratteristiche del capolavoro, dell'opera somma, rara, preziosa. E questo rese ancora più necessario il modello conoscitivo costituito dal catalogo. Lo storicismo del secolo XIX aveva sempre maggiormente necessità di poggiare le sue basi su una filologia solida ed anche su di una nozione del tempo che, da umana che era, apprendeva a distendersi sui lunghi percorsi prospettivi dell'organizzazione del passato storico. Le invocazioni al catalogo come strumento possibile furono presenti in quasi ogni occasione di discussione in Parlamento e tanto più in Commissione Parlamentare. Anzi, il catalogo parve divenire uno strumento prioritario anche in campo politico. Fece il suo affioramento, in qualche modo, anche il tema della 'riappropriazione', se non quello della più antica 'manipolazione' giacobina della storia e dell'arte. Le prime decisioni dei nuovi governanti, quelle che dovevano aggredire immediatamente la realtà del Paese, furono basate sulla catalogazione intesa



- ◆ Gaetano Giordani, *Catalogo dei quadri che si conservano nella Pinacoteca della Pontificia Accademia delle Belle Arti in Bologna*, Bologna 1829 (SBAP-BO)

come prima presa di coscienza del patrimonio nella sua entità e anche nella sua qualità. All'atto di formazione dell'enorme progetto di soppressione delle congregazioni claustrali (1866) quasi tutto il meccanismo impiantato, quanto a responsabilità attuativa, era fondato sul catalogo come conoscenza del patrimonio. Poi, il disegno di legge di Cesare Correnti, discusso con largo dispiegamento di forze nel 1872, prevede la formazione di un catalogo per i monumenti; ma fu addormentato fino al 1875, salvo trasformarsi in una proposta di Michele Coppino nel 1877, rinnovata nel 1886 per la terza volta, approvata infine nel 1887 alla Camera ma silurata un mese più tardi in Senato e con il voto segreto.

Il catalogo dei beni culturali è una costante intellettuale, ma anche politica ed amministrativa, dei primi decenni dell'unificazione amministrativa del Paese dopo il 1860. Era il *field work*, il lavoro sul campo – appunto – cui, da Cavour a Minghetti, da Rattazzi a Ricasoli, gli statisti del moderatismo affidavano i primi passi d'una compagine che dopo secoli e secoli si avviava ad una difficile unità. Oggi ancora la società politica e soprattutto il mondo della cultura non sono stati in grado di leggere nel modo dovuto l'immensità del compito.

Con la riforma delle Opere Pie, alla fine del XIX secolo, tuttavia, il nostro impegno di lettura e di analisi delle forme ottocentesche del catalogare è destinato a entrare in una dimensione moderna e capace di avere riflessi diretti sulla nostra condizione attuale. Fino a questo momento, la responsabilità del catalogo e della sua attuazione è stata principalmente orientata a saldare realisticamente lo stato di fatto della cultura delle forme con la sua antica dimensione originaria e a constatarne

la differenza. Ma da questi anni in poi, mentre la volontà di una nuova legge finalmente italiana cresce e si tempera nella difficile atmosfera della fine del secolo, il catalogo, la sua struttura burocratica, la sua utilità poliziesca, e insomma la sua insostituibile dimensione di servizio moderno assume anche il compito di servire la patria nell'impegnativo campo dell'esportazione.

Bisogna spiegarsi. Fin dagli anni di Papa Pio VII e più rigidamente ancora (almeno in teoria) dall'anno di diffusione del regolamento redatto dal Camerlengo cardinal Pacca (1820), ogni necessità di diniego opposta ad una richiesta di esportazione, ovvero di extraregnazione di un'opera d'arte, doveva trovare il suo corrispettivo nella perfetta conoscenza da opporre alla richiesta stessa. La storia dell'oggetto presentato alla dogana delle Belle Arti era solo un frammento di tale necessità: in essa entravano anche le altre opere che avrebbero potuto influire, con la loro presenza, a ulteriormente sostenere la necessità del divieto; come al contrario, a testimoniare che – esistendone altre di simili o di surrogate – quel divieto non era così necessario e fatale. Per di più, il catalogo avrebbe potuto garantire una specie di gioco di scacchi effettivamente ragionato e ragionevole, consentendo di muovere sulla scacchiera i cavalli, i cavalieri e le regine con una teorica e assoluta intelligenza.

IL CATALOGO NEL SECOLO XX

In ogni modo, e ad ogni buon fine, un decreto legge per la redazione dell'inventario dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte era già stato varato dal Governo italiano col numero



◆ Regia Pinacoteca di Bologna, *Elenco dei quadri*, Stabilimento Tip. Succ. Monti, Bologna 1895 (SBAP-BO)

707, il 26 agosto del 1907. In realtà esso non era elemento prezioso o solitario di decisione e come tale, cioè in quanto segmento di volontà politica finalmente operante, non poteva che nascere all'interno di quella prima importante area temporale di interesse tecnico e scientifico che fu garantita, tra il 1907 e la fine della Grande Guerra, dall'attiva presenza alla Direzione Centrale di uno studioso ed un amministratore della qualità di Corrado Ricci. Il testo è breve, e rivela una stesura molto pratica, che vale la pena di ripercorrere brevemente proprio per constatarne l'adattabilità alla prima fase dell'opera moderna di catalogazione: «Premesso che per la compilazione di questo catalogo – inizia il decreto – è opportuno servirsi di tutte le vere competenze, di tutte le forze vive ed operanti che meglio abbiano mostrato di sapersi affermare nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte». Il testo segue questa semplicità pragmatica, non priva comunque di un richiamo al reale stato delle cose: «il lavoro dovrà necessariamente compiersi in condizioni del tutto diverse di comodità e di celerità, a seconda che esso – effettuandosi nelle grandi città o in solitari paesi di montagna – sia reso più o meno agevole dalle distanze da percorrere e dall'abbondanza o dal difetto delle fonti di studio, degli oggetti da descrivere e dei mezzi di trasporto; e [...] d'altra parte è necessario stabilire per tutti i collaboratori un'equa retribuzione, la quale comprenda a un tempo l'indennità di missione e un moderato compenso per il lavoro eseguito»; ed è appunto per tali considerazioni che la realizzazione del catalogo – la quale «comprenderà una serie di volumi illustrati, per la cui compilazione verranno di volta in volta affidate speciali missioni [...] a persone di riconosciuta

competenza negli studi» – sarà prevalentemente condotta da funzionari dell'Amministrazione delle Belle Arti, agevolati del resto in speciali e determinate occasioni anche da collaboratori esterni a questa.



◆ *Cenni storici e descrittivi intorno alle pitture della Reale Galleria Estense*, Tipografia della Regia-Ducal Camera, Modena 1854 (SBAP-BO)

Per la prima volta, dunque, l'opera stessa del conoscere si attivava in modo ufficiale e creava appunto quel *field work*, quella nozione sperimentale di lavoro sul campo, entro il cui spesso l'esperienza veniva a realizzarsi concretamente ed assumeva il carattere insostituibile d'un accesso frontale e diretto con l'opera d'arte. Non si può negare, peraltro, che in questo breve e molto pratico decreto del 1907 si esprima anche una effettiva ricchezza di conoscenze dei modelli messi in pratica dalle metodologie diverse di Giovanni Battista Cavalcaselle e di Giovanni Morelli, affacciate fin dagli anni '60 e agli albori del giovane Stato unitario, mediate infine dall'opportunità tecnica, dall'ampliata riflessione critica e storica attuata da Adolfo Venturi e dallo stesso Corrado Ricci. È utile, quasi spontaneo immaginare, poi, come di fronte alla vastità dell'assunzione di responsabilità, invocata appunto dall'atto del catalogare, stia – sul piano delle acquisizioni metodologiche e di valore intensamente critico e storico – l'avvenuta demolizione delle barriere classificatorie e tipologiche, e l'equiparazione di interesse e di messa a fuoco della prospettiva capace di investire i grandi centri del potere culturale come le più lontane e marginali aree periferiche. Il cammino compiuto si misura in realtà in questa elementare equiparazione, che giunge anche in Italia fino alle quote di eccezionale modernità della scuola viennese (Alois Riegl, in modo squisitamente peculiare). In questo senso l'opera del catalogo è la sanzione diretta della modernità dei processi mentali della cultura immediatamente postottocentesca. La strada per giungere a questa completezza metodologica, che si estende ancora integra e completa fino ai nostri giorni, lasciando

all'attualità soltanto i necessari perfezionamenti tecnici e procedurali, è così lunga da esigere qualche aggiornata illuminazione. Innanzi tutto, bisogna stabilire come, insieme alla classificazione delle opere d'arte in genere, cammini infatti la necessità della loro conoscenza, intesa come accertamento attributivo e insieme come ricognizione analitica da immettere nel più vasto circolo della storia artistica. In questo senso, il catalogo è il braccio secolare del costituirsi e del costruirsi storico. Anche l'esistente, il tempo attuale dell'opera d'arte del passato, quasi sempre tanto faticoso per connessioni consumate e volontà di documentazione, rivela nella sua minuta, aggrovigliata vicenda storica, di essersi formato proprio nel corso dell'attività conoscitiva. Esiste una sorta di capacità autogenerativa della sapienza concreta quale si esprime nell'itinerario – non solo mentale e intellettuale, ma anche fisico e impegnativo – lungo le linee del quale si disegna e prende corpo il tessuto del patrimonio artistico italiano. Il corpo stesso della secolare opera di umanizzazione della penisola italiana. In questo itinerario si esprimono e prendono figura problematica, oppure nitida risoluzione operativa, i metodi che da tempo si sono alternati e che tuttora si giustappongono, scambiandosi o escludendosi a vicenda, e che cercano nella *leadership* dell'occhio la causa efficace – intuitiva o scientifica, razionalistica oppure di valore ottico e insomma 'ritentivo', come la chiamavano gli scrittori barocchi – di una identificazione ineludibile. La ragione stessa della storia dell'arte, riconquista di verità elementari e insieme positive, cammino del lavoro critico.



1909: LE PRIME NORME PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI

Paola Grifoni

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia

La mostra “1909: le prime norme per le antichità e le belle arti” realizzata ed esposta nella sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna è l’occasione per ripercorrere sinteticamente il complesso e faticoso cammino che ha portato il nuovo Stato italiano a definire la sua attività per la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio presente sul territorio nazionale.

Alcuni degli Stati pre-unitari avevano già regolamentato questa materia e, nei primi anni dopo l’Unità, le priorità di intervento italiane avevano riguardato altri temi di maggiore urgenza. La conoscenza e la cura di quelli che oggi chiamiamo beni culturali non si era interrotta grazie soprattutto alle Commissioni conservatrici, istituite in tutto il paese con la collaborazione di studiosi appassionati e competenti.

La salvaguardia del patrimonio artistico nazionale era affidata al Ministero della Pubblica Istruzione e nel 1891 furono istituiti gli Uffici Tecnici Regionali per la Conservazione dei Monumenti, dieci strutture decentrate, direttamente dipendenti dal Ministero.

L’Ufficio dell’Emilia, affidato a Raffaele Faccioli, già Delegato regionale per l’Emilia, la Romagna e le Marche dal 1884, aveva sede a Bologna, in via delle Belle Arti, 52. La sua competenza riguardava l’intera Regione fino al 1897, quando fu istituita la prima Soprintendenza per la città di Ravenna guidata da Corrado Ricci.

Agli Uffici regionali spettava il compito di realizzare il ‘progetto infinito’ del censimento degli edi-

fici monumentali e della catalogazione delle opere d’arte, della conservazione attraverso il restauro e il recupero, come attestano le relazioni redatte periodicamente, con testi a stampa, che, dalla fine dell’Ottocento, segnalano gli edifici più rilevanti, i problemi e gli interventi urgenti, offrendo un sintetico resoconto dei restauri avviati come le due relazioni emiliane di Raffaele Faccioli del 1898 e del 1901.

Un ampio dibattito ha accompagnato la nascita delle prime norme unitarie e, a cento anni di distanza, sembra assai utile tentare di ridare voce alle istanze più profonde e autentiche di conservazione e tutela che sembrano oggi minacciate dai problemi che lo Stato, ed il Ministero dei Beni Culturali al suo interno, attraversa. I problemi sono la costante diminuzione di risorse economiche dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia dei beni culturali e, insieme, lo scarso rilievo, nelle scelte politiche strutturali, riservato alla ricerca degli strumenti necessari per operare in maniera efficace e intelligente. La mancanza di fondi per interventi di restauro, di catalogazione, di studio e ricerca, e, ormai, anche di quanto occorre per far fronte alle spese correnti per le attività ordinarie, si uniscono alla crescente burocrazia, alla continua modifica delle procedure e – dato di grande rilievo – alla rarità di nuovi concorsi per dotare gli uffici di un personale specificatamente preparato. Lo smantellamento delle strutture, le continue modifiche delle attribuzioni e delle competenze, con minacce di accorpamenti privi di reale progettazione, si accompagnano allo svilimento delle figure professionali preposte oggi alla tutela ed alla conseguente perdita di quel primato scientifico che sempre aveva caratterizzato il ruolo del Ministero. Infatti, se un tempo il funzionario delle ‘Belle Arti’

◆ Bologna, Palazzo Dall’Armi Marescalchi, sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, particolare del Salone d’onore (Pino Mongini)

era uno studioso, un ricercatore, oggi rischia di essere travolto dalla burocrazia, dai tempi delle procedure, degli aggiornamenti seriali, dei monitoraggi, dei *report* formali che lo occupano in larga parte, lasciando spesso solo briciole all'approfondimento e allo studio. Il futuro del lavoro nelle Soprintendenze è oscuro anche per l'elevata età media del personale e la scarsità di nuove assunzioni, con la ulteriore difficoltà di non poter passare il testimone a giovani funzionari in una attività nella quale, ad una solida preparazione di base, si affianca in maniera determinante la rilevanza dell'esperienza, la conoscenza della storia degli edifici, delle opere, dei contesti...

La riforma del Titolo V della Costituzione è importante in ordine alla possibilità di realizzare nuove collaborazioni con le istituzioni del territorio (Regioni, Province, Comuni), ma il rapporto tra la «determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» e la legislazione concorrente degli Enti Locali in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» (art. 117), ha bisogno di maggiori approfondimenti e le nuove vie aperte sono tutte da esplorare.

Ci sono, in particolare, alcuni termini dei quali è opportuno discutere.

Se la Costituzione, all'articolo 9, sottolinea che il ruolo di «tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione» spetta alla Repubblica, oggi l'accento sembra essersi spostato sul termine 'valorizzazione' e sulla promozione di attività culturali che sempre più spesso assumono le caratteristiche dell'evento, dell'occasione straordinaria, gratuita e limitata nel tempo, con slogan di impatto pubblicitario e col rischio di prevalere sulla proposta di un progetto educativo

più attento alla conoscenza e alla frequentazione costante della realtà di ciascun territorio.

La legislazione precedente: L. 364/1909, L. 108/1939, L. 1497/1939 è stata raccolta e sistematizzata nel recente *Codice dei Beni Culturali* (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), che unisce al perdurante obiettivo della conservazione quello della valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, l'art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale), comma 1, recita:

«1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati».

Secondo il dettato dei commi 2 e 3, inoltre, la valorizzazione si sviluppa compatibilmente con la tutela e la Repubblica «favorisce e sostiene» la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati. La valorizzazione rischia di essere identificata con un valore economico con conseguenze a volte ambigue a volte pericolose come nel caso dei Musei (statali ma anche locali), la cui sopravvivenza è oggi messa in discussione dalla necessità di un ritorno economico che non possono, da soli, garantirsi. Essi costituiscono uno degli elementi qualificanti per la conoscenza del territorio dei

cittadini e dei turisti. Se l'Italia si presenta, come è stato giustamente osservato, quale un museo diffuso e come tale va visitata e conosciuta, resta fondamentale il riconoscimento del ruolo dei musei non come mero contenitore conservativo, ma come spazio di una formazione specificatamente rivolta alle diverse età e culture. In questo compito sembra ancora da individuare la migliore forma di collaborazione tra pubblico e privato. A distanza di un secolo molti problemi, vecchi e nuovi, sono ancora aperti e gli innegabili pro-

gressi compiuti in questi anni non hanno risolto alcuni interrogativi fondamentali.

L'idea fondante e condivisa che il patrimonio culturale è un bene comune e solo l'attenzione e la partecipazione di tutti rende possibile la sua conservazione e valorizzazione, la crescente consapevolezza della necessaria collaborazione tra più soggetti per il recupero delle risorse economiche, culturali, umane necessarie, insieme alla passione civile di molti operatori, sembrano una possibile speranza per gli anni a venire.

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, REGGIO EMILIA

La L. 386 del 27 giugno 1907 istituisce in Italia 47 strutture che prendono ufficialmente il nome di Soprintendenze (alle Antichità, ai Monumenti, alle Gallerie) con un territorio di competenza di limitata estensione che permetta una buona azione ispettiva: la Soprintendenza ai Monumenti con sede a Bologna, oltre che sul capoluogo regionale, ottiene la giurisdizione su Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Un decreto del 1923 (R.D. n. 3164, del 31 dicembre) stabilisce un nuovo ordinamento delle Soprintendenze, riducendole da 47 a 25, accorpandole fra loro in due gruppi di competenza, uno riguardante il patrimonio archeologico e l'altro quello architettonico e storico-artistico. Nasce allora la Soprintendenza all'Arte Medioevale Moderna dell'Emilia-Romagna, che unisce le due Soprintendenze ai Monumenti dell'Emilia e della Romagna (con sede rispettivamente a Bologna e a Ravenna), le Soprintendenze alle Gallerie di Bologna, Modena e Parma. La riforma, condotta a costo zero e con lo stesso esiguo personale, acutizza i problemi dovuti alla carenza di fondi e personale che già minavano gli uffici preposti alla tutela «delle cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico...». Nel 1939, la L. 823 del 22 maggio ripristina le soprintendenze di settore che arrivano al n. di 58 sul territorio nazionale. In Emilia, tornano autonome le Soprintendenze alle Gallerie di Bologna, Modena e Parma e le Soprintendenze ai Monumenti di Bologna, con competenza fino a Piacenza, e di Ravenna con competenza sulla Romagna e su Ferrara.

Alla metà degli anni Settanta, viene istituito il Ministero per Beni Culturali e Ambientali (D.Lgs. 657 del 14 dicembre 1974, convertito nella L. n.5 del 29 gennaio 1975) che raccoglie le funzioni appartenute alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell'Interno per gli Archivi di Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Discoteca di Stato, l'editoria e la diffusione della cultura. La Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia assume la denominazione di Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia.

Nel 1998, il Ministero diventa Ministero per i Beni e le Attività Culturali (D.Lgs. 368 del 20 ottobre 1998). Contestualmente, la Soprintendenza bolognese prende il nome di Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia.

Nel 2004 (D.Lgs. 42 del 22 gennaio), il *Codice* dei Beni Culturali ridisegna i territori di competenza di alcune Soprintendenze: quella per i Beni Architettonici di Bologna perde le province di Parma e Piacenza che dipendono una nuova Soprintendenza con sede a Parma.

Con D.P.R. del 26 novembre 2007, 233, le Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio vengono chiamate Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Paola Monari

3285
LUIGI RAVA
SENATORE DEL REGNO



LA PINETA
DI RAVENNA

DA RAVA-ROSADI A RICCI. LA LEGGE DEL 1909, QUESTIONI DI TERMINOLOGIA E TUTELA

Antonella Ranaldi

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

Il titolo di questa relazione riporta della legge 364 del 1909 sulle *antichità e le belle arti*, la dicitura, forse meno nota, di legge Rava-Rosadi, dai nomi dell'allora ministro della Pubblica istruzione, il ravennate Luigi Rava (1860-1938) e del relatore e proponente, il toscano Giovanni Rosadi (1862-1925).

Dalle intenzioni espresse dal binomio Rava-Rosadi nella L. 364 e attraverso la figura e gli apporti di Corrado Ricci (1858-1934), la sintesi che propongo rende conto dell'eredità delle prime norme di tutela. Con particolare attenzione ai primi tentativi di completare e revisionare la L. 364, si arriverà alle soglie di quella che sarà la successiva riforma del 1939.

Questo convegno vede la partecipazione di autori che hanno studiato le prime norme di tutela, partendo dalle previgenti normative anche pre-unitarie, come Andrea Emiliani, che in più occasioni ha avuto modo di commentare la L. 364¹, e Paola Grifoni² che insieme a Mario Bencivenni e a Riccardo Dalla Negra si è occupata dell'argomento e oggi come soprintendente ci ospita in questa sede bolognese, nello storico palazzo Dall'Armi-Marescalchi. Passando per questi studi e per gli altri³, tra cui la pubblicazione di Roberto Balzani degli atti che accompagnarono la discussione parlamentare sulla L. 364⁴, desidero letteralmente partire dalla fonte prima, il testo originale delle L. 364 del 1909 e le relazioni che la accompagnarono, allo scopo di evidenziare quanto e molto dell'attuale normativa di settore derivi dalla ormai centenaria legge, assumendone in pieno la portata legislativa nella stessa terminologia.

Sebbene non siano mancati apporti e nuove definizioni, è facile riconoscere, infatti, come molte delle definizioni della L. 364 persistano ancora oggi, travasate quasi invariate, dapprima nella L. 1089 del 1939, e da questa nel *Testo unico* (D.Lgs. 490/1999), fino al vigente *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. 42/2004). Se ne rendono bene conto soprattutto quelli che per i propri compiti istituzionali lavorano con il *Codice* a portata di mano sulla scrivania.

La dizione *beni culturali*, derivata dalla Commissione Franceschini⁵, sembrava dovesse surclassare quella previgente, più neutra di *cose d'interesse storico o artistico* della 1089. Definizione, che nella forma originaria, che riporto per esteso, di *cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico*, veniva coniata per la prima volta all'art. 1 della 364 a definire l'ambito di applicazione della legge, titolata *circa le antichità e le belle arti*. Anche il termine *Belle Arti* sembrava ormai capitolato, se non fosse che è stato di recente riesumato dall'ultimo *Regolamento* del Ministero, nella dizione assunta dalla Direzione per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (D.P.R. 91/2009).

Giovanni Rosadi (1862-1925), principale estensore della L. 364, nella relazione della commissione di cui era relatore, spiegava i motivi della definizione prescelta di *cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico*. Si preferì il termine *cose* a quello di *monumenti, immobili, oggetti mobili* adottato in altre leggi e proposte, perché *comprensivo di questi distinti significati e di altri ancora che forse in queste voci non sono tutti compresi...*⁶. Rosadi si appellava alla semplicità della parola, propria delle cose d'arte prodotte dalle botteghe artistiche. Andava ad aggettivarne la ma-

◆ Luigi Rava, *La pineta di Ravenna*, Roma 1926



◆ Giuseppe Papiani, *Ritratto di Luigi Rava*, 1929, con dedica: *All'amico Sen. C. Ricci...* Ravenna, Biblioteca Classense, Fondo Ricci

terialità propria della cosa e, nello stesso tempo, il significato estensivo che poteva assumere, sfuggendo quindi a limiti troppo rigidi e angusti che avrebbero potuto nel tempo escludere *altri ancora* significati. Tale preoccupazione animò ancora di più la successiva definizione di bene culturale quale *testimonianza avente valore di civiltà* della Commissione Franceschini. Dall'esigenza di definire il campo d'applicazione che fosse individuabile e circoscrivibile in termini di legge, ma nello stesso

tempo permeabile a successive evoluzioni culturali, che si arrivava all'attuale definizione di *bene culturale*, attingendo all'una e all'altra terminologia, in prima istanza quella ereditata dalla L. 364, suscettibile di essere estesa alle *altre cose*, riconosciute sulla base della legge e per mezzo dell'azione amministrativa come testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2, c. 2 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* - D.Lgs. 42/2004)⁷.

Le *cose* della legge Rosadi chiamavano in causa la discendenza dal diritto romano, le *res*, che riferite ad una particolare categoria, *le cose di interesse storico o artistico*, acquisivano, per le particolari limitazioni imposte ai proprietari, possessori e detentori, la qualifica quasi di *res publicae*. Nella sua relazione del maggio 1909, Rosadi si riferiva al diritto romano per spiegare il principio cardine della legge, ovvero la *preminenza dovuta alla ragione della pubblica utilità su quella della proprietà privata*.

Dagli editti e divieti emanati in età imperiale, citati e spiegati nei contenuti, Rosadi passava poi con piena padronanza della materia a tracciare un profilo storico della tutela, dalle lettere di Petrarca a Cola di Rienzo, alla nomina di Raffaello da parte di Leone X, ricordando poi a seguire l'incarico dato da Paolo III a Michelangelo, fino ad arrivare a quello del 1802 di Pio VII a favore di Canova, nominato ispettore generale delle Belle Arti per lo Stato pontificio. Né dimenticava di riferirsi alle normative pre-unitarie, citando in particolare l'editto del cardinale Pacca del 1820 per l'obbligo della conservazione dei monumenti, il divieto di esportazione, il diritto di prelazione nel caso di vendita all'interno dello Stato pontificio.

Dall'ambito di applicazione della nuova legge si escludevano *gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cin-*

quant'anni. Tale ben nota limitazione è rimasta invariata ed è fatta propria dal *Codice* del 2004 al comma 5 del fondante art. 10 (*Beni culturali*), solo di recente il limite è stato portato a settant'anni. Semplificando al massimo, derivava dalla L. 364 l'inalienabilità delle cose di interesse se appartenenti agli enti territoriali e agli enti morali riconosciuti, e tra questi quelli ecclesiastici, fatta salva la possibilità che la vendita o la permuta fosse autorizzata *quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento* (art. 2). Concettualmente tale condizione di salvaguardia è rimasta, sebbene graduata in termini più restrittivi per i beni alienabili del demanio culturale (art. 55 comma 3bis) e riproposta invece in termini analoghi alla versione della 364, per gli altri beni assimilati al regime pubblicistico, con la differenza che al *pubblico godimento*, che bene rendeva l'apprezzamento estetico, si è sostituita la *pubblica fruizione*, frutto di una temperie culturale diffidente verso l'eredità idealista, più orientata al pensiero materialista, o peggio utilitaristico.

La nozione di *particolare interesse* diventava con la L. 364 il discriminante, come nelle attuali disposizioni, per i beni di proprietà privata da tutelare, mediante la notifica ai proprietari, affinata poi nella legge 1089 nella forma giuridica più solida della Dichiarazione di interesse.

Facendo proprie le disposizioni dell'*Editto* del cardinale Pacca atte a contrastare la dispersione delle opere d'arte, la L. 364 introduceva l'obbligo della denuncia delle alienazioni (attuale art. 59 del D.Lgs. 42/2004) confermando l'istituto della prelazione da parte del Governo (art. 6), già sancito dalla legge del 1902 (art. 6, L.185/1902)

Nella L. 364 le disposizioni finalizzate alla conservazione (artt. 12, 13, 14) risultavano più

ferme ed estese rispetto alle precedenti versioni della L. 185 del 1902. Il divieto di demolire, rimuovere e modificare le cose tutelate e l'obbligo a capo del Ministero di autorizzarne gli interventi (art. 12), valevano in ugual misura, sia per le cose immobili di proprietà pubblica, sia per quelle notificate di proprietà privata (art. 13). Si superavano così le incertezze della previgente normativa, che diversamente riferiva divieti e obblighi ai soli proprietari privati di cose immobili *esposte alla pubblica vista*. Ciò aveva portato a modifiche se non a distruzioni delle cose immobili solo perché non esposte alla pubblica vista, ovvero all'interno dei palazzi e delle ville residenziali, pregiudicandone stabilità e bellezza. Il commento di Rosadi nella *Relazione* chiariva i principi giuridici, che rimangono fondanti ancora oggi e che giustificano, per quella determinata categoria di cose, l'interferenza nella sfera della proprietà privata, in nome dell' *interesse pubblico* e della *conservazione*:

Dunque l'interesse pubblico, rispetto alle cose d'arte e d'antichità, non è da identificarsi coll'uso pubblico potendo consistere e costituendo il più delle volte nella sola conservazione delle cose di destinazione privata⁸.

A ciò vanno ad aggiungersi le prescrizioni di quella che prenderà il nome di tutela indiretta (art. 21 della L. 1089 e art. 45 del D. Lgs. 42). Affinché non risulti danneggiata *la prospettiva o la luce* dei monumenti, l'art. 14 della 364 legittimava l'imposizione per le nuove costruzioni di *distanze, misure e altre norme*.

Limitandosi a questi pochi articoli, campo di applicazione privilegiata delle competenze proprie

delle soprintendenze per i beni architettonici, si rileva come quegli assunti normativi sopravvivano oggi nella stessa terminologia, ereditata per il tramite della L. 1089. La conservazione, che costituisce da sola motivo di interesse pubblico, è il principio cardine di allora. Nell'art. 29 (*Conservazione*) del Codice vigente, si chiariscono gli assunti teorici e i termini *prevenzione, manutenzione e restauro* di una prassi, tendenzialmente sempre più consapevole. Se ne coglie il senso di un percorso critico che ripercorre la teoria del restauro in Italia. Riecheggiano, ma in modo più maturo, i motti di Camillo Boito, passando per il fondamentale contributo di Cesare Brandi, alla ricerca di definizioni che possano coagulare gli attuali orientamenti.

Per capirne la portata e i riflessi di lunga durata che informano l'attuale apparato legislativo, vanno anche considerate le cesure e le rimozioni che la legge 364 subì, durante il lungo iter parlamentare durato tre anni, dalla primavera del 1906, con i lavori avviati dalla Commissione Codronchi, al 20 giugno 1909, quando la L. 364 venne finalmente emanata. Rosadi volle bene evidenziare, nella *Relazione* finale, che le cose d'interesse avrebbero dovuto comprendere non solo le opere dell'uomo, ma a pieno diritto le bellezze naturali, come specificava il testo approvato dalla Camera l'8 febbraio 1908 nel significativo capoverso, poi stralciato:

Tra le cose immobili sono compresi i giardini, le foreste, i paesaggi, le acque e tutti quei luoghi e oggetti naturali che abbiano l'interesse sopraccennato?

La specifica che pareva perfino ovvia a Rosadi, nel comprendere luoghi e oggetti naturali di interesse storico o artistico, non passò al vaglio del Senato.

Alla tutela delle ville, parchi e giardini storici provvide poi la L. 688 del 1912 e alla tutela delle bellezze naturali si dedicò la L. 778 del 1922, su iniziativa di Benedetto Croce, allora ministro della Pubblica Istruzione. Le due materie riunificate nel *Testo Unico* del 1999, convergono nel vigente Codice nella dizione di *patrimonio culturale* (art. 2, c. 1), costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, ai quali è dedicata rispettivamente la Parte II e la Parte III del Codice. La simmetria di un unico apparato sembra ricomposta, anche in ossequio al principio costituzionale dell'art. 9.

Fu il ravennate Luigi Rava (1860-1938), ministro della Pubblica Istruzione dall'agosto del 1906 al 1909, che portò avanti e sigillò con la sua firma la legge proposta da Rosadi. E a lui si riferisce Rosadi per aver voluto inserire quella precisazione che, se non emendata, avrebbe esteso il campo d'azione della 364 alle stesse bellezze naturali. Secondo le cognizioni del tempo ci si riferiva soprattutto ai paesaggi della letteratura e della pittura. Erede di Alfredo Baccarini di cui aveva sposato la figlia Maria, prima di passare alla Minerva (così veniva chiamato il Ministero della Pubblica Istruzione)¹⁰, Luigi Rava era stato ministro dell'Agricoltura. Da quel dicastero, aveva fatto approvare nel 1905 la legge per la Pineta storica di Ravenna¹¹, di cui lo stesso Giovanni Rosadi era stato il relatore. L'appassionata difesa della Pineta traeva spunto dall'essere stato quel luogo l'ispirazione di poeti e artisti, come Dante, Boccaccio, Botticelli. E sulle tracce di quest'ultimi, altri moderni ne avevano tratto memoria e ispirazione. Non si trattò in quel caso di conservazione in senso proprio, bensì di trasposizione di quella memoria in un luogo, sebbene in contiguità, creato *ex novo*. Ve-

niva attuato un *transfert* della memoria, per giustificare la distruzione del luogo fisico originario, sotto la pressione di istanze produttive e sociali. Nello stesso tempo si ponevano in quell'occasione i presupposti per una legge generale di tutela. È lo stesso Rosadi a rintracciarne le premesse nella sua *Relazione* alla L. 364, ricordando come, in occasione dell'approvazione della legge per l'inalienabilità dei relitti del litorale ravennate a scopo di rimboscamento, la Camera dei Deputati votava il 1 luglio 1905 l'invito al Governo a presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali, legate alla letteratura, all'arte, alla storia d'Italia¹². Luigi Rava definiva questi siti *monumenti naturali*. E di questi si sarebbe dovuta occupare la stessa legge di tutela, la futura 364, che da lì prese le mosse con l'istituzione nel 1906 della Commissione Codronchi¹³.

Nella seduta del 19 maggio 1906 la Commissione scioglieva l'endiadi monumenti naturali e cose d'interesse archeologico o artistico, tra loro paritetiche, estendendo il campo d'applicazione della futura legge alle cose storiche, che avrebbero dovuto comprendere gli stessi monumenti naturali. Ciò di fatto non fu possibile ed il tema fu oggetto di future riflessioni che sconfinavano dall'ambito giuridico, per coinvolgere gli assunti critici dell'estetica, ed in particolare quelli dell'estetica crociana, nella distinzione fondante sulla base della formatività del 'bello d'arte' e del 'bello di natura'.

Con esiti diversi, un filo rosso porta dalla legge del 1905 per la Pineta storica di Ravenna alla legge Rava-Rosadi n. 364 del 1909. La pagina della *Relazione* che Rosadi dedica ai paesaggi, alle foreste, alle acque, è quella che più mi ha emozionato, non solo per il lirismo di cui si tinge, in cui alcuni hanno voluto vedere spunti da D'Annunzio¹⁴, ma

anche perché egli cita luoghi molto noti e al centro delle polemiche di quei tempi, accanto ad altri di minore fama, ma a me familiari. Rosadi indugia sui paesaggi della letteratura e della pittura, affinché rimanga traccia di quelle che erano state le intenzioni del legislatore. Si coglie il rammarico di un progetto rimasto interrotto e la preoccupazione che quei luoghi e gli altri, come i paesaggi, le foreste e le acque, non siano salvaguardati dalla nuova legge. Rosadi ricorda: il lauro d'Arcetri, dove si svolsero i colloqui di Galileo e di Milton; i cipressi di Villa Ludovisi a Roma nei rimandi alla poesia di Goethe; la Pineta di Ravenna cantata nel Purgatorio di Dante; la cascata di Tivoli; il roseto francescano della Porziuncola; la macchia di Poussin a Valle d'Inferno; la romana villa Borghese; i cipressi che vanno a San Guido di Carducci. Continuando il suo viaggio nel bel paese cantato dai poeti e ritratto dai pittori, Rosadi cita anche il meno noto borgo di Olevano Romano, poco distante da Roma, da dove vengono i miei genitori. Di Olevano, ricorda il boschetto della Serpentara, secondo le sue parole *uno dei boschi più pittoreschi e ricco di roveri*. Questo luogo era stato ritratto da Corot e dai molti pittori della colonia artistica tedesca che assiduamente frequentavano Olevano. Per salvare il bosco dalla distruzione, invocato inutilmente l'intervento governativo, nel 1873 gli stessi artisti acquistarono il bosco, poi passato al Governo tedesco, attuale proprietario. E in questo boschetto, mi piace immaginare, si siano svolti gli incontri tra il noto pittore austriaco Joseph Anton Koch e Cassandra Ranaldi di Olevano, che si sposarono nel 1806 e che furono i progenitori dell'architetto Gaetano Koch, architetto della fontana di piazza Esedra, del palazzo della Banca d'Italia e di molti altri edifici della Roma umbertina e post unitaria.

**LA SOPRINTENDENZA DI RAVENNA.
LE ORIGINI (1897). CODRONCHI E RICCI**

Da Luigi Rava a Corrado Ricci (1858-1934), il passo è breve. Anche lui ravennate, fu primo soprintendente d'Italia alla guida della sede di Ravenna, istituita nel 1897 con il Regio Decreto n. 496 del 2 dicembre 1897¹⁵. Prima di allora la città di Ravenna faceva invece capo all'Ufficio Regionale per i Monumenti con sede a Bologna, diretto da Raffaele Faccioli.

Ricci, come annota a margine del suo indice autografo conservato alla Classense, fa risalire l'origine della Soprintendenza di Ravenna al 24 novembre 1897, riferendo la volontà del ministro di istituire la soprintendenza di Ravenna e la telefonata che gli fece affinché ne accettasse la direzione¹⁶. Il ministro era allora Giovanni Codronchi, un altro romagnolo, nato a Imola nel 1841, e ministro della Pubblica Istruzione per meno di quattro mesi, dal 18 agosto al 12 dicembre 1897. Della stessa data, 24 novembre 1897, è la lettera diretta a Ricci, in cui il ministro Codronchi¹⁷ gli annunciava di aver sottoposto alla firma del re il decreto di istituzione della soprintendenza di Ravenna, funzionale alla migliore conservazione dei monumenti ravennati e all'esecuzione di speciali lavori, primi tra tutti quelli di liberazione del Palazzo di Teodorico e della Basilica di San Vitale, che il ministro voleva fossero eseguiti sotto la direzione di Ricci. L'invito ad accettare l'incarico dovette incontrare una certa resistenza da parte di Ricci, o così almeno appare dalle incalzanti missive di quei giorni. Il ministro insisteva affinché fosse proprio lui a dirigere la nuova struttura, anche in maniera temporanea per la durata di quei lavori,

finché Ricci stesso non gli avesse trovato l'uomo 'giusto' per l'importante incarico. Seguiva il telegramma inviatogli il 6 dicembre dal ministro: *Urge ella veda Faccioli cui ho dato ordini per iniziare lavori Ravenna*, fatto non certo gradito al Faccioli¹⁸. E probabilmente allo scopo di sollevare Ricci dalle malevole chiacchiere suscitate dal distacco della città di Ravenna dall'Ufficio di Bologna, ad un anno di distanza il 16 novembre 1898 il ministro Codronchi gli scriveva e assumendo come propria l'iniziativa della creazione della Soprintendenza ravennate ne spiegava le origini¹⁹:

Caro Ricci

L'origine della Soprintendenza è questa. Dopo la mia visita a Ravenna mi persuasi che prima condizione di riuscita era quella di istituire una sovrintendenza per farsi ciò che non si era fatto mai, o si era fatto male, che fosse necessario nominare a quell'Ufficio chi avesse un alto senso artistico, e un grande amore al patrio loco, e le offersi di andare a Ravenna. Essa in mille modi cerca di rifiutare e ricorre benissimo che durai lunga fatica a persuaderla ad accettare.

L'altro giorno, venendo costi, mi compiacqui della mia iniziativa, prima di tutto perché è proprio mia, poi per gli effetti ottimi del mio provvedimento.

Questa è la verità ed Essa lasci ringhiare gl'invidiosi.

Di questa lettera faccia l'uso che vuole, e la pubblici se Le piace.

*Con sincera stima
Per Corrado Ricci*

Codronchi



◆ Giovanni Codronchi di Imola (Imola 1848- Roma 1907), ministro della Pubblica Istruzione nel breve periodo da settembre a dicembre 1897, a lui spetta l'iniziativa nel 1897 di aver creato la Soprintendenza di Ravenna coinvolgendo l'amico Corrado Ricci, come anche l'istituzione della Commissione che porta il suo nome che avviò i lavori nel 1906 di stesura della L. 364 del 1909. Imola, Archivio Storico Comunale, Archivi familiari e di persone, carteggi privati, Codronchi Giovanni Jr.-Archivio Fotografico, bb. 2

La Soprintendenza di Ravenna del 1897 più volte è stata individuata come modello strutturale e organizzativo che con la successiva riforma del 1907 portò alla istituzione delle soprintendenze di settore – ai Monumenti; agli Scavi e Musei archeolo-

gici; ai Musei medioevali e moderni e oggetti d'arte – ognuna con proprio territorio di competenza. Se ciò può essere affermato, è anche vero che quella di Ravenna nacque come “speciale Soprintendenza” e mantenne nel tempo questa peculiarità, pur allargando dopo la riforma del 1907 la competenza territoriale, che fu estesa dalla sola Ravenna, alle province di Ferrara e Forlì. Speciale è detta nel Decreto istitutivo n. 496 del 2 dicembre 1897, e le ragioni sono da ricercarsi non solo nella novità del modello organizzativo che rendeva possibile, nel distaccarsi dall'Ufficio Regionale di Bologna, una maggiore autonomia. Il Decreto ne fissava i compiti e gli antefatti. Si richiamava nell'*incipit* il Decreto n. 3323 (serie 3°) del 25 luglio 1885, di approvazione della convenzione del 3 marzo dello stesso anno fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Sindaco di Ravenna per la istituzione di un Museo Nazionale in quella città. Il Museo civico bizantino che allora era dislocato presso la chiesa di San Romualdo diventava Museo Nazionale. Le parti si davano degli obblighi:

Il Comune di Ravenna si obbliga di destinare al Museo, a titolo di deposito perpetuo gli oggetti di antichità e d'arte che già possiede dei quali può liberamente disporre e tutti quegli altri che potrà raccogliere in seguito a scavi in aree di sua proprietà o acquistare a sue spese. Il Governo da parte sua si obbliga di non trasportare mai gli oggetti stessi fuori di Ravenna, né in altro Museo dello Stato.

Il Governo si assumeva l'onere di tre quarti della spesa prevista (Lire ventimila) per i lavori di adattamento dei locali nell'ex convento e chiesa di Classe, sede del Museo. La quarta parte rimaneva a carico del Comune di Ravenna.

Come già fece Emiliani, ho seguito le tracce, di un possibile riferimento tra le prime norme di tutela, la 185 del 1902 e la 364 del 1909, con il progetto di legge del 1903, non attuato, di Alois Riegl (1858-1905), Conservatore generale dei monumenti austro-ungarici²⁰. Come è noto, il *Culto moderno dei monumenti* di Riegl fa da introduzione al suo progetto di legge ed è anche il testo fondamentale della teoria dei valori che conclude l'attività dello studioso, morto nel 1905. Rimane aperta la questione della cognizione dei suoi testi in Italia²¹. Forse non influenzò la stesura della normativa nazionale, approvata alla sua forma compiuta nel 1909. Rispetto al progetto riegliano, la L. 364 appare di fatto più incisiva nei limiti giuridici e sanzionatori e nel regime vincolistico esteso alla proprietà privata. Questo appare invece nel progetto di legge riegliano del tutto facoltativo e per lo più ad iniziativa degli stessi proprietari privati.

Seguendo la strada orientata all'ipotesi di possibili contatti, il tramite sarebbe potuto essere lo stesso Corrado Ricci, accomunato a Riegl dall'interesse verso il tardo antico e dall'impegno nel riordino dei musei²². In ragione dei suoi studi, Riegl conosceva bene Ravenna; una conoscenza fatta di frequentazione, come si riconosce quando, a proposito di Sant'Apollinare in Classe, descrive la chiesa come la vedeva dal treno che da Ravenna va a Rimini²³. Il contatto tra Riegl e Ricci sembra profilarsi non tanto su basi documentarie²⁴, quanto per affinità, comuni interessi e campi d'azione, non per ultimo l'ambito espositivo e museale. Inoltre li accomuna l'attenzione alla conservazione delle testimonianze storiche nel tempo, con posizione critica verso l'applicazione indiscriminata del ritorno all'originarietà dell'opera, come nel caso della dibattuta questione dell'occultamento non eseguito degli affreschi

barocchi della cupola di San Vitale a Ravenna. Corrado Ricci all'inizio favorevole, approdò poi a posizioni più conservative, pervenendo alla riuscita soluzione di mitigare l'impatto delle pitture sulla volta in modo indiretto. Rinunciò a coprire quelle pitture, ma ne attutì la visibilità diminuendo la luce che entrava dai vetri delle finestre, adombrati con la pittura di colore giallo ambrato.

Si trattò sia per Riegl, sia per Ricci di passioni operative, di prestiti del mondo della cultura a quello della pubblica amministrazione.

Di fatto Rosadi non fa alcun riferimento alla norma riegliana, rimasta incompiuta, quanto invece cita le disposizioni di tutela emesse, già negli ultimi decenni del secolo precedente, soprattutto negli stati che si affacciano sul mediterraneo, dove più consistente era il patrimonio archeologico e il rischio di dispersione, in Egitto, in Turchia, a Creta e in Grecia.

CORRADO RICCI, UNA VITA PER L'ARTE

Dopo aver assunto la direzione della Pinacoteca di Brera a Milano (1898) e poi nel 1903 quella delle Gallerie di Firenze (Uffizi, Pitti, Museo Nazionale, Bargello), Corrado Ricci fu alla guida, dal 1° ottobre 1906 fino al 1919, della Direzione generale per le antichità e belle arti. Ottenne il prestigioso incarico, su indicazione del ministro Luigi Rava, suo conterraneo e compagno di studi alla facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Sul modello della soprintendenza ravennate si pervenne nel 1907 all'organizzazione delle sedi periferiche di tutela, le soprintendenze distinte per territorio e tipologia di competenza nei tre settori: Monumenti; Scavi e Musei archeologici; Musei medioevali e moderni e oggetti d'arte. Veniva suddiviso il personale in ca-



◆ Corrado Ricci dopo la visita del Re al Foro di Cesare, 1931 (Roma, Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, Fototeca)

regorie, definiti ruoli e mansioni, l'accesso per concorso e istituito il Consiglio superiore di antichità e belle arti. La riforma strutturale e organizzativa divenne L. 386 del 1907, proposta dal ministro Rava. Va da sé la compartecipazione Rava-Ricci alle iniziative, sia legislative sia organizzative, che riformarono la tutela dei monumenti in Italia nel triennio del dicastero Rava 1906-09. Come riconosciuto da molti, Ricci ne fu protagonista²⁵, come restauratore, studioso, divulgatore, pubblicista e riformatore degli apparati amministrativi. La sua influenza e la sua attività non si fermarono agli anni di Giolitti; continuarono negli anni successivi, anche dopo il suo collocamento a riposo nel 1919, quando lasciò il Ministero e la carica di Direttore generale delle antichità e belle arti²⁶, e poi sotto il fascismo. Non riuscì a vedere emanata la L. 1089

del 1939, ma partecipò ai lavori di preparazione, chiamato a far parte nel 1925 della commissione deputata ad esaminare il disegno di legge per la tutela storico artistica, in sostituzione delle leggi 20 giugno 1909 n. 364 e 23 giugno 1912 n. 688²⁷.

PRIMI TENTATIVI DI RIFORMA DELLA L. 364

Lo schema di legge del 1925, trovato nelle carte di Corrado Ricci²⁸, anticipava, già a quella data, alcuni contenuti della futura legge 1089 del 1939, ma soprattutto costituisce, riguardandolo oggi, un documento di riflessione sull'efficacia della L. 364 nella sua traduzione pratica, a sedici anni dalla sua emanazione.

Redatto dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, il progetto, che conservava l'impianto della L. 364, si proponeva di disciplinare in forma organica la materia della tutela monumentale e artistica, conservando delle precedenti leggi le disposizioni che si erano rivelate efficaci e modificando quelle che nella pratica amministrativa e nella giurisprudenza avevano evidenziato più criticità. Tra queste, l'istituto dell'inalienabilità che la L. 364 all'art. 2 imponeva alle cose di interesse artistico, sia mobili che immobili, appartenenti allo Stato, a comuni, a province, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto. Nel progetto di legge del 1925, giudicato troppo vessatorio il limite dell'inalienabilità esteso agli enti morali, veniva comunque ribadito per le cose appartenenti allo Stato; per gli altri enti era possibile invece l'alienazione su autorizzazione del Ministero, ma solo per i beni immobili. Le opere mobili invece rimanevano inalienabili.



◆ RAVENNA - Pineta (forse di Classe) foto di Luigi Ricci, fine 1800 (SBAP-RA, Archivio storico fotografico)



◆ Palazzo di Teodorico, scavi del 1907-1914 (SBAP-RA, Archivio storico fotografico)

In seguito, la L. 1089 pur affermando il principio dell'inalienabilità delle cose d'interesse storico artistico di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, ne ammetteva l'alienazione su autorizzazione del Ministero, alla condizione che non ne derivasse danno alla conservazione e non ne fosse menomato il pubblico godimento. L'alienazione diveniva anche possibile per le cose degli enti legalmente riconosciuti, dove il diniego del Ministero poteva intervenire solo nel caso si ravvisasse *un grave danno al patrimonio nazionale tutelato* o ne venisse menomato il pubblico godimento.

L'altra criticità della L. 364 era la notifica nominale dell'interesse storico artistico, diretta ai proprietari. Il progetto di L. del 1925, ne proponeva la trascrizione nei registri catastali e ipotecari, recepita poi dalla L. 1089. A distanza di tempo e ancora oggi, era questo uno dei limiti della L. 364, superato dalla L. 1089. Le notifiche emesse nella normativa previgente, prive della perimetrazione, della identificazione

catastale e della trascrizione, hanno dato alle soprintendenze non pochi problemi e attendono che sia completato il lavoro di rinnovo nella forma più certa della Dichiarazione di particolare interesse.

Il progetto di legge del 1925 interveniva inoltre sui riflessi giudiziari, epurando l'art. 12 della L. 364 che rendeva possibile il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso di diniego dell'autorizzazione ad effettuare demolizioni, rimozioni, modifiche, restauri. Si voleva in questo modo salvaguardare la competenza tecnica, affermando il carattere *discrezionale e insindacabile* dell'atto amministrativo, passibile di ricorso solo sotto il profilo della legalità del provvedimento. Si introduceva l'obbligo, poi recepito dalla L. 1089, dell'autorizzazione, anche in assenza di notifica, per distaccare affreschi, rimuovere stemmi, lapidi, tabernacoli ed altri ornamenti esposti alla pubblica vista, per i quali si riconosceva, spiega la relazione al disegno di legge, *una vera e propria servitù di pubblico godimento*.

La L. 364 affermava all'art. 15: *Le cose scoperte appartengono allo Stato*. Tale assunto veniva meglio precisato nello schema di legge del 1925 e nel relativo commento, alla luce delle conseguenze per lo Stato della demanialità sulle cose ritrovate, che si traduceva, per il rinvenimento di ruderi di qualsiasi genere nel sottosuolo, nel farsi carico degli oneri per il loro mantenimento e la loro custodia, tali da comprendere quindi anche la delimitazione della zona di rispetto, la realizzazione della strada di accesso e quanto necessario alla conservazione. Le modifiche proposte chiarivano che l'assunzione allo Stato della proprietà e degli obblighi connessi era possibile solo nei casi in cui le cose immobili venute alla luce casualmente o a seguito di scavi e a ricerche scientifiche fossero dichiarate, con apposito decreto, di pubblica utilità. Si intendeva, in questo modo, porre a riparo lo Stato dalle conseguenze a cui portava il principio della demanialità sulle cose ritrovate.

Il commento contenuto nella relazione tirava le somme su situazioni ed esperienze passate, che avevano posto in luce nella prassi conseguenze giuridiche sproporzionatamente onerose per l'amministrazione. Si introduceva poi uno specifico articolo sulla cartellonistica pubblicitaria, ereditato dalla L. 778 del 1922 per le bellezze naturali.

ATTRAVERSO CORRADO RICCI, GLI ANNI DEL FASCISMO

Corrado Ricci, divenuto Senatore del Regno nel 1923, ebbe a cuore alcune questioni che riguardano la figura dell'architetto, l'insegnamento artistico, la formazione, lamentando inoltre la sottrazione di personale a scapito delle soprintendenze, che aveva avuto come conseguenza la fusione di alcuni uffici²⁹. È significativo comprendere la relazione

tra questi temi nelle finalità operative e nell'ambito della cultura e della prassi del restauro, nei suoi riscontri normativi. Si sentiva la necessità di una nuova riforma legislativa in materia di tutela monumentale e, nello stesso tempo, si affrontava il tema della professionalità e della formazione di chi assume funzioni direttive negli interventi di restauro, sia nella libera professione, sia nei ruoli all'interno delle soprintendenze. L'interesse era rivolto alla formazione e all'insegnamento, sull'esempio di quello che era stato fatto da Gustavo Giovannoni per la novella Scuola Superiore di Architettura di Roma, che si distingueva, sia dalla facoltà di Ingegneria, per alcune materie caratterizzanti, e tra queste l'insegnamento del restauro, dei caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti e della storia dell'arte, sia dall'Accademia di Belle Arti, per il maggiore peso delle materie tecniche e scientifiche³⁰.

Con il Regio Decreto del 23 ottobre 1925 n. 2537, all'art. 52, ancora vigente, si dava seguito a tale orientamento conferendo in via privilegiata alla figura professionale dell'architetto la competenza per *il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti*.

Ricci ebbe anche un ruolo di primo piano negli scavi per l'apertura di via dei Fori Imperiali. Entrato a far parte della giunta comunale, quando dal 1920 al 1921 l'amico Luigi Rava era sindaco di Roma, curò a partire da quegli anni la sistemazione della vasta area archeologica intorno al Campidoglio e al Foro di Augusto, secondo una sua idea generale prefigurata, in tempi non sospetti, già nel 1911, che aveva concepito come grande occasione non di sventramenti, ma di scavi archeologici. Le due cose intanto procedevano insieme, nonostante abbia cercato di difendere la sua autonomia

scientifica, contro ad esempio lo sventramento di Antonio Muñoz della collina della Velia, accanto alla Basilica di Massenzio, che aprirà la visuale al Colosseo. Mentre a lui si deve l'idea delle due esedre arboree di pini marittimi ai lati del Vittoriano, dove iniziano le due strade create dal fascismo negli anni tra le due guerre, la via dei Monti in direzione del Colosseo, più nota come via dei Fori Imperiali, e la via del Mare, che costeggia a valle il Campidoglio e prosegue al lato del Teatro di Marcello.

Dalla sua casa di piazza Venezia, Corrado Ricci poteva seguirne i lavori e la piantumazione dei pini che avrebbero dovuto ricordargli quelli della Pineta di Ravenna.

CONCLUSIONI

La legge Rava-Rosadi sulle antichità e belle arti maturò dunque sotto l'egida del ministro Rava nel triennio 1906-1909, che coincide con il terzo governo Giolitti. All'età del liberismo e delle riforme giolittiane, in cui usciva riaffermata la centralità dello stato, si ascrivono inoltre le fondamentali riforme dell'istruzione, con la L. 407 del 1904 del ministro Orlando, in cui veniva esteso l'obbligo scolastico fino all'età di dodici anni, per arrivare poi alla legge Daneo-Credaro del 1911 di statalizzazione della scuola elementare.

L'impegno della Minerva fu in quegli anni fruttuoso e lungimirante.

Il profilo della vita di Corrado Ricci, fino alla sua morte (Roma, 5 giugno 1934), diventa veicolo per sintetizzare le tappe più significative delle prime norme di tutela, che ci conducono a ridosso della successiva riforma storica, quella del 1939 attuata con la L. 1089, ultimo anelito di ci-

viltà prima degli anni bui della guerra, che tutto sembrò travolgere. La scelta di Corrado Ricci per sintetizzare l'*excursus* di quegli anni è stata per così dire obbligata, trovandomi oggi al suo posto alla guida della più antica soprintendenza d'Italia. Attraverso Corrado Ricci, ho voluto ripercorrere quegli anni: a partire dalle origini della soprintendenza di Ravenna, seguendo la riforma degli apparati amministrativi e professionali fino ai primi lavori del 1925 di riforma della L. 364, indicativi delle criticità, evidenziate dagli addetti ai lavori, nella sua applicazione amministrativa. In sintesi, rileggendo il testo della L. 364, anche nei successivi esiti, si ha un'impressione di familiarità. È come ripercorrere un albero genealogico e ritrovare i caratteri somatici e identitari comuni a quelli di una progenitrice centenaria. Sapere da dove vengono quelle norme che si è chiamati a fare applicare, ritrovarle integre nella stessa terminologia, aiuta a comprenderne la ragione e il significato; come anche, non perdere mai di vista le finalità è poi il criterio che dà un senso all'azione amministrativa, nonché la misura per dipanare questioni di merito e giudizio, là dove la norma non arriva a comprendere la versatilità dei singoli casi, nella cognizione 'aperta' delle cose d'interesse e nella sua evoluzione nel tempo³¹.

NOTE

1 A. Emiliani, *Una politica dei beni culturali*, Torino 1974; A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati italiani 1571-1860*, Bologna 1996, nonostante il titolo individui il tema della legislazione di tutela preunitaria, l'antologia comprende il testo della L. 364 del 20 giugno 1909, pubblicata nella G.U. del Regno il 27 giugno 1909, n. 150, preceduto dalla relazione di Giovanni Rosadi al *Disegno di legge*, atti della Ca-

mera dei Deputati n. 61-A, del 15/5/1909, pp. 199-255. Nel comprendere la L. 364 nella raccolta, si coglie come la stessa legge costituisca uno snodo, a conclusione di un processo che vede le sue premesse nella normativa preunitaria, aprendo poi ai successivi sviluppi.

2 M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, *Monumenti e istituzioni, Parte seconda. Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1880-1915*, Firenze 1992, p. 183 e ss., dove si veda anche G. Miarelli Mariano, *Istituzioni: un riflesso delle idee. Appunti per una prefazione*, pp. XVII-XXXVIII.

3 Cfr. C. Bolognesi, *Belle arti, patrimonio e legislazione. Ricci, Rosadi e la stagione giolittiana*, in *A difesa di un patrimonio nazionale. L'Italia di Corrado Ricci nella tutela dell'arte e della natura*, a cura di A. Varni, Ravenna 2002, pp. 7-52.

4 R. Balzani, *Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana. Dibattiti storici in Parlamento*, Bologna 2003. Cfr. dello stesso autore *Dalla memoria alla tutela: percorsi nel "paesaggio italico" tra Ottocento e Novecento*, in *La cura del bello, musei, storie, paesaggi per Corrado Ricci*, a cura di A. Emiliani e C. Spadoni, Milano 2008, pp. 310-323.

5 Bene culturale come *testimonianza materiale avente valore di civiltà* (Dichiarazione I) è la definizione coniata dalla Commissione Franceschini e poi assunta ad indicare le competenze del nuovo Ministero di settore istituito nel 1975, che diventò nel 1998 *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*, nonché l'ambito di applicazione delle successive norme legislative fino all'attuale, che ne riporta in calce il titolo; cfr. R. Cecchi, *I beni culturali. Testimonianza materiale di civiltà*, Milano 2006, che in appendice riporta la *Relazione della Commissione d'indagine*, documenti della Commissione Franceschini, 1967, pp. 145-186.

6 Come illustrato nella *Relazione sul Disegno di legge*, redatta da Giovanni Rosadi, nella sua qualità di relatore della Commissione, presentata nella seduta del 15 maggio 1909, Camera dei Deputati n. 61-A, in A. Emiliani, *Leggi, bandi...*, op. cit. alla nota 1, p. 204, d'ora in poi citata come G. Rosadi, *Relazione*. Negli stessi termini si esprimevano gli atti precedenti risalenti alla prima edizione (19 maggio 1906).

7 "Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà".

8 G. Rosadi, *Relazione*, cit. alla nota 6, in A. Emiliani, *Leggi, bandi...*, p. 227.

9 G. Rosadi, *Relazione*, cit. alla nota 6, in A. Emiliani, *Leggi, bandi...*, p. 205.

10 Dal nome della sua sede nel convento di Santa Maria sopra Minerva.

11 *A difesa di un patrimonio nazionale. L'Italia di Corrado Ricci nella tutela dell'arte e della natura*, a cura di A. Varni, Ravenna 2002, in particolare il saggio di A. Malfitano, *Luigi Rava e la lotta per la nuova pineta "storica" di Ravenna*, pp. 91-119.

12 G. Rosadi, *Relazione*, cit. alla nota 6, in A. Emiliani, *Leggi, bandi...*, p. 207.

13 Cfr. C. Bolognesi, cit. alla nota 3, p. 39. Per il legame di continuità tra la questione della pineta di Ravenna e la successiva L. 364, vedi anche R. Balzani, *La pineta in Parlamento. Luigi Rava e la questione dei beni culturali e ambientali agli inizi del Novecento*, in "Classense", II, 2003, pp. 46-51.

14 R. Balzani, *Tutela del patrimonio, "politiche della bellezza" e identità nazionali tra Otto e Novecento: un confronto tra Italia e Francia*, in *Il patrimonio culturale in Francia*, a cura di M.L. Catoni, p. 221 e ss.; G. Severini, *I giardini come beni del patrimonio culturale: storia di una legge e questioni interpretative*, in "Aedon", 1, 2009.

15 Cfr. in particolare A.M. Iannucci, *Appunti per una ricerca storico-cronologica della Soprintendenza ravennate e precedenti di tutela in Emilia-Romagna*, in "Quaderni di Soprintendenza", 1, 1995, pp. 9-11; A.M. Iannucci, *1897-1997 la Soprintendenza di Ravenna compie cent'anni*, in "Ananke", 19, 1997, pp. 42-45; M. Dezzi Bardeschi, *Dietro le quinte: Corrado Ricci e la nascita della Soprintendenza di Ravenna (1897)*, in "Ananke", 19, 1997, pp. 46-51.

16 Ravenna, Biblioteca Classense, *Carteggio Ricci monumenti, 1897-'98*, Indice, n. 3: *Il Ministro Codronchi decide di levare i monumenti di Ravenna all'Ufficio Regionale di Bologna e di istituire una speciale Sovrintendenza dei monumenti. Insiste perché ne accetti io la direzione. Io mi oppongo. Mi telefona d'accordarmi col Faccioli*.

17 Ravenna, Biblioteca Classense, *Carteggio Ricci monumenti, 1897-'98*, n. 3: *Caro Ricci, Ho dato gli ordini per i lavori di Ravenna, e (...) fu sollecitata a mandarmi il preventivo della spesa. Ho sottoposto alla firma del Re un decreto che istituisce a Ravenna una sovrintendenza dei monumenti unita alla Direzione del Museo. Mi deve trovare l'uomo. E intanto che lo cerca, accetterebbe Ella d'andare a Ravenna in missione temporanea, finché durano i lavori principali, come ad esempio la demolizione delle case addossate al palazzo di Teodorico e della cappella di S. Vitale? Mi scriva e mi creda. Suo Aff. Codronchi*.

18 *Ibidem*, n. 3. L'incontro con Faccioli richiesto dal ministro si svolse il giorno dopo (7 dicembre). Il commento di Ricci non risparmia il Faccioli definito "uno dei più ignoranti vandali dei monumenti ravennati...", in M. Dezzi Bardeschi, *cit.* alla nota 15, p. 48. L'iniziativa di istituire la nuova Soprintendenza nasceva dalla constatazione dello stato di rovina dei monumenti ravennati e dagli esiti negativi dei lavori compiuti negli anni precedenti, sotto il controllo dell'Ufficio di Bologna. Il ministro Codronchi ebbe modo di rendersi conto della situazione venendo a Ravenna nel novembre del 1897. Il telegramma del 6 novembre di Codronchi che annuncia la sua visita è accompagnato dal commento di Ricci di severa condanna nei confronti dell'Ufficio di Faccioli "La visita si compì e fu un disastro per l'insufficiente Ufficio regionale di Bologna e per l'ingegner Ranuzzi suo rappresentante in Ravenna: monumenti abbandonati nel più squallido stato di rovina e lerciume; fatti da cane".

19 *Ibidem*, n. 53.

20 A. Emiliani, *Alois Riegl e l'Italia, un secolo dopo*, in S. Scarrocchia, *Alois Riegl: teoria e prassi della conservazione dei monumenti*, Bologna 1995, pp. 1-14.

21 Ammettendo la difficoltà di rintracciare i modelli di recezione dell'opera di Riegl in Italia secondo A. Emiliani, *Alois Riegl e l'Italia*, *cit.* alla nota 20, la conoscenza dei suoi testi arrivò in Italia solo più tardi; diversamente C. Bellanca, *Alois Riegl, la tutela e il restauro delle preesistenze tra Vienna e Roma*, in *Alois Riegl (1858-1905), un secolo dopo*, Convegno Internazionale (Roma 30 novembre - 1 e 2 dicembre 2005), Atti dei Convegni Lincei, 236, Roma 2008, pp. 285-304, in particolare p. 302, ritiene che le sue opere erano già conosciute e furono acquisite sin dalle prime edizioni dalla biblioteca della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, creata da Corrado Ricci, poi confluite nella biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte.

22 Cfr. C. Bellanca, *Alois Riegl*, *cit.* alla nota 21, pp. 294-295; a questa possibile linea d'indagine accennava pure A.M. Iannucci, *Milleottocentonovantasette. Ovvero: microstoria della Soprintendenza di Ravenna*, in "Quaderni di Soprintendenza", 4, 1999, *Cen'anni di Soprintendenza 1897-1997*, Atti del convegno, pp. 31-40, in particolare p. 33.

23 A. Riegl, *Arte tardo romana*, Torino 1959, pp. 59-60, traduzione italiana di Spaetrömische Kunstindustrie, pubblicato a Vienna nel 1901.

24 L'unico elemento che riconduce ad un possibile contatto epistolare tra Ricci e Riegl è la presenza di una lettera del

1898 che Ricci cita nel suo indice, Ravenna, Biblioteca Classense, *Carteggio Monumenti, Indice*, raccolta nel volume al momento non reperibile, *Supplemento*, annate 1897-99, n. 8. 25 Cfr. *Corrado Ricci: nuovi studi e documenti*, a cura di N. Lombardini, P. Novara, S. Tramonti, Ravenna 1999; D. Domini, *Per la bellezza di Ravenna: storia, arte e natura. L'opera di tutela di Corrado Ricci e di Luigi Rava 1897-1909*, in "Classense", 2, 2003, pp. 7-23; *Corrado Ricci storico dell'arte tra esperienza e progetto*, atti del convegno di studi di Ravenna, 27 e 28 settembre 2001, a cura di A. Emiliani e D. Domini, Ravenna 2004; C. Bellanca, *Spigolature su Corrado Ricci. Dagli anni della formazione all'attività di tutela e restauro fra Ravenna e Roma*, in "Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura", 44-50, (2004-2007), Saggi in Onore di Gaetano Miarelli Mariani, a cura di M.P. Sette, M. Caperna, M. Docchi, M.G. Turco, Roma 2007, pp.485-490.

26 Rientrerà più tardi nel 1929 in qualità di Presidente del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti.

27 Ravenna, Biblioteca Classense, *Ricci opuscoli* 308.15, fasc. CCCVIII, 15, *Legislazione delle Belle Arti. Stampe varie*: con lettera del 24 febbraio 1925, il ministro Fedele invitava Ricci a far parte della *Commissione per lo studio delle riforme da apportare all'attuale legislazione di tutela monumentale e artistica*, allegando ad essa lo schema di legge e la relazione che l'accompagnava.

28 *Ibidem*, *Schema di disegno di legge sulla tutela dei monumenti e delle cose d'arte e Relazione illustrativa*.

29 *Sempre per l'arte*, discorso del senatore Corrado Ricci pronunciato nella tornata del 15 maggio 1925, Roma, tip. del Senato di G. Bardi, 1925. Cfr. *il Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte*, emesso con Regio Decreto del 31/12/1923 n. 3164.

30 Regio Decreto del 2 giugno 1921 n. 1255 di approvazione del *Regolamento per la Regia Scuola Superiore di Architettura in Roma*.

31 Ringrazio Carla Di Francesco, attuale Direttore per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, per aver promosso questo convegno e la pubblicazione degli atti, dando l'opportunità alle soprintendenze di 'tornare' a pubblicare, dopo il recente *Restauri in Emilia-Romagna*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, atti del convegno Ferrara 27 marzo 2009, a cura di A. Sardo e P. Monari, Bologna 2009; non solo quindi prassi amministrativa, ma anche studio e riflessione.

**LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FERRARA, FORLÌ-CESENA, RIMINI**

Con il R.D. n. 946 del 2 dicembre 1897 viene istituita a Ravenna una Soprintendenza ai Monumenti alla cui direzione è chiamato Corrado Ricci. Obiettivo primario è quello di tutelare e restaurare i prestigiosi edifici tardo-antichi e bizantini ravennati, gli stessi tutelati dall'Unesco dal 1996.

La nascita della Soprintendenza di Ravenna, prima in Italia, risponde agli appelli della Deputazione di Storia Patria bolognese, di cui erano membri anche Corrado Ricci e Luigi Rava, e del suo presidente Giosuè Carducci sul grave stato dei più insigni monumenti ravennati, compromessi anche a causa della subsidenza. Il direttore delle Antichità e Belle Arti Bernabei chiede al ministro Codronchi di istituire a Ravenna una direzione dei lavori sul posto da affidare a una persona esperta nella storia e nelle vicende dei monumenti, ma anche capace di predisporre programmi d'intervento realistici. Corrado Ricci, oltre a confermare le proprie qualità di studioso d'arte e di divulgatore, risponde alle attese del Ministero utilizzando al meglio lo scarso personale assegnatogli e dando al suo ufficio la fisionomia di una moderna ed efficace struttura operativa, modello per il futuro assetto del sistema di tutela nazionale. Con le Soprintendenze territoriali l'opera d'arte si lega al contesto in cui nasce, ponendo le basi per il progressivo affermarsi del restauro storico-filologico nel campo della tutela ai monumenti.

Con la L. n. 386 del 1907 il Ministro Luigi Rava istituisce 47 Soprintendenze: alla Soprintendenza ai Monumenti della Romagna è assegnata una zona corrispondente alle province di Ravenna, Forlì e Ferrara. I grandi lavori di restauro ai monumenti bizantini, iniziati con Ricci, procedono fra il 1911 e il 1919 con Giuseppe Gerola, che cura anche la sistemazione definitiva degli uffici della Soprintendenza nell'ex monastero di San Vitale. L'opera del Gerola è proseguita dal 1920 al 1923 da Ambrogio Annoni, che avvia tra l'altro l'ordinamento del Museo Nazionale nei chiostrini benedettini di San Vitale.

Il completamento dei restauri ai mosaici è documentato nelle Tavole Storiche dei Mosaici curate dallo stesso Ricci, edite dal Poligrafico di Stato tra il 1930 e il 1937.

Con la riduzione delle Soprintendenze attuata dal R.D. n. 3164 del 1923 la Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna viene soppressa dal 1925 al 1939, anno in cui diventa Soprintendente Corrado Capezzuoli, che si occupa delle opere di ricostruzione post-bellica. Tra il 1952 e il 1964 la Soprintendenza è retta da Arrigo Buonomo, al quale seguono Ercole Checchi, autore dei primi vincoli di tutela paesistica, e Gino Pavan dal 1972 al 1981. Sotto la direzione di Francesco Zurli dal 1981 al 1991, di Germana Aprato e dal 1992 di Anna Maria Iannucci vengono istituiti la Scuola per il Restauro del Mosaico, Sezione Distaccata della Scuola di Alta Formazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, e il Centro Operativo di Ferrara a tutela del patrimonio artistico della città. Diretta dal 2009 da Antonella Ranaldi, la Soprintendenza continua il suo operato secondo gli obiettivi fissati dalla sua nascita: tutela e restauro del patrimonio si affiancano a studio, ricognizione, catalogazione, divulgazione, attività didattica, portando avanti un'ampia attività di ricerca.

La cura dedicata alla conservazione dei monumenti e degli apparati decorativi è attestata dalla ricca documentazione conservata presso gli Archivi e la Biblioteca d'Istituto "Luciana Martini". Carteggi, perizie di spesa, relazioni, elenchi degli edifici monumentali di competenza, documentazioni scritte, grafiche, pittoriche, il repertorio fotografico, testi normativi, le stesse opere di Corrado Ricci, tra cui le *Tavole Storiche dei Mosaici*, contribuiscono, inoltre, a dare conto del clima politico e culturale in cui la Soprintendenza di Ravenna è nata e ha potuto lavorare nei primi anni della sua istituzione.

Importanti musei e monumenti fanno capo anche oggi alla Soprintendenza: il complesso abbaziale di Pomposa, Casa Romei a Ferrara, il Museo Nazionale di Ravenna, il Mausoleo di Teoderico, il Battistero degli Ariani, la Basilica di Sant'Apollinare in Classe, il cosiddetto Palazzo di Teoderico e la Casa Natale di Giovanni Pascoli.

BOLOGNA - Palazzo Belle Arti



Gian Piero Cammarota

Direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna

Giusto due anni prima dell'emanazione della legge della quale celebriamo il centenario (e sempre col medesimo terzo governo Giolitti, quando ministro dell'istruzione pubblica era Luigi Rava), Giannetto Cavasola, Giovanni Rosadi, Alfonso d'Andrade, i due bolognesi Ernesto Masi ed Edoardo Brizio – con la guida autorevole di Corrado Ricci, dal 1906 Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti – elaborarono e videro approvare la propedeutica e fondamentale legge *Sugli uffici e il personale delle antichità e belle arti* (27 giugno 1907, n. 386).

Giovanni Rosadi, che ne fu l'appassionato relatore, qualche mese prima della sua promulgazione, quando ancora pareva che mille trappole parlamentari ne minassero l'impianto, ne volle enucleare le specificità, scrivendo: «Abbiamo posto il principio inviolabile e fermo che nessuno potesse essere ammesso agli uffici delle antichità e belle arti né essere promosso ai gradi superiori se non per concorso. Né basta: abbiamo voluto che il concorso ai gradi superiori sia indetto e sostenuto rispetto ad un ufficio determinato e secondo i requisiti particolari a quello inerenti; di maniera che non solo son messi ancor meglio alla porta il diletterantismo e il favoritismo, ma sono anche evitate le congestioni di personale negli uffici più ambiti e le anemie in quelli meno desiderati».

Obiettivo prioritario era metter finalmente ordine, negli organici del Ministero dell'Istruzione

Pubblica – variegatamente connotati da una folla di cosiddetti 'comandati' – per strutturare gli uffici che avrebbero dovuto esercitare un'efficiente amministrazione della tutela, le cui linee la legge di due anni dopo dettaglierà magistralmente.

In esordio dell'articolato si leggeva: «La tutela degli interessi archeologici e artistici è esercitata, sotto la direzione del Ministero dell'Istruzione, per mezzo dei seguenti uffici: Soprintendenze ai Monumenti, Soprintendenze agli Scavi e ai Musei Archeologici, Soprintendenze alle Gallerie, ai Musei Medioevali e Moderni e agli Oggetti d'Arte».

Diciotto erano le Soprintendenze ai Monumenti, quattordici quelle archeologiche e quindici quelle alle Gallerie, incardinate queste alle direzioni dei Musei maggiori di ogni capoluogo. Se ne definirono gli organici (art. 13): dal Soprintendente a Direttori, Ispettori, Architetti, Disegnatori, per passare a Segretari, Economi, Amanuensi, Soprastanti, Restauratori e Custodi. Spettava in particolare agli Ispettori l'obiettivo più ambizioso, «la compilazione dei cataloghi, lo studio e la illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti di antichità e degli scavi archeologici».

Fondamentale, da allora, fu l'art. 27, in forza del quale «nessuno può essere nominato agli uffici delle antichità e Belle Arti né essere promosso ai gradi superiori se non per concorso», mentre i Soprintendenti erano invece scelti «per incarico del Ministero per l'Istruzione tra i Direttori e gli Ispettori d'Istituti d'Arte e d'Archeologia, i Professori d'Università e le persone che per studi o per cognizioni dimostrate sieno venute in meritata fama di singolare perizia nelle cose d'arte o di archeologia» (art. 29).

◆ Bologna, *Palazzo Belle Arti*, sede della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì/Cesena, Ravenna, Rimini (SBSAE-BO)

Ancora, si definirono natura e funzione degli «Uffici per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte» (art. 42), in anni di particolare effervescenza del mercato antiquario, snodi delicatissimi dell'attività di tutela. Al Capo V si dette inoltre spazio agli «Ispettori onorari e delle Commissioni Provinciali», così in qualche modo gratificando figure ed istituti che con abnegazione e disinteresse nei decenni precedenti s'erano adoperati a quegli scopi; del pari, l'istituzione (all'art. 53) in ogni capoluogo di provincia di una «Commissione per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte» consentiva di non rompere con la tradizione di tutela come s'era andata configurando in età post-unitaria. Esse dovevano fornire «parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte della rispettiva provincia su cui siano interrogate dalle Soprintendenze o dal Ministero», libere anche – di loro iniziativa – di formulare proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ad acquisti di oggetti d'antichità e d'arte utili ai musei e alle gallerie Nazionali, Provinciali, Comunali nel territorio di loro competenza. Venne infine istituito un Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti composto di ventun consiglieri e ripartito in tre sezioni, per le Antichità, per l'Arte Medioevale e Moderna e per l'Arte Contemporanea (art. 60).

E tali rimasero gli Uffici fino alla improvvida riforma gentiliana del 1923 (R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164).

Vale la pena, in questa sede, produrre un paio di testimonianze di qualche anno successive, parziali ma significative, della reale efficacia della

legge – che purtroppo non vide quell'incremento degli organici pur programmato – citando innanzitutto il caso bolognese attraverso le parole di Francesco Malaguzzi Valeri, dal 1915 Direttore e Soprintendente nella Pinacoteca della città, che dava conto dello stato suo e dei colleghi soprintendenti. Si poté leggere infatti, in un suo articolo intitolato *Musei e burocrazia*, apparso su “Il Marzocco”, il prestigioso settimanale fiorentino, il 12 giugno 1921: «Ne conosco uno che – solo da sei anni, assolutamente solo senza un segretario economo in pianta – s'è trovato a dover reggere i due uffici, riordinando una mezza dozzina di collezioni pubbliche, facendo innumeri sopralluoghi lontani, organizzando servizi che mancavano del tutto, facendosi in quattro per far conoscere in tutti i modi l'esistenza di una legge 20 giugno 1909 di cui nessuno prima aveva mai sentito parlare, concludendo che erano, quelli riservati allo storico dell'arte, «non più gli ambiti posti tranquilli di studio e di lavoro di una volta, ma posti di combattimento e di lotta contro tutti: la burocrazia inclusa».

La seconda testimonianza la si ricava dall'autorevole editoriale di quella stessa rivista (*S.E. l'Arte*) del 21 settembre 1919, quando, prefigurandosi l'istituzione di un «Sotto Segretariato per le Antichità e Belle Arti alle dirette dipendenze del Ministero» – ciò che poteva essere vista anche come la premessa di quell'autonomia delle Belle Arti già nel passato auspicata da alcuni e temuta da altri (un po' come accadrà nel 1974) – se ne vollero illuminare anche i pericoli e si scrisse: «Oggi si ha l'aria di chiedere una industrializzazione del patrimonio artistico nazionale magari mediante opportuni raccordi col movimento dei forestieri e con la Società

degli albergatori. Ma l'ipotesi che le Antichità e le Belle Arti, industrializzate, debbano dar luogo a redditi fantastici è soprattutto dannosa perché autorizza il Governo a provvedere il futuro Sottosegretario piuttosto di questi profitti eventuali e chimerici che non di solidi stanziamenti adeguati, senza i quali, come già fu det-

to, ritoccate le forme, rimarrà immutata la sostanza, che è grama. Certo, nel campo pratico c'è moltissimo da fare. Ma è vano sperare che si faccia, moltiplicando i funzionari centrali, senza rinnovarne gli spiriti».


Parole sulla cui penosa attualità è davvero superfluo insistere.

**SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI, ETNOANTROPOLOGICI
PER LE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA, RIMINI -
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA**

La Soprintendenza bolognese ha sede nel quartiere universitario di Bologna, nello stesso edificio storico che ospita la Pinacoteca Nazionale, che ne dipende. Il museo nasce nel 1808 come quadreria dell'Accademia di Belle Arti, l'istituto d'istruzione sorto dalle ceneri della settecentesca Accademia Clementina. Il suo nucleo più antico proviene dall'Istituto delle Scienze, per dono del 1762 di Francesco Zambecari. Esso venne arricchito dalla straordinaria raccolta di quasi mille dipinti che, in età napoleonica, furono il frutto delle soppressioni di chiese e conventi compiute fra 1797 e 1810. Negli spazi di quello ch'era stato il noviziato gesuitico di S. Ignazio la Pinacoteca conobbe per tutto l'Ottocento incremento di sale e di opere. Alcune furono frutto di acquisti, altre delle soppressioni volute dal nuovo stato unitario nel 1866. Si ebbero anche nuovi lasciti, come il secondo massiccio nucleo Zambecari che giunse al museo nel 1883, un anno dopo la sua emancipazione dall'Accademia. La collezione è oggi costituita princi-

palmente da opere della scuola pittorica bolognese ed emiliana dal suo fiorire trecentesco con Vitale da Bologna fino alla pittura settecentesca dei Gandolfi, ma non mancano testimonianze fondamentali di artisti non bolognesi che ebbero contatti con la città, come Giotto e Raffaello oppure, provenienti dal collezionismo privato, come Tiziano. Ruolo dominante e caratterizzante nella raccolta riveste l'arte del Seicento bolognese, rappresentata dai capolavori di Ludovico, Agostino ed Annibale Carracci e dalla grandezza riconosciuta in tutto il mondo di Guido Reni e del Guercino. Oggi, con le sue trenta sale espositive e vasti spazi, aggiunti nel 1997, adibiti alle mostre temporanee ed alla attività didattica, la Pinacoteca, rinnovata ed adeguata agli *standard* europei, è da annoverare tra le più moderne ed importanti Gallerie nazionali conosciute ed apprezzate all'estero.

Gian Piero Cammarota



Mario Scalini

Soprintendente per i Beni Storici e Artistici ed Etnoantropologici
per le province di Modena e Reggio Emilia nel 2009

Una riflessione sulla prima legge di tutela dello Stato unitario italiano non può certo prescindere da un breve richiamo alla lunga strada compiuta dalla cultura 'antiquaria' italiana nel corso dei quattro secoli precedenti. Converrà sempre ricordare che fu addirittura Raffaello il primo 'Prefetto delle Antichità' e non lo fu di certo in quanto pittore, né in quanto perito in architettura, arte che egli stesso esercitava, bensì in quanto erudito conoscitore della statuaria, estimatore del classicismo e giudice della forma che così bene aveva espresso nella propria carriera creativa, ma che sicuramente era anche in grado di illustrare e commentare con un eloquio appropriato e comprensibile. Presupposti questi che lo ponevano sullo stesso piano dei letterati, classicisti, che si confrontavano, come Pietro Bembo, sulla questione della *volgar lingua*, sulla forma letteraria, insomma, che avrebbe dovuto avere l'idea della cultura unitaria d'Italia.

Se si pensa che Metternich ebbe a dire che 'Italia' era una espressione geografica, si comprende a pieno quale potesse essere la passione e la consapevolezza di quanti, ancora memori del sangue versato dalle genti della penisola, misero mano alla legislazione che ne doveva difendere la più alta ed antica espressione comunitaria. La difesa della cultura non era un elemento marginale della politica dello Stato, era il suo nerbo, lo specchio in cui era riflessa la speranza di una terra che attendeva di essere ancora definita nei suoi confini storici che erano appunto quelli leggibili attraverso la comune espressione dell'arte figurativa.

Infatti non tanto la lingua parlata e scritta dava misura dell'estensione della nazione Italia, quanto le evidenze materiali, monumentali, della lingua figurativa. Ciò solo rende comprensibile l'anelito ancora risorgimentale, che appena un lustro più tardi indusse a immolare i figli appena maggiorenti dei cittadini, sull'altare d'un sentire unitario che giungeva ad includere, nelle aspirazioni, persino Istria e Dalmazia.

Ciò che convinse della necessità di dotarsi di più severe e puntuali norme sulla conservazione e sulla salvaguardia delle opere d'arte, e con esse le memorie scritte della civiltà italiana, fu la rapida emorragia che vide scomparire oltre oceano, ma anche in Inghilterra e Francia, cospicue parti del patrimonio artistico nazionale. Il mercato antiquario, inventato in chiave moderna tra Firenze e Roma, con una complessa e geniale operazione di adattamento al gusto vittoriano delle vestigia principesche e nobiliari d'Italia, era allora guidato da quella eminenza grigia del collezionismo che fu Stefano Bardini, vero burattinaio della scena commerciale internazionale che, dalle colline fiorentine, riusciva ad ottenere e smistare are imperiali romane come capolavori di Mantegna o mobili dalla dubbia coerenza ma che s'integravano perfettamente nelle architetture eclettiche della quinta strada di New York.

Nel suo archivio, salvato dalla distruzione più per zelo d'ufficio che per iniziale consapevolezza, dopo l'acquisizione delle sue raccolte da parte del Ministero, in un momento in cui la Nazione era guidata da tecnici, diversi faldoni conservano memoria della strenua battaglia legale che questi condusse con ogni mezzo contro l'avvento della legge di tutela.

La L. n. 364 del 20 giugno 1909 vide comunque la luce ed al ministro Luigi Rava resta intiero il merito di aver dotato la adolescente nazione ita-

◆ Modena, Palazzo dei Musei, sede della Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici ed Etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia (Paolo Bernabini)

liana del primo vero strumento di tutela di quanto chiamiamo oggi 'beni culturali'.

Lascio ad altri le osservazioni giuridiche sul modificarsi delle terminologie identificative dei soggetti e degli oggetti, sulla progressiva e palese alterazione della percezione del rapporto tra interesse collettivo ed individuale, registrabile nel tempo sino ai testi legislativi ed alle prassi oggi in uso, ma non voglio mancare l'occasione di rimarcare l'ormai inveterato errore che legge nella conservazione il dato di tutela del bene culturale.

La tutela è data dai dispositivi legali e amministrativi che la collettività ha approntato e riconosce propri, atti a salvaguardare l'incolumità fisica delle opere umane o naturali che siano, ma anche la loro persistenza sul territorio in cui ha sovranità lo Stato italiano.

La tutela è questo e solo questo, per ciò esiste un Ministero, tecnico forse ma principalmente leggibile nella sua struttura burocratico amministrativa. Altrimenti, se lo scopo fosse solo quello della conservazione e valorizzazione dei beni, potremmo ben avere esclusivamente 'agenzie' o 'fondazioni' dedite a tal fine.

Senza un atto giuridico che lo definisca tale, lo Stato (ossia la collettività intera dei cittadini, dalla Puglia alla Valle d'Aosta e dalla Sicilia all'Alto Adige) non riconosce come degni di tutela né manufatti, né siti, né paesaggi. È grave quando la stampa e ancor peggio gli addetti ai lavori delle pubbliche amministrazioni, usano a casaccio il termine tutela in luogo di conservazione o peggio di valorizzazione. La percezione collettiva si sbanda, si confonde e si arena in fine su una indeterminatezza lessicale che porta con sé una confusione nelle funzioni e nei limiti di potere giurisdizionale dei coattori dell'immensa macchi-

na di gestione del patrimonio storico artistico e culturale della nazione.

La modifica del Titolo V della Costituzione ha generato a cascata una serie di provvedimenti legislativi e di ordinamento, che hanno profondamente innovato contenuti e formulazioni della legge di tutela che, pur sancendo l'inevitabile principio ordinatore, che fa rimontare allo Stato (nelle sue estrinsecazioni tecniche e scientifiche) il ruolo di depositario dei valori culturali comuni della Nazione, ha coinvolto, responsabilizzandole, le Regioni e in mera funzione di appoggio gli enti territoriali: province e comuni.

Manca ancora il quadro legislativo che strutturi la valorizzazione dei beni culturali non di proprietà statale, poiché, fatta salva la Toscana che in tal senso ha già agito, nessuna Regione si è infatti data una regolamentazione che incanali l'attività di operatori privati e pubblici, verso una razionale e coordinata azione comune di censimento e focalizzazione delle risorse culturali locali.

L'aver sollevato da questo onere le Soprintendenze, ha messo in luce la straordinaria capacità di risposta degli enti religiosi, meglio gerarchizzati e più interessati alla 'politica delle immagini' che da sempre hanno consapevolmente utilizzato quale strumento di comunicazione dei principi informatori della religione.

Per contro la grave inerzia delle regioni ha lasciato il campo ad iniziative di spessore quanto mai variabile che sembrano improntate ad una estemporaneità contingente priva di una proiezione nel tempo e di obiettivi che consentano una reale crescita culturale dei territori italiani.

In pratica, l'inconsapevolezza della storia della tutela in Italia, e sovente anche delle leggi in essere che dalla 364/1909 discendono, ha vanificato l'or-

chestratura nazionale e persino locale degli investimenti, lasciando al campanilismo più retrogrado e miope, un compito insostenibile per le dotazioni organiche professionali disponibili. Selezionate con criteri assolutamente localistici, gli organici preposti alla gestione dei contesti museali di territorio, mancano di una formazione ad ampio raggio che consenta loro di cimentarsi con un mondo culturale che, specie oltre i nostri confini, è giunto a livelli di competenza specifica settoriale tali da rendere penoso il riscontro con il panorama italiano.

Vero è che la cultura del restauro è presso di noi eccellente, di ciò possiamo portare vanto, ma è un vanto che rimonta all'attività pregressa dello Stato, al controllo energico ed autorevole del suo personale tecnico scientifico e degli istituti centrali come l'ICR (oggi ISCR, come se ci fosse stato bisogno di definire la sua superiorità) e l'OPD, ma non basta saper conservare e restaurare per fare cultura e tanto meno valorizzare.

Persino gli istituti universitari, per una serie di fattori non del tutto a loro imputabili, non relazionandosi alla realtà delle collezioni di Stato, ma a quelle pubbliche del territorio, per il diverso assorbimento di laureati che queste offrivano, hanno impoverito la loro offerta formativa, replicando cattedre che sempre più si sono incentrate nello studio del già noto e censito, senza avere la autorevolezza di spingere i giovani verso terreni meno esplorati e più internazionali che avrebbero aperto loro possibilità di contatti esterni alla nostra nazione, rendendoli anche meno soggetti alle oscillazioni della domanda periferica.

In pratica l'effetto domino che si è prodotto involontariamente a seguito di riforme pur inevitabili in relazione ai tempi ed alle mutate sensibilità dei nostri giorni, sta assumendo proporzioni

preoccupanti e indesiderabili, cui è indispensabile porre correttivi che arginino l'eccessivo particolarismo e provincialismo verso cui si sta indirizzando l'attenzione delle amministrazioni ad onta dell'apparente apertura internazionale registrabile attraverso le mostre evento, di superficiale 'effetto cassetta', che hanno finito per coinvolgere persino emanazioni dello Stato, nella malcelata aspirazione a ritorni economici che non fanno parte degli obiettivi istituzionali loro propri.

Riflettere sulla nascita della *tutela* in Italia è oggi più che mai doveroso e sarebbe un irreparabile errore strategico immaginare che la funzione di arricchimento culturale ed educativo dei cittadini possa (o anche peggio debba) esser svolta dalle amministrazioni locali nelle loro emanazioni museali che, ad evidenza, non sono dotate né del patrimonio materiale, né di quello informativo storico relativo alle raccolte, poiché queste sono quasi senza eccezione di formazione troppo recente.

Della gravità della situazione si può render pienamente conto solo chi gestisce raccolte o collezioni storiche dinastiche, quelle che di fatto garantiscono alla collettività la base di eccellenza che solo poche altre istituzioni europee possono offrire; non ci si può dunque aspettare che le osservazioni che tali spettatori privilegiati permettono possano essere effettivamente condivise nella loro complessità e proiezione dai più. Già per trasmetterle è infatti necessario uno sforzo di 'oggettivizzazione' dei dati di fatto e una riflessione che è in aperta controtendenza rispetto all'affannosa affermazione immediata che i più ricercano e che mina alla radice le nostre reali possibilità, riportandoci su un piano di investimenti (umani ed economici) paritetico e competitivo con altre realtà internazionali, ma in cui per motivi oggettivi non possiamo, come na-



◆ Modena, Galleria Estense in Palazzo dei Musei (SBSAE-MO)

zione, che risultare soccombenti.

La forza della legge di tutela in essere, che pur con le modifiche nasce da una lungimirante ottica di progressiva affermazione delle straordinarie ricchezze storiche della Nazione nel suo complesso, sta proprio nell'affidare la guida del processo di alfabetizzazione storico-artistica agli istituti storici dello Stato, che soli vantano una plurisecolare stratificazione di saperi tecnici, scientifici ed amministrativo gestionali.

L'indispensabile collaborazione da parte delle Regioni, come organo di coordinamento della politica culturale e di formazione del personale scientifico sul territorio di loro competenza, è l'unica risorsa reale, oggi, per indirizzare la bizzarra ed

estemporanea politica degli enti locali che approfondono una quantità impressionante di energie e fondi in programmi effimeri e senza prospettive concrete di ritorno per le collettività.

Il quadro, espresso con questa durezza di contorni, è certo molto difforme nei vari contesti della penisola, e non c'è dubbio che vi siano esempi virtuosi a fronte di altri deteriori, ma ciò che comunque appare come universalmente carente è la formazione delle professionalità del settore e specialmente di quelle che sono preposte alla gestione diretta del patrimonio.

In questo senso è urgente operare quando non si voglia lasciare al caso il destino delle nuove generazioni e delle ricchezze che dovranno a breve

governare, facendone strumento di consapevole crescita della società che, tra le tante necessità, ha anche quella di aprirsi a saperi di culture diverse con cui il confronto non avviene ormai più a distanza, ma in stretta connessione quotidiana.

Questo nuovo dato, che la legge di tutela del 1909 neppure prefigurava, ma che l'attuale legislazione ha marginalmente introdotto, lasciando purtroppo inavvertitamente aperti varchi al dibattito su cosa sia 'patrimonio' culturale della Nazione, risulta di particolare delicatezza poiché si consostanzia della non facile problematica connessa all'integrazione culturale. In ogni modo quello che si è spesso perso di vista è che il patrimonio culturale di cui si punta alla tutela è quello storico; né si può prescindere da questo fattore privilegiando, come taluno vorrebbe, per ragioni del tutto proprie e d'immagine, l'ambito contemporaneo alla ricerca di appoggi e consensi di prestigio. È il patrimonio documentato dai nostri archivi quello che più di ogni altro ha bisogno di essere rideterminato e compreso, nel rispetto e nella consapevolezza di un passato ben più grande di quello che viene oggi percepito dalle nuove generazioni in relazione al peso odierno della nostra Nazione. In questa capacità di documentare e dunque valorizzare attraverso la documentazione storica, quanto resta delle stratificazioni della nostra ed altrui produzione artistica e culturale, sul suolo italiano, risiede la consapevolezza del ruolo italiano di guida nella cultura umana del mondo moderno.

D'altro canto il senso della storia è nato nel mondo latino e, con quella volontà di mantenere memoria dei fatti di chi ci ha preceduto, sono state ricordate persone, fatti e cose che interessavano l'intero universo allora conosciuto. Questo con-

cetto, chiarissimo ai grandi protagonisti emiliani della tutela già sullo scorcio dell'Ottocento, raggiunto condividendo pensieri e fondamenti scientifici tedeschi, pare oggi confuso e parzialmente dimenticato nell'urgenza o presunta emergenza della salvaguardia dei beni architettonici e del sempre più aggredito paesaggio.

La responsabilità della gente di cultura e di tutela italiana è enorme, davanti al mondo ed alla storia, e bene si spiega come mai la conoscenza degli archivi italiani tanto preme agli stranieri e perché questi tanto si adoperino nella ricerca, per rintracciare notizia di sé o di quanto sono riusciti ad estrapolare dai nostri contesti per farne base della propria rinascita culturale.

Non la presunta eccellenza formale dell'arte italiana ma, diremmo oggi, la sua 'tracciabilità', fanno del nostro patrimonio un *unicum* che consente di affermare la centralità della nostra tradizione rispetto a quella delle altre nazioni e culture.

Persino l'impressionante fenomeno di prestiti d'opere d'arte all'estero trae origine da questo dato inoppugnabile che fa, dei nostri documenti, d'archivio e materiali, il punto fermo e la pietra di paragone per qualsiasi studio di tipo storico.

Non è un caso, credo, che la legge del 1909 sia nata in una congiuntura che vide protagonisti gli uomini dell'Emilia-Romagna e della Toscana, con un ministro sensibile agli stimoli ed alle proposte di un uomo come Corrado Ricci (Ravenna 1858-Roma 1934) che, dal riordino delle collezioni Estensi di Modena passò, transitando persino da Brera, alla guida delle raccolte di Stato fiorentine (1903), sperimentando lungamente, diversamente da uomini più brillanti e famosi di lui, come Adolfo Venturi (Modena 1856-Santa Margherita Ligure 1941), le difficoltà di una burocrazia e

di una gestione dei beni della collettività a fronte del rapido modificarsi dello scenario culturale e mercantile internazionale. Fu Ricci a sostenere la necessità dell'esistenza delle Soprintendenze, 47 ne furono create nel 1907, che fossero in numero sufficiente a coprire le diverse aree culturali del territorio nazionale. Se Rosadi fece la sua parte nella composizione della normativa di tutela, l'indubbio merito di averla ispirata, insistentemente richiesta e motivata nelle sue formulazioni, fu senza dubbio di Ricci e, se della storia si vogliono leggere sino in fondo i contorni in ogni aspetto, gran merito va anche a quello stesso Stefano Bordini (Pieve Santo Stefano 1836 - Firenze 1922) che, perseguendo proprie ambizioni d'affermazione sociale ed economica, finì però per indurre la consapevolezza della necessità della tutela proprio ad arginare l'attività di dispersione conseguente alla valorizzazione, anche venale, condotta dal mercato, vero 'scout' spregiudicato della storia delle arti: Il concetto stesso di bene culturale deriva infatti da una consapevolezza mercantile che prima dell'Ottocento a mala pena esisteva.

Al tempo della prima legge di tutela neppure le Regioni esistevano e neppure c'erano le Soprintendenze, che col suo *iter* la legge determinò; esistevano solo le Direzioni delle Gallerie di Stato e gli uffici doganali ad arginare una emorragia senza precedenti, ma tanto bastò e la collettività si dotò di strumenti adeguati a fronteggiare il problema ingeneratosi. Il compito di oggi può sembrare persino più arduo, perché implica la rinuncia al protagonismo e l'accettazione d'un pensiero di 'servizio' che poco ha trovato spazio nell'ultimo quarto di secolo per l'imperversante edonismo proposto dalla massificazione degli stimoli, ma la strada da percorrere è palesemente quella e non poco sarà il merito di

quelli che per primi indirizzeranno le collettività verso nuove consapevolezze e comportamenti.

Un degno modo per celebrare i cento anni della prima legge di tutela italiana, sarebbe festeggiare l'avvento delle norme di valorizzazione del patrimonio culturale territoriale da parte delle regioni e magari anche la definizione, insieme allo Stato, di un piano di sviluppo delle professionalità storiche e storico artistiche indispensabili negli ambiti di competenza regionale per la salvaguardia e conoscenza dei beni mobili ed architettonici: una impresa che la Regione Emilia-Romagna aveva avviato col suo Istituto per i Beni Culturali non pochi anni or sono e che l'aveva posta all'apice di un fenomeno di rinnovamento di cui ora, più che mai, si sente il bisogno.



◆ Modena, Galleria Estense, Manifattura Veneziana-sec. XVI, 2 fiasche - smalti - inv. 2574-2575 (SBSAE-MO) (C. Vannini)

ALCUNE NOTIZIE SONO TRATTE DA:

R. Ferrazza, *Palazzo Davanzati e le collezioni di Elia Volpi*, Firenze 1994.

M. Scalini, *Archeologia del mercato antiquario ottocentesco, tra catalogazione e 'Connoisseurship'*, in *Tesori d'arte antica a Cerreto Guidi, una esposizione permanente*, a cura dello stesso, Livorno 2005.

M.L. Strocchi, *La compagnia della Ninna. Nel primo centenario della Soprintendenza fiorentina*, Firenze 2005.

Ospiti Inattesi. Opere inedite o poco note dalla Raccolta Statale Bardini, catalogo della mostra a cura di M. Scalini e G. P. Cammarota, Bologna 2006.

Dizionario biografico dei Soprintendenti storici dell'arte (1904-1974), a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (M. Serio e B. De Santis), Bologna 2007.

**SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI, ETNOANTROPOLOGICI
PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA - GALLERIA ESTENSE**

La Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici di Modena e Reggio Emilia nacque in seguito alla riorganizzazione dell'amministrazione del Ministero dell'Educazione Nazionale, per volere dell'allora ministro Giuseppe Bottai: il rinnovamento, sancito dalla L. 823 del 22 maggio 1939, precedette di pochi giorni l'approvazione della L. n. 1089, prima esaustiva legge dedicata alla tutela del patrimonio storico-artistico nazionale.

Già dalla metà degli anni Trenta del Novecento, quando ancora l'ufficio era compreso nell'unica Soprintendenza all'Arte Medievale e Moderna dell'Emilia originata dal R.D. n. 3164, del 31 dicembre 1923, si avvicendarono nella sede di Modena personaggi di chiara fama: Cesare Brandi, Giulio Carlo Argan, Rodolfo Pallucchini, Cesare Gnudi, Luisa Becherucci, Carlo Ludovico Ragghianti.

A partire dal 1939 fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, ricoprirono funzione di Soprintendente alle Gallerie di Modena e Reggio Emilia Ugo Procacci, Filippo di Pietro, Armando Ottaviano Quintavalle, Antonio Sorrentino, Roberto Salvini.

Importantissimo fu il ruolo dell'Istituto durante e dopo la guerra: ad esso spettò l'organizzazione della situazione di emergenza, l'espletamento delle misure di protezione delle opere più a rischio in tutto il territorio che prevede anche la smobilitazione e trasferimento di molti beni dai luoghi d'origine: esemplificativo in tal senso lo spostamento delle opere più significative della Galleria Estense presso il castello di Guiglia, nel 1940, insieme ad un ingente numero di altri oggetti d'arte provenienti da molte parti del territorio. A questa prima azione di salvataggio seguì, concluso il conflitto, una capillare attività di restauro che si protrasse per

svariati anni, contestuale ad un'attenta azione di sorveglianza contro la minaccia di dispersione del patrimonio storico-artistico, favorita da una situazione di disagio economico e di diffusa disattenzione nei confronti dei beni culturali.

Dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena, dipende la Galleria, Museo e Medagliere Estense. Il nome composto con il quale oggi s'identifica la Galleria risponde all'esigenza di sottolineare l'esistenza e mantenere la memoria delle realtà museali che confluirono, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, in un unico spazio museale non adeguato a contenerle.

Quando, dopo l'Unificazione, fu deciso che Palazzo Ducale di Modena dovesse trasformarsi in Accademia Militare, il patrimonio estense si trovò senza casa.

Si concertò allora di rifugiarlo provvisoriamente nel sottotetto dell'Albergo Arti, l'attuale Palazzo dei Musei, attuando contestualmente l'accorpamento di due musei ben distinti esistenti già a Palazzo Ducale: la Galleria propriamente detta, che s'identifica con la principesca "Quadreria" estense trasformata nel 1854, per volere di Francesco V, in "Reale Galleria Estense" aperta al pubblico, e il "Museo delle Medaglie e Antichità", istituito qualche decennio prima da Francesco IV e annesso alla Biblioteca Estense: quest'ultimo ospitava tutta l'oggettistica preziosa degli Este, marmi, bronzetti, disegni, medaglie ed altro ancora.

Il luogo provvisorio è divenuto sede definitiva per la collezione.

L'ORIGINE DELLA TUTELA DEGLI ARCHIVI IN ITALIA E LA LEGGE 20 GIUGNO 1909

Elisabetta Arioti

Direttore dell'Archivio di Stato di Bologna

Ipercorsi che hanno portato alla definizione dei principi di base per la tutela dei beni archivistici sono stati, in Italia, diversi e distinti da quelli che condussero all'emanazione delle prime norme di tutela del complesso dei beni architettonici, artistici, storici e archeologici, afferente fin dai primi anni dell'Unità nazionale al Ministero della Pubblica Istruzione. Ciò è dipeso in primo luogo dal fatto che fino al 1975 tali beni furono competenza di ministeri diversi. Soltanto nel corso del dibattito parlamentare per la conversione in legge del D. Lgs. 14 dicembre 1974 n. 657, che come è noto istituiva il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, prevalse infatti la convinzione che gli archivi avessero un valore preminentemente culturale, e quindi dovessero essere distaccati dalla sfera di competenza del Ministero dell'Interno, nel cui ambito avevano operato per più di un secolo, per confluire nel nuovo dicastero¹.

Ma anche dopo il passaggio al Ministero per i Beni Culturali, gli archivi continuarono ad essere retti da norme approvate in precedenza: soltanto l'entrata in vigore del *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*², cui fece seguito il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* attualmente vigente, permise l'armonizzazione di strumenti e di pratiche di tutela fino ad allora rimaste, nonostante tutto, diversificate.

Una riflessione sul centenario dell'entrata in vigore della L. 20 giugno 1909 n. 364, che fissava norme sull'inalienabilità delle cose di interesse storico, artistico, archeologico o paleontologico di proprietà pubblica e introduceva la possibilità di vincolare analoghi

beni di proprietà privata, qualora ne fosse stato riconosciuto l'importante interesse, non può essere quindi, per gli archivisti, che di carattere comparativo. Interrogarsi sui principi e sui conseguenti strumenti operativi introdotti dalla legge del 1909, e quindi sugli effetti che essa poté produrre al di fuori del suo specifico ambito di competenza, risulta senz'altro utile sia per chi lavora alla tutela del patrimonio documentario nazionale, sia per i colleghi che, operando in altri settori dell'amministrazione dei beni culturali, talvolta non hanno la possibilità di approfondire i temi relativi all'evoluzione storica dell'attività di conservazione e tutela degli archivi italiani.

2. L'esigenza di collocare adeguatamente gli istituti archivistici all'interno della nascente amministrazione del Regno d'Italia fu determinata dal fatto che lo Stato unitario aveva ereditato dai precedenti stati regionali (in modo particolare dal Regno di Sardegna, dal Regno delle due Sicilie, dall'amministrazione del Lombardo Veneto e dal Granducato di Toscana) alcuni grandi archivi definiti generali, centrali o di Stato, in cui si era venuta concentrando, partendo da epoche differenti, documentazione prodotta da vari uffici governativi, sia centrali che periferici. Questi archivi però dipendevano da ministeri diversi: la maggior parte da quello dell'Interno o da quello della Pubblica Istruzione, altri dal Ministero di Giustizia e da quello delle Finanze. Venne pertanto istituita con decreto 15 marzo 1870 dei Ministeri dell'Interno e della Pubblica Istruzione un'apposita commissione, che prese il nome dal presidente, senatore Luigi Cibrario, di cui facevano parte alcuni fra i più autorevoli direttori degli istituti archivistici già esistenti³ e il direttore della Biblioteca Nazionale di Firenze Giuseppe Canestrini, con l'incarico di esprimere proposte in

◆ Bologna, Archivio di Stato - *Società dei Notai*, busta 1, Statuti del 1382, codice miniato n. 22 (AS-BO)

merito all'ordinamento dell'amministrazione degli archivi nel nuovo stato italiano⁴. I lavori della Commissione Cibrario, la cui relazione conclusiva venne pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 9 dicembre 1870⁵, sono ancora oggi ricordati in primo luogo perché essa giunse alla conclusione, peraltro dopo intenso dibattito, che, nonostante l'indiscusso valore culturale, fosse più opportuno affidare gli archivi al Ministero dell'Interno, per ragioni inerenti soprattutto la tutela della riservatezza della documentazione più recente. Nella decisione finale ebbe certamente molto peso il parere di Cibrario, che esprimeva le opinioni prevalenti nell'ambito del mondo degli studi piemontese: nel regno sabauda, infatti, gli archivi dipendevano dal dicastero dell'Interno. Ma scorrendo il resoconto delle sedute si può verificare come la Commissione abbia affrontato un ampio ventaglio di temi, fra cui quello della tutela del patrimonio archivistico non statale, e in modo particolare della vigilanza sugli archivi degli enti pubblici, che fu oggetto di un apposito quesito governativo: «Come debbasi esercitare la vigilanza che allo Stato pare competere sulla conservazione degli archivi comunali, provinciali e degli altri enti morali?». Soprattutto gli archivi dei comuni, la cui antichità e il cui interesse ai fini della ricerca storica erano già ampiamente noti, furono oggetto di puntuali osservazioni della Commissione, la quale si dichiarò dell'opinione che:

«Il Governo deve, per mezzo delle prefetture, obbligare i Comuni a levare gli archivi dalle mani dell'ultimo impiegato (come ora sono purtroppo in molti luoghi); a separarne la parte antica da quella che serve all'amministrazione, e darla in custodia a persona colta, quando non si possa avere un archivista fornito di cognizioni speciali».

Particolari cautele venivano inoltre raccomandate in materia di interventi di riordinamento e inventariazione, sia sotto il profilo patrimoniale che nell'ottica di rendere un maggiore servizio alla ricerca scientifica; mentre per consentire l'adempimento degli obblighi di conservazione anche agli enti di minori dimensioni e risorse veniva suggerito il ricorso all'istituto del deposito presso gli archivi dei comuni maggiori:

«Ma l'ordinamento degli archivi comunali non può essere abbandonato al caso. Però bisogna che siano date norme così per l'assetto delle carte come per la compilazione degli inventari; e queste norme non possono venire che dalle soprintendenze degli archivi di Stato, presso le quali, dentro un certo tempo, dovranno essere depositati anche gli inventari. Così avrà il Governo una garanzia della conservazione de' documenti; gli studiosi che frequentano gli archivi centrali potranno conoscere quanto alle loro indagini profitterebbe una visita a qualche archivio municipale; e i soprintendenti nell'aiutare le pubblicazioni con i lavori d'archivio, le Deputazioni di storia nel darvi una mano, avranno grandi sussidi. Che se vi saranno comuni di piccola importanza, scarsi di documenti come di rendite, il Governo li inviterà a depositare ciò che hanno nell'archivio di quel Comune maggiore a cui sono più legati per relazioni storiche o amministrative»⁶.

Nonostante questi autorevoli suggerimenti, se si scorrono le norme in materia di archivi approvate nei primi cinquant'anni di vita del regno italiano, si può ben notare come esse fossero volte quasi esclusivamente a disciplinare il funzionamento della rete degli Archivi di Stato, e quindi la con-



◆ Sala di studio (AS-BO)

servazione della documentazione prodotta dagli uffici statali. Le indicazioni in materia di tutela degli archivi pubblici non statali messe a punto in seno alla Commissione Cibrario stentaronο ad assumere la forma di norme positive, e anche quando ciò avvenne la formula prescelta, assolutamente coerente col *modus operandi* ministeriale, fu quella di limitarsi a individuare gli obblighi degli enti possessori nei confronti dei loro archivi, senza però contestualmente definire strumenti operativi per verificarne l'adempimento e per incentivare l'esecuzione degli interventi che si rendessero ne-

cessari, sanzionando al contempo eventuali inadempienze. Il primo Ordinamento generale per gli Archivi di Stato, approvato con R.D. 27 maggio 1875 n. 2552, si limitava infatti a stabilire all'art. 22 che «Gli archivi delle provincie, dei comuni, dei corpi morali, tutelati dal Governo od esistenti per virtù di legge, non che quelli delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione, devono essere custoditi ordinatamente dalla provincia, dal comune, dal corpo morale, dalla dignità ecclesiastica e sono soggetti alla vigilanza dei sovrintendenti».



◆ Depositi (AS-BO)

L'attenzione restava in tutti i casi focalizzata sugli archivi dei comuni, evidentemente considerati gli enti titolari dei patrimoni documentari di maggiore rilevanza, al di fuori dell'ambito statale. Ne sono testimonianza, man mano che la definizione degli orientamenti generali in materia archivistica veniva ricondotta agli organi centrali del Ministero, alcune circolari tendenti a coinvolgere direttamente i prefetti nell'azione di tutela di quegli archivi. Così ad esempio la circolare n. 8700 *Sulla conservazione degli antichi archivi dei comuni* diramata il 30 luglio 1882 dalla Segreteria generale del Ministero,

invitava i prefetti a «vigilare e curare, per quanto possibile, la migliore conservazione di archivi, che racchiudono le testimonianze di diritti pubblici e privati, e di tanta parte di storia nazionale»⁷, trascurando completamente le già ricordate disposizioni dell'Ordinamento del 1875, che attribuivano le funzioni di vigilanza ai soprintendenti.

Una quindicina di anni dopo la circolare n. 8900 del 2 novembre 1897 sulla *Conservazione degli antichi archivi dei comuni*, riprendeva e rafforzava i contenuti di quella del 1882, sollecitando i prefetti perché trovassero il modo «non solo d'impe-

dire la dispersione o il deperimento di tante carte importanti, ma di renderne anche possibile e agevole lo studio ai cultori di storia patria», favorendo il riordinamento e l'inventariazione degli archivi antichi, che avrebbero dovuto essere affidati a un custode responsabile⁸. Appare appena il caso di sottolineare come la dizione di 'archivi antichi', nella sua assoluta genericità, impediva di definire con esattezza quale fosse la documentazione da assoggettare a particolari cautele: a questo riguardo si può soltanto osservare che durante i lavori della Commissione Cibrario era stato proposto di definire 'antica' quella sezione di archivio che il governo riteneva di poter mettere a disposizione degli studiosi, in quanto non sussistevano ragioni di riservatezza, e che il regolamento del 1875, agli artt. 11 e 12, da una parte dichiarava liberamente consultabili, fatta eccezione per alcune categorie di documenti riservati, gli atti amministrativi relativi ad affari esauriti da oltre 30 anni, mentre dall'altra stabiliva che quelli di politica estera e concernenti l'amministrazione generale degli Stati preunitari sarebbero stati resi pubblici fino all'anno 1815.

Queste incertezze nell'individuazione di un ambito specifico per la tutela degli archivi pubblici non statali non vennero dissolte neppure dal Regolamento generale per gli Archivi di Stato approvato con R.D. 9 settembre 1902, n. 445, il quale comunque ampliava gli obblighi a cui erano assoggettati gli enti, disponendo all'art. 69 che essi dovessero non soltanto «conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi» ma anche «depositare copia dell'inventario degli atti stessi negli Archivi di Stato della propria circoscrizione»: all'obbligo della buona conservazione veniva dunque aggiunto quello dell'inventariazione. E sicuramente

a seguito di questo nuovo testo normativo quattro anni dopo, il 16 giugno 1906, venne emanata la circolare n. 8900/22 con cui fu promosso un primo censimento degli archivi delle amministrazioni comunali su tutto il territorio nazionale, da redigersi secondo criteri uniformi, cui però risposse un numero molto limitato di amministrazioni. Un ulteriore passo avanti venne compiuto col Regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R.D. n. 1163 del 2 ottobre 1911, il quale nel ribadire, all'art. 73, che «le provincie, i comuni, gli enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici, e gli istituti da essi dipendenti, a qualunque dicastero siano soggetti» avevano l'obbligo di conservare in buon ordine e di inventariare gli atti dei propri archivi, introduceva la possibilità che in caso di inadempienza il Ministero facesse eseguire direttamente gli interventi necessari, ponendo le relative spese a carico dei possessori. Ma soprattutto veniva disposto, nell'articolo successivo, che gli scarti degli atti delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovessero venire approvati dai direttori degli Archivi di Stato competenti per territorio. Infine il R.D. 7 marzo 1920, n. 277 stabiliva che fossero i direttori degli Archivi di Stato ad esercitare la vigilanza sugli archivi dei comuni, «curare la formazione e conservazione dei relativi inventari e dare esecuzione ai provvedimenti del Ministero dell'Interno».

3. In sintesi, si potrebbe dunque dire che al momento dell'entrata in vigore della L. 364 l'azione di tutela svolta dall'amministrazione archivistica italiana era diretta in larghissima parte alla documentazione prodotta dagli uffici statali, che vi veniva versata a cadenze molto ravvicinate e secondo procedure ormai ben collaudate. Assai più debole, nonostante alcune benemerite campagne di censi-



◆ Biblioteca (AS-BO)

mento promosse sia a livello locale che centrale⁹, era invece l'azione di tutela svolta nei confronti degli archivi degli enti pubblici non statali, anche per l'assenza di idonei strumenti normativi; mentre del tutto inesistente risultava la possibilità di tutelare la documentazione di proprietà privata, in merito alla quale le opinioni di giuristi ed archivisti si mantenevano assai discordi. Appare emblematica, sotto questo profilo, la dichiarazione d' 'impotenza'¹⁰ contenuta nella relazione conclusiva della Commissione Cibrario, a proposito «di quell'andare, che fanno, oltremonte i documenti

storici anche preziosi, che talora tornano sotto gli occhi degli Italiani, quasi per istrazio, nei cataloghi d'autografi vendibili su' mercati di Francia e d'Inghilterra». L'unico rimedio indicato dalla Commissione sarebbe stato l'acquisto da parte del governo, che però non appariva realizzabile per ragioni di bilancio, o in alternativa l'obbligo alla denuncia dell'esportazione dei documenti, sotto pena di gravi sanzioni, coniugato a un'intensa mobilitazione dell'opinione pubblica, nella decisamente troppo rosea speranza «che il pudore sia da freno». Di fatto, le norme relative al controllo del mer-


cato antiquario contenute nell'Ordinamento del 1875 e nel Regolamento del 1902 riguardavano soltanto la possibilità di rivendica dei documenti di provenienza pubblica e di acquisizione a titolo oneroso di documenti privati ritenuti interessanti per «la storia o l'amministrazione»¹¹: porre limiti alla libera circolazione di materiale documentario di proprietà privata veniva ancora considerato una lesione troppo grave al diritto di proprietà.

E tuttavia, proprio gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento furono segnati, come già anticipato dalla Commissione Cibrario, da gravi spoliazioni del patrimonio documentario privato, in modo particolare dei grandi archivi gentilizi, ricchi di materiali considerati di gran pregio sul mercato antiquario¹². Le pubbliche amministrazioni non potevano restare del tutto inerti di fronte a tale fenomeno, e di conseguenza a partire dai primi anni del secolo scorso avevano iniziato a prendere corpo iniziative che, pur in assenza di una chiara normativa di settore, si contrapponevano al principio dell'assoluta libertà di azione del privato. Sintomatico dell'affermarsi di questa nuova sensibilità viene considerato il caso di un frammento dell'archivio Orsini di Bracciano, ramo principale della nobile famiglia romana, messo sotto sequestro dal Tribunale di Roma nel 1904 allo scopo di impedirne la vendita all'asta. La decisione dell'autorità giudiziaria ebbe notevole risonanza negli ambienti culturali cittadini, e fece sì che il consiglio comunale, dopo un acceso dibattito, deliberasse per l'acquisto di quelle «preziose memorie», che in tal modo entrarono a far parte dell'Archivio Storico Capitolino divenendo di proprietà pubblica¹³.

In un simile contesto, risulta evidente come l'entrata in vigore della legge sulle antichità e belle arti del 1909 costituisse per gli archivisti non solo uno stimolo ulteriore a riaprire il dibattito sugli strumenti

necessari a garantire l'efficace tutela degli archivi privati, ma anche un concreto strumento operativo da utilizzare in caso di necessità. Tanto per fare un solo esempio, le carte Vasari, recentemente tornate alla ribalta delle cronache per il tentativo di vendita a una società straniera da parte dell'ultimo proprietario, erano state dichiarate di importante interesse già nel 1917 dal soprintendente alle Gallerie di Firenze (e anche allora per scongiurarne una possibile vendita all'estero), poiché l'amministrazione degli archivi non deteneva ancora i poteri di notifica attribuiti all'amministrazione delle antichità e belle arti dalla L. 364¹⁴. Fu soltanto dopo l'apposizione di quel primo vincolo che l'allora proprietario si convinse a depositare l'importante fondo presso la Casa Museo Vasari di Arezzo, dove a tutt'oggi, e nonostante le ripetute controversie, si conserva.

Ma in altri casi le dispersioni avvennero senza nessun ostacolo. Nell'intervento presentato al XXII congresso della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, che si tenne nel 1934, Pietro Fedele ricordava «lo scandalo dell'esportazione clandestina e della vendita all'estero dell'archivio Medici-Tornaquinci»¹⁵, denunciato da Antonio Panella sulla rivista «Il Marzocco»¹⁶ e stigmatizzato dalla Deputazione toscana di Storia patria con un ordine del giorno in cui fra l'altro veniva proposto di «attribuire agli Archivi di Stato, nell'orbita delle rispettive circoscrizioni, l'azione di vigilanza che la legge sulle antichità e belle arti prescrive per i documenti di importanza storica»¹⁷. Anche in quell'occasione, nonostante l'apprezzamento manifestato dalla maggior parte degli istituti di cultura nazionali, le società storiche piemontesi avevano espresso il loro dissenso, sempre a causa del timore di ledere ingiustificatamente il diritto di proprietà. Ma tale timore risultava ormai del tutto infondato, visto



◆ *Insignia* - Vol. XIII, 59a (AS-BO)

che proprio l'entrata in vigore della L. 364 aveva sancito la possibilità di sottoporre a vincolo beni considerati di interesse nazionale: contrariamente a quanto sostenuto dall'Accademia delle scienze di Torino e dalla Società storica subalpina, ed anzi accusando senza mezzi termini i membri di quelle istituzioni culturali di ignoranza della legge, Pietro Fedele ribadiva invece la sua ferma convinzione che fosse indispensabile attribuire «alle direzioni degli archivi di Stato l'autorità ed i mezzi necessa-

ri per l'esecuzione della legge 20 giugno 1909, n. 364, nei riguardi degli archivi privati»¹⁸.

Pochi anni prima i sostenitori della necessità di estendere all'amministrazione archivistica la possibilità di vincolare complessi documentari di proprietà privata avevano ottenuto un ulteriore e significativo riconoscimento in ambito giudiziario: in una sentenza del 1929 relativa all'archivio della famiglia Pignatelli Aragona Cortés, oggetto di una intricata controversia fra eredi, il Tribuna-

le di Napoli aveva stabilito che l'archivio dovesse intendersi come *universitas rerum*, ossia come un complesso unitario e indivisibile¹⁹.

La definizione dell'archivio come *universitas rerum*, introdotta per la prima volta in sede giudiziaria, venne poi autorevolmente ripresa in ambito dottrinario dall'allora direttore dell'Archivio di Stato di Bologna, Giorgio Cencetti, che in un breve ma densissimo saggio pubblicato nel 1937²⁰, non a caso considerato uno dei capisaldi dell'archivistica novecentesca, approfondiva le implicazioni insite in quel concetto, arrivando a concludere che gli archivi, al contrario di biblioteche, musei e pinacoteche, dovevano essere considerati non come «universalità volontarie costituite per fini scientifici», bensì come «universalità necessarie, con fini generali»: e ciò in quanto le singole unità che compongono un complesso archivistico risultano originariamente connesse fra loro da un vincolo di destinazione comune, che deriva dall'essere state prodotte per il conseguimento dei fini o l'esercizio delle funzioni di un ente o di un individuo. Pertanto gli archivi non potevano in alcun modo venire assimilati a raccolte di manoscritti o di autografi, ciascuno dei quali valutabile singolarmente, ma al contrario dovevano essere tutelati nella loro integrità.

Una volta chiarito questo assunto di base, Cencetti passava ad evidenziarne le conseguenze sul piano giuridico, individuando i tre principi basilari su cui avrebbe dovuto fondarsi la tutela dei patrimoni documentari privati giudicati di interesse per la cultura nazionale. Vale la pena di riportarli qui per esteso:

«a) riconoscimento dell'interesse sociale alla conservazione del patrimonio archivistico nazionale, che si attuerebbe vietando la distruzione anche parziale degli ar-

chivi privati riconosciuti meritevoli di studio e circondando con opportune cautele gli scarti che si credesse dover permettere;

b) perpetuazione del vincolo unitario, che potrebbe effettuarsi da un lato sottraendo l'archivio all'actio comuni dividendo, dall'altro vietando la divisione volontaria e l'alienazione delle singole carte, rimanendo lecita quella dell'intero corpus, purchè si osservino determinate forme di pubblicità;

c) elevazione ad interesse legittimo dell'interesse puro e semplice degli studiosi a consultare carte di archivi privati, obbligando i loro possessori a non negarne lo studio se non per giustificati motivi».

I tempi apparivano insomma ormai maturi perché questa consistente messe di acquisizioni giuridiche e concettuali venisse tradotta in norme positive. E infatti la legge archivistica del 22 dicembre 1939 n. 2006, entrata in vigore pochi mesi dopo l'approvazione di un altro fondamentale testo normativo in materia di beni culturali, la L. 1089 per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, conteneva un primo gruppo organico di norme miranti a disciplinare la conservazione degli archivi degli enti pubblici non statali e a tutelare gli archivi privati di interesse particolarmente importante. Nel contempo venivano istituiti organi periferici specifici, le Soprintendenze archivistiche, col compito di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni.

Tuttavia la lentezza con cui si era pervenuti a quel risultato pesò notevolmente sull'attività amministrativa dei decenni successivi. In modo particolare, da essa era conseguito che le funzioni di conservazione del patrimonio archivistico statale e di tutela di quello non statale, diversamente da quanto era avvenuto nel settore delle antichità e belle arti, risultassero ripartite fin dall'origine fra due uffici distinti,

Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche, tra loro sciolti da ogni vincolo di subordinazione. Ma le Soprintendenze archivistiche, impossibilitate ad entrare in funzione subito dopo l'entrata in vigore della legge del 1939 a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, e quindi di fatto attive soltanto a partire dal dopoguerra, faticarono a lungo prima di riuscire a ricavarsi un proprio autonomo spazio d'azione, avendo a disposizione personale estremamente ridotto e dovendo in molti casi adattarsi a condividere le stesse sedi coi più antichi e prestigiosi Archivi di Stato, con cui spesso avevano in comune anche la persona del direttore. Per quanto il D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 avesse ridimensionato le troppo ampie circoscrizioni territoriali delle soprintendenze di più antica istituzione (la legge del 1939 ne prevedeva soltanto nove), disponendo l'istituzione di una soprintendenza archivistica in ogni capoluogo di regione, resta pur sempre il fatto che anche tale scelta non appariva la più adatta a garantire il migliore esercizio dell'attività di tutela, soprattutto là dove i territori regionali risultavano particolarmente estesi. Sarebbe stato molto meglio evitare una così rigida corrispondenza coi riparti politico-amministrativi, e definire in modo flessibile, come si era sempre fatto presso il Ministero della Pubblica Istruzione, i comparti territoriali di competenza di ciascuna soprintendenza. Né tale situazione, nonostante le ripetute riorganizzazioni ministeriali, risulta ancora sanata. Attualmente, e tanto per fare un solo esempio, di contro alle tre soprintendenze attive sia nel settore dei beni architettonici e paesaggistici che in quello dei beni storici, artistici e etnoantropologici, continua ad operare in Emilia-Romagna una sola soprintendenza archivistica.

E ancora va sottolineato che i poteri dei soprintendenti archivistici, così come individuati dalla

legge del 1939 e poi meglio precisati dal D.P.R. del 1963, pur prevedendo la possibilità di procedere autonomamente all'apposizione del vincolo, risultavano assai più limitati rispetto a quelli attribuiti ai soprintendenti ai beni artistici, architettonici e archeologici, particolarmente in merito agli aspetti tecnico scientifici e all'apparato sanzionatorio. Soltanto dopo l'entrata in vigore del *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, che di fatto ha assimilato i soprintendenti archivistici agli altri soprintendenti di settore, dotandoli dei poteri ad essi attribuiti fin dalla L. 1089 del 1939, le soprintendenze archivistiche hanno acquisito la possibilità di esercitare la tutela in modo più attivo, penetrante e scientificamente motivato di quanto non fosse avvenuto nel passato.

NOTE

1 La conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 dicembre 1974 n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvenne con la L. 29 gennaio 1975, n. 5. Ai sensi di tale provvedimento normativo, in materia di archivi il Ministero dell'Interno manteneva soltanto le attribuzioni relative agli atti considerati eccezione alla consultabilità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409: tali attribuzioni sono poi state modificate dalla normativa successiva, fino alle recenti disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (artt. 123 e 125).

2 Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3 Ossia Francesco Bonaini, direttore dell'Archivio centrale di Firenze, Tommaso Gar, direttore dell'Archivio di Venezia, Francesco Trinchera, capo del Grande archivio di Napoli, Luigi Osio, direttore dell'Archivio governativo di Milano e Amadio Ronchini, direttore dell'Archivio di Parma. Bonaini e Ronchini, tuttavia, non poterono partecipare ai lavori della Commissione per motivi di salute; la relazione conclusiva venne quindi redatta da Cesare Guasti, collaboratore di Bonaini presso l'Archivio centrale di Firenze. Va sottolineato che anche

il presidente Luigi Cibrario non era inesperto dei temi trattati, essendo cultore di storia medioevale piemontese

4 Su questa vicenda è fondamentale l'ampio saggio di A. D'ADDARIO, *La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", 1975, pp. 11- 115.

5 Il testo è oggi consultabile anche on-line dal sito della Direzione generale per gli archivi, indirizzo: www.archivi.beniculturali.it/Biblioteca/indicestudi.html.

6 Va segnalato che le 'soprintendenze degli archivi di Stato' operanti nella seconda metà dell'Ottocento non erano per nulla assimilabili alle attuali: esse infatti, istituite con R.D. 26 marzo 1874, n. 1861, erano gli organi periferici in cui venne inizialmente articolata l'amministrazione archivistica, che avrebbe dovuto operare in forme largamente decentrate. Il soprintendente (di fatto il direttore dell'Archivio di Stato considerato di maggior prestigio) aveva competenze assai ampie, sia in materia tecnico-scientifica che di gestione del personale, ma il suo compito principale non era certo l'esercizio della tutela sugli archivi non statali, bensì il coordinamento dell'attività degli Archivi di Stato presenti nel territorio della sua circoscrizione. Quest'organizzazione su basi decentrate, fortemente voluta dai membri della Commissione Cibrario, risultò tuttavia poco compatibile con l'ordinamento accentrato del Ministero dell'Interno: col R.D. 31 dicembre 1891 n. 745 le soprintendenze degli archivi vennero soppresse (E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*, Bologna, Patron, 1980, p. 93).

7 F. PIZZARONI, *La diffusione della circolare Astengo attraverso la raccolta degli inventari degli archivi italiani presso l'Archivio centrale dello Stato (1858-1997)*, in Ministero per i Beni Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, *Labirinti di carta. L'archivio comunale. Organizzazione della documentazione a cento anni dalla circolare Astengo*, Roma, 2001, p. 32.

8 F. PIZZARONI, *op. cit.*, p. 33.

9 Per esse, si rimanda a E. LODOLINI, *op. cit.*, pp. 208-210.

10 «Ad altre [dispersioni di materiale documentario] vorrebbe la Commissione provvedere, ma si trova *impotente*» (il corsivo è mio).

11 R.D. 27 maggio 1875, n. 2552, art. 23: «I soprintendenti vigilano e fanno vigilare dai direttori perché nel territorio della propria giurisdizione, ponendosi in vendita

documenti storici, carte antiche, o atti di pubbliche amministrazioni, siano denunziati gli abusi, rivendicate le carte pubbliche, acquistati per conto del Governo i documenti che interessano la storia o l'amministrazione».

12 Significativa anche la testimonianza, risalente al 1934, di Pietro Fedele: «Parecchi archivi privati sono stati scomposti nella loro unità originaria e sparpagliati qua e là secondo le opportunità e le richieste del mercato, oppure ceduti in blocco ad antiquari i quali non potevano tener conto degli interessi culturali della Nazione a svantaggio dei loro profitti. Altri casi più riprovevoli sono stati quelli in cui intere collezioni archivistiche sono state distrutte o danneggiate irreparabilmente per la trascuratezza dei proprietari che le hanno dimenticate nelle soffitte o nelle cantine, o se ne sono sbarazzati come di carta da macero. E spesso si sono trovati presso cartiere, tabaccai, venditori, frammenti di codici e documenti di insigne valore» (P. FEDELE, *Sugli archivi privati*, in "Rassegna storica del Risorgimento", anno XXI, settembre-ottobre 1934, p.1172).

13 E. MORI, *L'Archivio Capitolino e l'acquisizione di archivi familiari: analisi di un percorso*, in Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, *Il futuro della memoria. Atti del convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone, Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, 1997, vol. II, pp. 769-770.

14 F. MORANDINI, *A proposito delle sovrintendenze archivistiche*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", 1975, pp.386-387.

15 P. FEDELE, *op. cit.*, pp. 1172.

16 E. LODOLINI, *Archivi privati, archivi personali, archivi familiari, ieri e oggi*, in Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, *Il futuro della memoria...*, cit., pp. 52-53.

17 Il testo dell'ordine del giorno è stato pubblicato in P. FEDELE, *op. cit.*, pp. 1174-1175. Il corsivo è mio.

18 *Ibid.*, p. 1175.

19 A. SALADINO, *Un singolare intervento della Magistratura italiana per la tutela di un archivio privato*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XVI (settembre-dicembre 1956), pp. 349-356.

20 G. CENCETTI, *Sull'archivio come "universitas rerum"*, in "Archivi", anno IV (1937), pp. 7-13.

L'ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

L'Archivio di Stato di Bologna fu istituito nell'ottobre del 1874 su sollecitazione degli ambienti culturali cittadini, che trovava corrispondenza in analoghe istanze sorte in quel periodo in altre città italiane, e con una duplice finalità: raccogliere in un unico luogo i nuclei documentari disseminati sul territorio urbano, e consentire lo studio e la valorizzazione di quel notevole patrimonio storico, fino a quel momento inesplorato o consultato solo raramente. I decenni postunitari furono a Bologna, più che altrove, densi di discussioni su questi temi, che orbitavano intorno alla rinnovata esigenza di approfondire le ricerche di storia patria seguita al conseguimento dell'Unità. Non a caso tali dibattiti ruotavano attorno alla Deputazione romagnola di storia patria, che annoverava soci come Giosuè Carducci, Giovanni Gozzadini, Luigi Frati. I protagonisti del dibattito specificamente archivistico, sul trattamento cioè dei fondi da riunificare, furono Francesco Bonaini, soprintendente generale degli archivi toscani, Luciano Scarabelli, letterato ed erudito piacentino, e Carlo Malagola, funzionario e poi direttore del neonato Archivio di Stato. A Bonaini si deve la prima ricognizione completa degli archivi prodotti a Bologna nel periodo medievale e moderno e fino alle soglie del 1861, nonché un progetto preliminare per la loro sistemazione organica nel nuovo istituto di conservazione; all'opera di Malagola va ricondotto l'ordinamento che la documentazione effettivamente assunse una volta riunita nell'Archivio di Stato, per la cui sede furono scelti i locali dell'antico Ospedale della Morte, contigui alla Biblioteca dell'Archiginnasio.

Nel 1877 cominciarono a confluire nelle sale del nuovo Archivio i più importanti nuclei di documenti, testimonianze di una radicata, anzi originaria vocazione con-

servativa delle istituzioni e dei ceti dirigenti bolognesi. Da Palazzo Re Enzo arrivava la medievale Camera degli Atti, in anni più recenti detta Archivio Pubblico, in cui si conservava l'insieme dei documenti prodotti dagli organi di governo del periodo comunale e la documentazione notarile dell'Ufficio dei Memoriali e dell'Ufficio del Registro; dal palazzo Comunale venivano trasportati gli archivi governativi più rilevanti del periodo pontificio e napoleonico. La documentazione giudiziaria, ricchissima per il periodo medievale e moderno, tanto da essere definita nel 1803 'Grande Archivio degli atti civili e criminali', giungeva dai locali dell'Ospedale degli Esposti; ultimo nucleo di grande consistenza, antichità e prestigio, arrivava dal vicinissimo convento dei Celestini il complesso degli archivi delle corporazioni religiose soppresse in età napoleonica, comunemente detto 'Demaniale'. Questo ingente cumulo di carte e pergamene assumeva, sotto le mani di Carlo Malagola, una fisionomia scandita da rigide partizioni cronologiche, che volevano esprimere, prevedibilmente non sempre riuscendovi, le fasi successive della storia istituzionale cittadina.

I locali dell'Ospedale della Morte erano però più adatti all'esposizione e alla celebrazione delle 'memorie di storia patria' che non alla loro adeguata conservazione e comunicazione al pubblico, o alla predisposizione di strumenti di corredo, di cui gli studiosi sentivano sempre più l'esigenza per le loro ricerche e per la valorizzazione delle fonti bolognesi. Ai primi del Novecento già si discutevano questi problemi collegati alla sede dell'Archivio di Stato, ma il contributo decisivo venne dagli sviluppi teorici dell'archivistica negli anni Trenta e Quaranta del secolo. Nel 1940 iniziava il trasferimento dell'Archivio nella sede monumentale che ora occupa, l'ex conven-

to dei Celestini, nel quale i vasti depositi, allestiti con ristrutturazioni interne, erano destinati ad accogliere tutta la documentazione ritenuta meritevole di essere tramandata, compresa quella postunitaria in precedenza emarginata e pressoché condannata alla dispersione, con un decisivo ampliamento dei criteri di rilevanza storica prima riservati alle serie più antiche e dotate di valori simbolici. Nella nuova sede l'Archivio di Stato perdeva gli iniziali connotati museali, per acquisire quelli primari di contenitore di fondi ordinati e disponibili per la comunità culturale. La nuova vocazione dell'istituto archivistico era piuttosto quella di conservare nelle migliori condizioni possibili il maggior numero di documenti, mentre continuavano ad affluire i versamenti che riguardavano gli archivi degli uffici postunitari, degli ospedali bolognesi, dei catasti, delle più importanti famiglie nobili cittadine. Cresceva intanto, allineandosi agli sviluppi delle dottrine archivistiche, il ruolo degli strumenti di corredo, inventari in primo luogo, e quello degli archivisti, guide necessarie lungo percorsi di ricerca spesso complessi e labirintici. L'apprezzamento crescente della dottrina conservativa per gli strumenti di corredo si è sostanziato anche in grandi iniziative dell'amministrazione archivistica statale come la *Guida generale degli Archivi di Stato*, la cui pubblicazione inizia nel 1981. Prima e dopo quell'anno, l'inventariazione dei documenti bolognesi è proseguita sempre più analitica, e si può dire che oggi l'intero patrimonio documentario è accessibile, sia per la consultazione quotidiana da parte degli studiosi in sala di studio sia per quella a distanza degli utenti che possono esplorare la banca dati sul sito Internet dell'istituto. Attualmente, l'Archivio di Stato ospita circa 30 chilometri di scaffalatura, su cui si allinea documentazione che va dal 922 d.C. agli ultimi decenni del Novecento. Istituto conservativo per eccellenza, dedicato a quel particolare bene culturale che sono i fondi archivistici, l'Archivio conserva anche tracce e testimonianze su

momenti singoli della storia dell'idea di tutela. Nelle raccolte di leggi e decreti relative all'età napoleonica e della Restaurazione, è conservato in copia originale il celebre *Editto sopra le antichità e gli scavi* del 7 aprile 1820, a firma del cardinale Bartolomeo Pacca, che segna una svolta nella politica governativa pontificia sulla tutela dei beni culturali. A seguito di questo editto, furono istituite in ogni provincia dello stato *Commissioni ausiliarie antichità e belle arti* così chiamate perché avevano funzioni ausiliarie rispetto all'analoga commissione romana. La *Commissione* bolognese fu completamente rinnovata nel 1835, sotto la direzione del marchese Virgilio Davia, e funzionò fino al 1860. Doveva essere composta di membri scelti tra gli appartenenti all'Accademia di Belle Arti, e tra le sue competenze specifiche vi era l'accertamento e la sorveglianza degli oggetti artistici conservati in luoghi pubblici e privati, laici ed ecclesiastici, nonché degli oggetti ritrovati negli scavi, e il sovrintendere sul loro restauro o la loro eventuale alienazione. La documentazione relativa all'attività della *Commissione ausiliaria antichità e belle arti* della legazione di Bologna che si conserva in Archivio di Stato va dal 1835 al 1860. Dopo l'unificazione nazionale, com'è noto, le competenze in materia di beni culturali vennero distribuite tra vari dicasteri, in modo particolare gli Archivi di Stato furono attribuiti al Ministero dell'Interno, mentre i beni artistici, architettonici, archeologici divennero competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto l'unica documentazione relativa ad attività di tutela che si conserva in Archivio di Stato a partire dal 1861 è quella degli Atti della Direzione, che riguarda l'acquisizione, attraverso versamenti, acquisti, depositi e donazioni, dei fondi che attualmente compongono il patrimonio documentario dell'istituto.



UN PERCORSO ACCIDENTATO. IL MATERIALE LIBRARIO E LE PRIME LEGGI DI TUTELA

Luca Bellingeri

Direttore della Biblioteca Estense Universitaria di Modena

Parlare della legge Rosadi in riferimento al materiale librario significa inevitabilmente ricostruire sia pur per sommi capi le complesse e non sempre lineari vicende che portarono anche questa particolare categoria di 'beni' ad essere finalmente soggetta alle disposizioni dello Stato unitario in materia di tutela.

Come spesso accadrà anche in seguito con altre disposizioni normative¹, 'l'ingresso' del materiale bibliografico nella legislazione di settore risultò infatti particolarmente tortuoso e travagliato e la stessa legge del 1909, che pure ha il merito di aver per la prima volta affrontato in modo organico la questione, finì con il fornire, come vedremo, solo una prima e parziale risposta al problema.

È noto come, dopo il primo disegno di legge in materia, deliberato fin dal maggio 1868 da una Commissione speciale del Consiglio di Stato, fra il 1872 (proposta Correnti) ed il 1898 (proposta Gallo) si siano succeduti ben dieci tentativi di giungere ad una disciplina giuridica della tutela del patrimonio artistico², regolarmente naufragati di fronte alla strenua ed intransigente opposizione di una parte considerevole del nostro Parlamento, convinta di dover salvaguardare il Paese da una norma che avrebbe finito con il minare uno dei principi essenziali della moderna società liberale, il diritto di proprietà.

Sarà solo con la L. 12 giugno 1902, n.185³, la cosiddetta Legge Nasi dal nome del ministro proponente, anche se il testo nasceva da una proposta avanzata nel dicembre 1900 dal suo predecessore Nicolò Gallo, che l'Italia avrà dunque, oltre qua-

ranta anni dopo la sua unificazione, la prima legge nazionale di tutela, sancendo però allo stesso tempo una sorta di 'diversità' del materiale bibliografico, trattato in modo difforme rispetto agli altri beni tutelati, ospite incomodo in una norma concepita per altro genere di oggetti.

Per la verità nella originaria formulazione del disegno di legge il patrimonio librario non era proprio stato previsto. Sarà solo il contro-progetto predisposto nel maggio del 1901 dall'Ufficio del Senato⁴ ad includere infatti tali oggetti fra quelli soggetti alle disposizioni della legge, anche se con modi e criteri del tutto particolari. Assente dalla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 1 («Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte»), la categoria del materiale bibliografico viene infatti 'recuperata' solo in uno degli ultimi articoli del testo normativo, il 32, prevedendo che talune disposizioni della legge (in particolare gli articoli 2, 3, 25 e 27, relativi al regime di alienazione e 23, 2° co., e 31, sul catalogo degli oggetti) siano applicabili anche a «codici, antichi manoscritti, incunabuli, stampe ed incisioni rare di pregio», oltre che alle collezioni numismatiche, purché di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, degli enti ecclesiastici o di ogni altro ente legalmente riconosciuto. Nel caso in cui questi stessi oggetti appartengano invece a privati, potranno essere soggetti alla disciplina in materia solo quelli «di notorio gran pregio», e «che abbiano valore *esclusivamente*⁵ storico od artistico», a conferma della particolare ottica con cui la legge considera questo genere di beni, il cui rilievo discende esclusivamente dal loro carattere di manufatto artistico, per di più di minore importanza rispetto agli altri oggetti d'arte.

◆ Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Sala di Lettura, 1890-1900 (BEU-MO)



◆ Sala riservata, 1890-1900 (BEU-MO)

Scarsa sensibilità culturale? Limitata attenzione per il materiale librario? Ignoranza dell'immenso patrimonio documentario conservato nel nostro Paese? Timore di urtare la suscettibilità di soggetti pubblici e privati proprietari di rilevanti raccolte e biblioteche? Probabilmente alla base delle scelte operate dal legislatore potremmo rinvenire tutte queste motivazioni, ma ciò che più di ogni altra cosa agiva, allora come oggi, sui parlamentari era soprattutto il costante, e mai del tutto superato, disinteresse dello Stato italiano per il mondo dei libri e delle biblioteche⁶, relegati, nella migliore delle ipotesi come in questo caso, in posizione ancillare rispetto alle 'belle arti'.

Eppure non sempre era stato così! La prima norma nazionale costituiva in realtà un significativo e vistoso passo indietro rispetto a quanto era stato previsto in molti degli stati pre-unitari, che a questo particolare settore avevano in più occasioni dedicato una specifica legislazione, sapendo soprattutto cogliere la specificità 'culturale' di questa particolare categoria di beni, meritevole di tutela per motivi affatto diversi da quelli individuati nella Legge Nasi.

Bastino tre esempi fra tutti.

Milano, ottobre 1804. Il vice presidente della Repubblica italiana decreta il divieto di «estrarre dal territorio della Repubblica le pitture ed altre opere di belle arti... come pure i codici, manoscritti, ed altri simili monumenti» che presentano particolari caratteristiche di «celebrità, rarità, antichità o altrimenti». Competente a rilasciare l'autorizzazione all'esportazione il Ministro dell'interno, sentito «secondo la natura delle cose... alcuno dei direttori delle biblioteche nazionali».

Venezia, febbraio 1819. L'imperatore dispone che «resta d'ora in avanti proibita in tutta l'estensione della Monarchia l'estrazione all'Estero di quadri, statue... incisioni, manoscritti rari, codici e *prime edizioni*, e in generale di quegli oggetti d'arte e *letteratura* che contribuiscono al decoro ed all'ornamento dello Stato». Anche in questo caso «il decidere se l'uno o l'altro oggetto d'arte e letteratura sia da considerarsi compreso nella proibizione appartiene ai governi, sentito il parere di quella... direzione delle biblioteche alle cui ispezioni appartiene la Provincia rispettiva».

Roma, marzo 1819 (peraltro riprendendo quanto già disposto con un Bando del 1704). Il Cardinale Pacca, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, un anno prima di dedicarsi a scavi e conservazione dei monumenti emana un editto *Sopra le scritture e i libri manoscritti*, affinché «non vadano a perire que'documenti, che aver possono relazione al Principato, o *servire ad illustrare la sagra e profana erudizione* in una Città, che ne è il centro, onde... non permettere che all'ingiurie del tempo... vi si aggiunga la non curanza degli uomini a disperderle, *non senza danno delle lettere*». Dispone pertanto che «niuna persona di qualsivoglia grado, condizione, sesso e qualità ancorché ecclesiastica ardisca di vendere, benché vero o presunto padrone, o di comprare... qualunque sorte di libri manoscritti... tanto intieri, quanto divisi, rotti o sciolti», senza la preventiva autorizzazione del Prefetto degli Archivi segreti del Vaticano, nonché, per «la stessa ragione di comune utilità», che le stesse disposizioni e relative pene si applichino anche «contro que' nemici del pubblico bene, che derubano non solo manoscritti nelle pubbliche Biblioteche, ma *libri stampati* o che ne lacerano, strappano, e portano



◆ Sala riservata, 1890-1900 (BEU-MO)

via fogli, o carte incise in rame, o colorate, con rovina dell'opera intera, spesso rara e costosissima, che si rende inutile»⁷.

Da questo punto di vista nemmeno la nuova legge di tutela, promulgata dopo un percorso parlamentare relativamente breve nel giugno 1909⁸, la Rava-Rosadi, saprà cogliere appieno le esigenze e le peculiarità del patrimonio librario, anche se certamente avrà il merito di ricomprendere per la prima volta e a pieno titolo questa categoria di beni nel novero degli oggetti meritevoli di tutela. Riprendendo quasi testualmente quanto prescritto dall'art. 32 della Legge Nasi, ma modificandone sensibilmente il senso, il nuovo testo normativo prescrive infatti che «Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico... Tra le cose immobili *sono pure compresi* i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio» (art.1).

Se dunque l'elenco dei beni tutelati ricalca fedelmente quello già previsto dalla norma precedente, restringendo il campo ai soli "cimeli" bibliografici, per la prima volta al patrimonio librario viene riconosciuta a pieno titolo l'appartenenza al più vasto mondo delle cose di interesse storico artistico meritevoli di una speciale salvaguardia da parte dello Stato, ancorché attraverso una curiosa declaratoria (sono pure compresi), che a decenni di distanza troveremo nuovamente impiegata in materia di biblioteche⁹ e che porterà qualcuno a definirle «pigionanti di turno a cui i padroni di casa estendono alcuni dei loro diritti»¹⁰.

Al di là della forma adottata, la previsione dell'art.1 della legge Rosadi consente, tuttavia, di ricomprendere a partire da questo momento ed a

pieno titolo anche il materiale librario fra i beni soggetti a tutela, permettendo, per di più, anche delle interessanti 'fughe in avanti', come quella, ad esempio, realizzata dal legislatore nel momento di regolamentare l'applicazione della legge.

Un intero Capo, il V, del Titolo I del *Regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n.364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti* (e ancora una volta la sensazione di trovarsi 'ospiti' in casa altrui viene confermata dal titolo adottato), emanato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, è infatti dedicato a «Disposizioni particolari ai codici manoscritti ecc.» ed in particolare alla individuazione dei beni a cui si applicano le disposizioni contenute nell'intero regolamento (art.128). Ebbene, discostandosi significativamente dalla prescrizione legislativa, la norma regolamentare da un lato estende l'applicabilità delle prescrizioni alla più ampia categoria delle 'stampe', includendovi non solo incunaboli e incisioni rare, così come previsto dall'art.1 della legge, ma anche «*edizioni di stampatori celebri, libri rari*», secondo un criterio molto più ampio di quanto non fosse avvenuto in passato e suscettibile di possibili ulteriori espansioni legate al concetto stesso di rarità bibliografica, dall'altro mostra un approccio a questa particolare categoria di beni del tutto diverso da quello sotteso alla legge, individuando il valore di questi oggetti in aspetti non necessariamente legati al loro valore 'storico artistico'.

Le norme andranno perciò applicate non solo ai manoscritti «notevoli per antichità», ma anche a quelli notevoli «per la materia scriptoria, o per la qualità del contenuto sia esterno (particolare pregio paleografico, *autografi di personaggi illustri, ecc.*) sia interno (*valore storico, diplomatico,*

letterario, scientifico, artistico del testo, ecc.) per le ornamentazioni tanto esterne (antiche legature, ecc.), quanto interne (miniature e in genere ornamentazioni grafiche)», legando il pregio di tali oggetti (e quindi la loro essenza di beni tutelabili) ad aspetti, quale il loro valore scientifico o letterario o la natura di autografo, molto lontani dalla tradizionale visione del codice come oggetto d'arte e molto prossimi a ciò che nella più recente legislazione in materia informerà il concetto di 'bene librario'.

Una simile apertura concettuale non troverà immediata applicazione nella successiva legislazione. Solo pochi anni dopo, istituendo le soprintendenze bibliografiche, anch'esse peraltro frutto del nuovo impianto dato al settore dalla legge Rosadi, il R.D.L. 2 ottobre 1919, n. 2074, ribadirà che ad esse spetta «la tutela dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli e delle stampe e incisioni rare e di pregio», restringendo nuovamente l'ambito di intervento a quanto previsto dal testo di legge e se per poter estendere normativamente l'ambito della tutela ad autografi, carteggi, documenti notevoli, libri rari e di pregio occorrerà attendere la successiva legge del 1939¹¹, il concetto di 'bene librario', inteso come raccolta libraria costituente testimonianza di rilevanza storico-culturale di eccezionale interesse (quali sono ad esempio le cosiddette 'biblioteche d'autore', formate da intellettuali dello scorso secolo e meritevoli di tutela al di là del valore dei singoli documenti in esse conservati) troverà accoglienza nel nostro ordinamento solo con l'emanazione del *Testo Unico* del 1999¹², quasi un secolo dopo i primi timidi e contrastanti accenni di interesse per questo settore. Il cammino però era stato avviato e sia pur fra molte difficoltà non si sarebbe più interrotto.

NOTE

1 Si veda in proposito G. CHIARANTE, *Introduzione alla lettura del Testo Unico*, in *Testo Unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali*, Roma: Istituto di studi, ricerche, formazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 2000 (Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli; 9, 1-2/2000), p. 12-13.

2 A. EMILIANI, *Musei e museologia*, in *Storia d'Italia. Documenti*, 5, Torino: Einaudi, 1973, p. 1615-1655.

3 Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 27 giugno 1902, n. 149

4 *Relazione e progetto dell'Ufficio centrale*, in SENATO DEL REGNO, *Atti parlamentari. Documenti*, Legislatura 21, I Sessione 1900-1902, Roma: Tipografia del Senato, 1902, n. 30 e 30-A.

5 In questa come nelle successive citazioni l'uso del corsivo è di chi scrive.

6 A questo proposito e a puro titolo di esempio si veda quanto, proprio in quegli anni, scriveva su un piano più generale G. BIAGI, *Per una legge sulle biblioteche*, «Nuova Antologia», 41(1906), p.207-216: «di biblioteche e di libri lo Stato italiano non ha mai voluto occuparsi, e le rarissime volte che vi attese lo fece tiratovi per i capelli e di mala voglia» (p.211).

7 Tutte le citazioni dai provvedimenti pre-unitari sono tratte da A. EMILIANI, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, 1571-1860*, Bologna: Edizioni Alfa, 1978.

8 Legge 20 giugno 1909, n.364, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 28 giugno 1909, n.150.

9 Mi riferisco all'art.30 del primo regolamento di organizzazione del neonato Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805), che dovendo indicare gli istituti periferici del Ministero, dopo aver elencato, dalla lettera a) alla lettera e), le diverse tipologie di soprintendenze e gli archivi di Stato, aggiunge «Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali».

10 La definizione, formulata commentando in un'ottica bibliotecaria i risultati raggiunti dalla Commissione Franceschini e la proposta di istituzione di un apposito ministero per i beni culturali, si deve ad Angela Vinay, primo direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, uno dei bibliotecari più intelligenti e sensibili del secolo scorso: A. VINAY, *La Commissione Franceschini e le biblioteche*,

in *I congressi 1965-1975 dell'Associazione italiana biblioteche*, a cura di D. La Gioia, Roma: AIB, 1977, p.87-93, poi in *Angela Vinay e le biblioteche. Scritti e testimonianze*, Roma: ICCU - AIB, 2000, p. 203-211, da cui si cita, in particolare p. 208.

11 L. 1° giugno 1939, n.1089.

12 Art. 2, commi 1, lettere c) ed e), 3 e 5, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*. Un primo riferimento indiretto era però già presente nella Appendice alla L. 30 marzo 1998, n.88, *Norme sulla circolazione dei beni culturali*.

BIBLIOTECA ESTENSE UNIVERSITARIA - MODENA

La Biblioteca Estense, biblioteca dinastica per antonomasia, creata per volere dei signori di Ferrara già sul finire del XIV secolo, rimane ad essi strettamente legata fino al dissolvimento del ducato. Costituita da un numero ragguardevole di miniature e di opere di interesse letterario, storico e artistico fin dall'epoca del Marchese Niccolò III, viene accresciuta in epoca rinascimentale da Leonello, Borso, Ercole e Alfonso, che l'arricchiscono di importantissimi manoscritti e di preziose edizioni a stampa. In seguito alla convenzione faentina, con la quale gli Estensi cedono Ferrara al Pontefice, la biblioteca viene trasferita dal castello di Ferrara a Modena, divenuta la nuova capitale nel 1598.


Nonostante le notevoli perdite subite a causa del trasferimento, già nel Seicento il patrimonio della biblioteca riprende a consolidarsi, grazie a rinnovati acquisti ed incrementi, arricchendosi ulteriormente alla fine del Settecento, grazie agli importanti fondi manoscritti e a stampa provenienti dalle sopresse corporazioni religiose. Fin dalla fine del Seicento la collezione viene inoltre affidata dai Duchi a bibliotecari, scelti fra i maggiori eruditi dell'epoca, realizzando un vero e proprio ordinamento bibliografico ed il primo catalogo. Tra gli altri, celebri, bi-

bliotecari basti ricordare, negli ultimi decenni del Seicento, Giovanni Battista Boccabadati e Benedetto Bacchini e, nel Settecento, Ludovico Antonio Muratori e Girolamo Tiraboschi.

Per iniziativa del Duca Francesco III, nel 1764 la biblioteca viene aperta al pubblico e nel 1772 le si affianca la nuova biblioteca dell'Università.

Acquisita dopo l'Unità dal nuovo governo nazionale, la Biblioteca Estense, trasferita nel 1880 insieme all'Università nella nuova sede del Palazzo dei Musei, grazie al profondo legame che la unisce alla città di Modena ed al suo ambiente culturale, inizia ad arricchirsi di numerose e significative raccolte private, creando una consuetudine tramandata fino ai giorni nostri, mentre grazie alla normativa sul deposito legale, che le consente di ricevere per legge tutto quanto stampato sul territorio della Provincia, incrementa le raccolte di carattere 'locale' e 'minore'.

Unificatisi di fatto fin dal trasferimento nella nuova sede, i due istituti verranno fusi solo nel 1995, dando vita a quella che oggi è la Biblioteca Estense Universitaria.



«FAR CONOSCERE L'ITALIA AGLI ITALIANI»

GianMario Maggi

Console del Touring Club Italiano con incarichi speciali della Presidenza
Coordinatore nazionale de 'I Volontari per il Patrimonio Culturale'

«**I**l Touring Club Italiano (TCI), con sede a Milano, costituito l'8 novembre 1894 con la denominazione Touring Club Ciclistico Italiano, ha come scopo lo sviluppo del turismo inteso anche quale mezzo di conoscenza di paesi e culture e di reciproca comprensione e rispetto tra i popoli. In particolare il TCI intende collaborare alla tutela ed all'educazione ad un corretto godimento del patrimonio italiano di storia, d'arte e di natura, che considera nel suo complesso bene insostituibile da trasmettere alle generazioni future. Inoltre il TCI intende svolgere attività di divulgazione della cultura geografica, storica e turistica di altri Paesi. (...) L'Associazione non ha scopo di lucro».

Quello che si è voluto citare è l'articolo 1 dello Statuto del Touring Club Italiano che, nel 1894, cinquantasette appassionati 'velocipedisti' scrissero e nessuno in tutti questi anni pensò mai di modificarlo, vista la sua straordinaria 'modernità'.

Ma proseguendo nella lettura del documento fondativo del nostro Sodalizio, si incontrano frasi ed impegni la cui attualità è sorprendente, come quando si dice che tra i compiti principali del Touring c'è quello di adoperarsi per «far conoscere l'Italia agli italiani».

Ed è ancora così.

I mezzi sono stati i più diversi e, scorrendo alcuni esempi, si può ripercorrere la nostra storia.

Il Touring, proprio per permettere di conoscere l'Italia, si inventò, producendola e installandola,

◆ La sede del T.C.I. a Milano, in Corso Italia, 10. Fu costruita nel 1914/15 su progetto, offerto a titolo gratuito, dell'ingegnere Achille Binda. La costruzione fu finanziata da una sottoscrizione dei soci (T.C.I.)

la segnaletica stradale che aiutò i primi ciclisti, e poi i primi avventurosi automobilisti, a percorrere in lungo ed in largo lo stivale. Certo le strade erano una nuvola di polvere (l'asfalto venne molto dopo), ma il Touring collaborò progettando la prima autostrada italiana: la Milano-Como.

La prima organizzazione turistica nazionale aveva preso avvio e la segnaletica, stradale e turistica era pronta per facilitare gli appassionati.

L'Unità d'Italia si era da poco formata, bisognava conoscerla questa nuova nazione e con essa anche gli italiani che, in modo completamente diverso regione per regione, la stavano costruendo.

Ho avuto la possibilità, quasi casualmente, di consultare alcuni dei primi registri dei soci, enormi libroni, rigorosamente scritti a mano e in bella calligrafia, dove a fianco dei nomi era, con altrettanta precisione, registrata la professione.

Mi incuriosì il fatto che moltissimi soci erano farmacisti.

Scartata l'ipotesi che i nostri soci fossero di salute cagionevole ed avessero bisogno di sapere dove trovare pillole e pozioni, ho scoperto che, a quell'epoca, erano i farmacisti a fornire...la benzina, considerata al pari di un preparato chimico.

Ecco perché i nostri soci-viaggiatori con le prime automobili avevano bisogno dell'indirizzo di altri soci che potessero, strada facendo, rifornirli.

Ovviamente i moderni distributori sono venuti molto dopo.

L'Associazione aveva, prima di ogni altra cosa, il compito di mettere a disposizione di tutti i soci l'esperienza di ognuno, la sua passione, la sua competenza, la sua ospitalità.

Ricordiamo che eravamo all'inizio del Novecento. E così, con lo scambio dei vari recapiti che il Touring forniva, si poteva, rigorosamente per lettera,

corrispondere con chi, in altre parti d'Italia, poteva assicurare il rifornimento di benzina, l'ospitalità in una locanda; aiutare in un trasferimento o a trovare un'osteria dove mangiare; dare indicazioni sul paesaggio e le bellezze dei luoghi a lui familiari.

Le agenzie di viaggio non erano state neppure pensate.

Ma ovviamente il TCI si specializzò nella toponomastica con gli ancor oggi apprezzati atlanti stradali, con le guide, famosissime ed insostituibili le *Guide Rosse* divenute anche strumento di lavoro per moltissimi degli operatori dell'attuale Ministero dei Beni Culturali. Ed è proprio attraverso quei volumi, il materiale documentario raccolto, gli scambi tra gli appassionati studiosi, il materiale fotografico raccolto per documentare lo stato delle varie opere d'arte, monumenti, palazzi, paesaggi, che si sono intrecciate le storie delle nascenti Soprintendenze e del giovane Touring Club Italiano. Pochi sanno ad esempio, che fu al Touring dove si inventò un simpatico, forse il primo, mezzo di promozione turistica.

La grande quantità di fotografie – era il periodo della diffusione di massa della macchina fotografica – che i soci inviavano al Touring per documentare i loro viaggi, i loro paesi, le bellezze del loro territorio, fece nascere l'idea di far diventare quel materiale uno strumento per diffondere la conoscenza del nostro Paese. Si diede vita così alla cartolina postale illustrata, per far conoscere anche ad altri quelle belle realtà. Si avviò la collaborazione con tipografie artigianali e, in pochissimo tempo, città e paesi si dotarono delle cartoline che visitatori e cittadini iniziarono a spedire ad amici e parenti. Il 'bello ed il curioso' del nostro Paese cominciò a circolare.

Una grande quantità di cartoline giunsero anche al Touring che aveva avuto l'idea. Sono tutte con-

servate nell'imponente Centro di Documentazione del nostro Sodalizio.

Il Touring si prodigò e poi, man mano che gli anni passavano e l'Unità del paese diventava realtà, per insegnare cosa si doveva intendere per ospitalità. Nacquero gli Alberghi Touring, che portarono da noi il modo moderno, in sviluppo nell'intera Europa. Partendo dagli alberghi, con l'acqua e, più avanti, anche i servizi igienici nelle camere.

Ma arrivò anche il periodo del turismo di massa. Spettò ancora al Touring dar l'esempio di cosa significava il termine villaggio turistico.

Nacquero così, ed esistono ancora oggi, i Villaggi alle Tremiti, alla Maddalena, a Marina di Camerota dove si avviarono il turismo in mezzo alla natura, le sistemazioni spartane, le tende, i 'gusci', lo sport in mezzo al verde e sul mare, l'animazione intelligente e non rumorosa.

Tutti gli altri vennero dopo... ma lo spirito Touring è stato quasi sempre tradito.

Ma chi erano i «cinquantasette gentiluomini milanesi» che si misero insieme per fondare il Touring Club Ciclistico Italiano?

Erano i figli della borghesia illuminata di quel periodo, erano coloro che, più di altri, respiravano l'aria nuova portata dalle persone, ora diremmo patrioti, che unificarono il nostro Paese.

A distanza di qualche anno, essi capirono ed operarono perché quell'Unità sancita dalle guerre, dai trattati, dal Parlamento diventasse realtà tra la gente. Due nomi fra i tanti: Federico Johnson e Luigi Vittorio Bertarelli che ne furono anche i primi due Presidenti.

Scelsero il viaggio, il turismo, le bellezze naturali, l'arte del nostro paese per contribuire a «... far conoscere l'Italia agli italiani...» e noi ci abbiamo giunto solo... *ed agli stranieri.*

Ora che i soci sono diventati quattrocentomila si prosegue sulla strada dei fondatori nella convinzione che la nostra è e vuol essere sempre di più, un'Associazione autentica, che si avvale costantemente, nei vari rami di attività, di adeguate e necessarie competenze professionali, ma conta anche sull'indispensabile contributo dei soci, molti dei quali (e sempre di più) sono seriamente impegnati in un volontariato che, proprio perché volontario e gratuito, è ispirato a genuini sentimenti di rigore generoso.

Ultimo nato, non certo per importanza, tra le iniziative di Volontariato Touring è "Aperti per

Voi", dove un gran numero di Soci Volontari per il Patrimonio Culturale, offrono un po' del loro tempo libero per tenere aperti ed offrire alla visita di cittadini e turisti, luoghi d'arte e cultura che altrimenti – per la cronica carenza di personale – resterebbero chiusi o aperti con orari ridottissimi. Questo è il Touring Club Italiano che, oggi come allora, mette a disposizione di tutti il proprio lavoro, il suo volontariato, le proprie conoscenze, i suoi preziosissimi, e forse unici, archivi, con lo spirito che dal 1894 si è sì aggiornato, ma non si è mai modificato.

CENTRO DOCUMENTAZIONE DEL TOURING CLUB ITALIANO (CEDOC)

Il Centro Documentazione del Touring Club Italiano (Cedoc) conserva materiale prodotto o acquisito a vario titolo dal T.C.I. a partire dalla sua fondazione, nel 1894. Un materiale eterogeneo e vastissimo, con una ventaglia di temi che vanno ben al di là del semplice turismo: dai problemi delle strade e dei mezzi di trasporto alla divulgazione del patrimonio storico – artistico, il Touring è stato promotore e attore del processo di modernizzazione e di scoperta dell'Italia e degli altri Paesi e il materiale raccolto ne è la testimonianza.

Nel 1977 la Soprintendenza Archivistica Lombarda dichiara le raccolte di interesse storico e le vincola come «prezioso patrimonio documentario del paesaggio e del turismo nazionale e internazionale». Nel 1984 si costituisce il Centro di Documentazione che riunisce l'archivio centrale con biblioteca, fototeca e cartoteca, fin ad allora allocate presso le redazioni. Qualche cifra più nel dettaglio. Oltre a tutte le pubblicazioni T.C.I. edite a partire dal 1895 (guide, carte, libri illustrati, rivi-

ste ecc), il Cedoc custodisce oltre 350.000 stampe di fotografie B/N, dal 1870 ca. agli anni Settanta del Novecento: paesaggi, città, monumenti, turismo, società, tradizioni, lavoro, infrastrutture; una cartoteca di carte e atlanti d'Italia e del mondo di oltre 10.000 esemplari, con una preziosa sezione storica; una biblioteca di 100.000 volumi inerenti temi di geografia, arte, turismo, storia locale, anch'essa impreziosita da una sezione antiquaria con guide turistiche dell'Ottocento; circa un migliaio di disegni e bozzetti originali di alcuni tra i migliori illustratori del primo Novecento; una collezione di *depliant* turistici dagli anni Trenta agli anni Ottanta. Vi sono poi fondi speciali, tra cui segnaliamo in particolare quello dell'Istituto Arti Grafiche di Bergamo, che consta di migliaia di lastre fotografiche sui beni artistici d'Italia, realizzate per una serie di campagne di censimento dirette da Corrado Ricci.

Luciana Senna

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Emilia-Romagna*

*Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia*

Touring Club Italiano

catalogo della mostra

"1909: le prime norme per le antichità e le belle arti"

*Libri, fotografie, documenti provenienti dagli archivi e dalle biblioteche
degli istituti del Ministero, per i Beni e le Attività Culturali, del Touring Club Italiano e di privati
ricordano il dibattito che un secolo fa portò all'approvazione della prima legge per la tutela dei beni
culturali: L. n. 364 del 20 giugno 1909*

a cura di Patrizia Farinelli e Paola Monari

24 settembre – 2 ottobre 2009

*Bologna, Palazzo Dall'Armi-Marescalchi
Via IV Novembre 5*

Archivio di Stato di Bologna

*Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena, Rimini
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Bologna, Ferrara, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini*

Biblioteca Universitaria di Bologna

Università degli Studi di Bologna – Biblioteca Dipartimento Scienze Giuridiche "A. Cicu"

Stefano Pezzoli – Renata Salvarani

ANNO XIV

80.000 Copie

N.4. APRILE 1908

GRATIS AI SOCI




RIVISTA MENSILE DEL

TOVRING

TOVRING CLUB ITALIANO — Via Monte Napoleone 14 — MILANO



FRERA

BICICLETTE 
MOTOCICLETTE 
AUTOMOBILI 

SOC. A. NO. FRERA, MILANO

1909: LE PRIME NORME PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI

Patrizia Farinelli, Paola Monari

PER LA TUTELA DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Libri, fotografie, documenti provenienti da archivi e biblioteche di istituti emiliano romagnoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Centro di Documentazione del Touring Club Italiano e da privati, illustrano, in modo sintetico, il cammino che porta all'approvazione della L. 364 del 20 giugno 1909, prima legge organica di tutela del patrimonio italiano.

I materiali esposti, a partire dall'*Editto* del Cardinale Bartolomeo Pacca del 1820, ripercorrono per suggestioni lo sviluppo della riflessione politico giuridica, l'impegno per la catalogazione, il lavoro degli Uffici Regionali per la Conservazione dei Monumenti, l'affermarsi della fotografia come straordinario strumento di conoscenza e comunicazione dei monumenti e delle opere d'arte.

In una società in profonda trasformazione, la nascita, nel 1894, del Touring Club Ciclistico Italiano raccoglie ed orienta il desiderio delle persone di viaggiare e visitare altri luoghi, grazie all'uso della bicicletta, allo sviluppo delle linee ferroviarie e stradali. Carte, guide, convegni, riviste raggiungono fasce sempre più ampie della popolazione, contribuendo a far crescere la scoperta e la consapevolezza dei beni storico artistici come 'tesoro' nazionale.

L'esposizione, per il tipo di materiale a disposizione, documenta principalmente l'aspetto monumentale, architettonico del patrimonio.

A un secolo di distanza, la riflessione sul conte-

sto che vede la nascita della L. 364 offre un'opportunità per valutare l'evoluzione giuridica e culturale del concetto di tutela insieme ai nuovi temi di sviluppo e valorizzazione.

Si ringraziano, per la disponibilità a fornire testi, documenti, fotografie:

Archivio di Stato di Bologna (AS-BO)

Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB)

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena e Rimini (SPAP-RA)

Soprintendenza per i Beni Storico, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini (SBSAE-BO)

Touring Club Italiano (T.C.I.)

Università degli Studi di Bologna - Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche "A. Cicu" (UniBO)

Stefano Pezzoli – Renata Salvarani

Le ricerche e i testi sono stati curati da Patrizia Farinelli e Paola Monari

Hanno collaborato Leonardo Marinelli, Emanuela Storchi e Massimo Buda.

Si ringraziano i colleghi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (SBAP-BO) che hanno collaborato a vario titolo alla realizzazione dell'iniziativa.

◆ "Rivista mensile del Touring", anno XIV, n.4, aprile 1908 (T.C.I.)

**LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI
NELLA SOCIETÀ IN MOVIMENTO**

- | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1861 | 17 marzo
viene dichiarato il Regno d'Italia che mantiene in vigore lo Statuto Albertino, la Costituzione concessa da Carlo Alberto nel 1848, sino al 1946 | 1882 | Corrado Ricci, ravennate, figlio del fotografo e scenografo Luigi, si laurea in Legge all'Università di Bologna. Direttore delle Gallerie di Modena, Milano, Bergamo, Firenze e Roma, dirigerà, nel 1898, la prima Soprintendenza italiana a Ravenna. Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, dal 1906, sarà tra i promotori della legge per le Antichità e le Belle Arti: la n. 364 del 20 giugno 1909 | 1891 | 19 agosto
un Regio Decreto istituisce gli Uffici Tecnici Regionali per la Conservazione dei Monumenti che sostituiscono le precedenti Commissioni conservatrici e saranno attivi dal 1892 |
| 1863 | a Torino, nasce il Club Alpino Italiano che ha tra le sue finalità l'esplorazione, l'attività editoriale e la raccolta di documentazione | 1883 | a Bologna nasce il 'Vaporino', la prima tranvia extraurbana a vapore, che collega la città con Casalecchio | 1893 | a Milano la circolazione dei velocipedi, proibita fino ad allora, viene autorizzata fuori dalla cerchia dei Navigli e viene imposta una tassa sulla bicicletta |
| 1867 | viene creata presso il Ministero della Pubblica Istruzione la Giunta di Belle Arti che, nel 1881, diventerà Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti con il compito di informare il Ministro sullo stato delle gallerie, dei monumenti e di tutto quello che riguarda le belle arti | 1884 | a Torino, l'"Esposizione Generale" è incentrata sul padiglione dell'elettricità. All'esposizione è legata anche la costruzione del Borgo Medioevale: realizzato da Alfredo d'Andrade come struttura temporanea diventerà permanente | 1889 | 11 aprile
a Bologna diventa legge il primo Piano Regolatore Generale |
| 1870 | Roma è capitale d'Italia | 1884 | a Torino, l'"Esposizione Generale" è incentrata sul padiglione dell'elettricità. All'esposizione è legata anche la costruzione del Borgo Medioevale: realizzato da Alfredo d'Andrade come struttura temporanea diventerà permanente | 1894 | gennaio
La casa editrice Hoepli di Milano pubblica il periodico mensile "Arte italiana decorativa e industriale" diretto da Camillo Boito. Uscirà fino al 1912. |
| 1874 | si costituiscono in tutte le Province del Regno le Commissioni Conservatrici dei Monumenti e delle Opere d'Arte. Nel 1884, saranno unificate in Delegazioni Regionali | 1888 | a Bologna, ai giardini Margherita, ha luogo l'"Esposizione di agricoltura e industria", con sezioni dedicate alla musica e alle belle arti alloggiate sul colle di San Michele in Bosco. Le varie sedi sono collegate tra loro da una tramvia a vapore e da una funicolare | novembre | nasce a Milano durante una riunione all'Albergo degli Angioli l'idea del Touring Club Ciclistico Italiano (T.C.C.I.), fondato ufficialmente il 15 novembre |
| 1877 | 15 luglio
la Legge Coppino sull'istruzione elementare stabilisce l'obbligo della frequenza del primo biennio elementare | 1889 | a Firenze nasce la Società Fotografica Italiana. Fra i fondatori figurano Vittorio Alinari, Carlo Brogi e il senatore Paolo Mantegazza | 1895 | 1 gennaio e giugno
escono a cura del T.C.C.I. il n. 1 della "Rivista Mensile" e la prima <i>Guida-Itinerario dell'Italia e di alcune strade delle regioni limitrofe</i> , redatta da Luigi Vittorio Bertarelli. La pubblicazione della rivista, delle guide e delle carte, distribuite gratuitamente ai soci, si ripeterà annualmente |

- 1897 viene istituita a Ravenna la prima Soprintendenza d'Italia guidata da Corrado Ricci
- all'ingresso della città di Bologna, le guardie daziarie smontano le selle delle biciclette per renderle meno offensive: chi usa la bicicletta è ritenuto un potenziale delinquente
- 1898 viene fondata a Torino, nel corso del 1° Congresso Nazionale di Fotografia, la Società Fotografica Subalpina
- 1899 8 gennaio
Esce il primo numero della "Domenica del Corriere"
- 20 aprile
viene demolito a Milano l'arco di Porta Magenta (oggi piazzale Baracca) assieme ai bastioni compresi tra il Castello Sforzesco e Porta Ticinese
- 1899 11 luglio
Nasce a Torino la Fabbrica Italiana Automobili Torino, che dal 1906 prenderà il nome di FIAT
- 1900 Il Touring Club Ciclistico Italiano si trasforma in Touring Club Italiano. Si affranca dal singolo mezzo di locomozione, e va verso nuovi mezzi, come l'automobile, il treno, la nautica, senza tralasciare l'escursionismo a piedi e il treno; apre alle nuove forme di turismo per il fine ultimo di «far conoscere l'Italia agli italiani»
- 1900 27 gennaio
Cesare Isotta e Vincenzo Frascini aprono una fabbrica automobilistica a Milano
- 30 dicembre
parte l'ultima corsa del tram a cavalli Milano-Monza, sostituito dal tram elettrico della Edison
- 1901 27 aprile
parte da Torino il primo Giro automobilistico d'Italia. Delle 41 automobili che vi partecipano, solo 27 arriveranno al traguardo di Milano 15 giorni dopo
- 1902 a Torino, alla "Mostra internazionale di arti decorative moderne" trionfa l'*Esposizione nazionale di Fotografia Artistica*
- apre l'Archivio fotografico presso le Reali Gallerie degli Uffizi, promosso da Corrado Ricci e incoraggiato dal T.C.I. che pubblica nello stesso anno il volume *Attraverso l'Italia: raccolta di 2000 fotografie di vedute, tesori d'arte e tipi popolari*, con testi di Ottone Brentani
- 12 giugno
esce la Legge 185, nota come Legge Nasi, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. Priva di regolamento, non sarà mai applicata.
- vengono abbattute le mura di Bologna
- 1903 3 giugno
viene fondato l'Automobile Club di Milano da 50 dei proprietari delle 194 vetture registrate in città
- 1904 27 febbraio
viene fondato il Moto Club Milano, da cui nascerà, nel 1911, il Moto Club d'Italia
- 1905 23 gennaio
viene fondato a Torino l'Automobil Club d'Italia (ACI)
- 19 aprile
le ferrovie diventano statali
- 16 luglio
viene approvata la L. n. 411, *Per la conservazione della Pineta di Ravenna*, che riconosce all'antico bosco di pini lo status di monumento nazionale per il suo valore storico e il suo legame con l'arte e la letteratura del luogo
- Alfredo Panzini include nel suo *Dizionario moderno* due neologismi – 'turista' e 'turismo' – con l'aggiunta di un divertente commento: «Neologismi che, per quanto spiacenti, i dizionari dovranno accogliere. È l'inglese, *tourist*, accolta in Francia in *touriste*: voce internazionale adunque e germogliata sul ceppo greco-latino. Qualche purista propose giramondo, viaggiatore alla pedona. Ma chi se ne vale? e poi vi corrisponde?»

- 1906 28 maggio - 11 novembre all'“Esposizione internazionale di Milano” una delle mostre temporanee speciali è dedicata alla fotografia internazionale
- il T.C.I. pubblica la prima *Carta automobilistica d'Italia* in scala 1: 250.000, realizzata in collaborazione con l'Istituto Geografico De Agostini e con la supervisione della Società Geografica Italiana
- 1907 27 giugno la L. n. 386 istituisce in seno al Ministero della Pubblica Istruzione le Soprintendenze, ripartite nei settori monumenti, gallerie e scavi che saranno attive dal 1910
- 1908 11 ottobre nasce la parola ‘futurismo’ con cui Filippo Tommaso Marinetti riesce ad esprimere a pieno tutte le sue idee. L'artista aveva inizialmente pensato a ‘eletttricismo’, ma temeva che i seguaci sarebbero stati chiamati alettricisti
- 27 dicembre inizia le pubblicazioni il “Corriere dei Piccoli”, settimanale illustrato di racconti, giochi, avventure del Corriere della Sera
- 1909 13 maggio parte da Milano il Primo Giro d'Italia organizzato dalla “Gazzetta dello Sport” che consacra la gloria della bicicletta intesa come sport. Dei 127 corridori partiti, solo 49 arriveranno al traguardo nella stessa città il 30 settembre, dopo 2.408 km percorsi alla media oraria di 27,260 km
- 20 giugno è approvata la L. n. 364 che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti, prevedendo il divieto di esportazione, la tutela degli immobili, l'acquisizione da parte dello Stato degli oggetti rinvenuti nel sottosuolo e l'inalienabilità degli oggetti artistici degli Enti morali
- 1912 23 giugno la L. 688 modifica la 364 del 1909 in materia di parchi e giardini di rilevante importanza storica e artistica
- 1913 30 gennaio esce il R.D. n. 363, *Regolamento di esecuzione* delle L.L. 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti



◆ “Rivista mensile del Touring”, anno XV, n.3, marzo 1909 (T.C.I.)



◆ Modena, Duomo, notifica, 4 aprile 1913 (SBAP-BO)

LA NASCITA DELLE SOPRINTENDENZE IN EMILIA-ROMAGNA

Con l'Unità, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio artistico nazionale entrano a far parte delle priorità del Regno d'Italia. Prende avvio l'organizzazione di strutture ministeriali, centrali e periferiche, ad esse preposte e inizia lo studio di specifiche normative cui sono chiamati a collaborare i principali esperti d'arte. La Commissione incaricata di formulare il progetto di legge sulla conservazione degli oggetti d'arte lavora con impegno, ma la concezione liberistica che persiste nel Paese rende difficile e ritarda la formazione della legislazione sul patrimonio che è affidato al Ministero della Pubblica Istruzione.

Nel 1867 viene creata presso il Ministero della Pubblica Istruzione la Giunta di Belle Arti, sostituita nel 1881 dalla Direzione Generale di Antichità e Belle Arti (soppressa nel 1891 e ripristinata nel 1895) con competenza anche sui Monumenti. Le Accademie e Biblioteche rientrano nella Direzione Generale per l'Istruzione Superiore, mentre gli Archivi sono amministrati dal Ministero dell'Interno.

Nell'estate del 1891, nascono gli Uffici Tecnici Regionali per la Conservazione dei Monumenti, strutture decentrate dipendenti dal Ministero. Sono dieci, distribuiti su tutto il territorio nazionale e devono provvedere localmente alla conservazione dei monumenti e allo studio dell'architettura. Quello dell'Emilia-Romagna ha sede a Bologna, in via delle Belle Arti 52, ed è diretto dall'ingegnere Raffaele Faccioli.

L'attività degli Uffici Regionali inizia fra le difficoltà dovute all'incertezza della normativa, alla mancanza di stanziamenti economici adeguati e alla scar-

sità di organico, problemi particolarmente sentiti dall'Ufficio di Bologna, che deve controllare l'intero, vasto territorio emiliano-romagnolo. Nel 1895, il ministro Guido Bacelli tenta di attuare un coordinamento nazionale, convocando a Roma tutti i direttori per discutere i temi principali: dal criterio di elencazione e di catalogazione dei monumenti, alla legge per la loro conservazione; dall'organizzazione del personale, alla ripartizione dei fondi. La scarsità di denaro e l'insormontabile difficoltà degli spostamenti dei funzionari continuano però a regolare le realtà territoriali.

In Emilia-Romagna, nel 1897, la protesta per l'incuria in cui sono lasciati i monumenti di Ravenna, che godono di finanziamenti speciali, mal gestiti dai lontani funzionari bolognesi, porta al distacco della città romagnola dall'Ufficio regionale di Bologna e alla costituzione della Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna, la prima d'Italia, affidata alla direzione dello studioso d'arte Corrado Ricci. Sempre a Ravenna, nel 1905, viene applicata la prima tutela paesaggistica. A firmarla è il Ministro dell'Agricoltura Luigi Rava, ravennate e amico di Corrado Ricci, che segue con interesse un giovane movimento europeo attento all'ambiente e alle bellezze del paesaggio. Con la L. 411 *Per la conservazione della Pineta di Ravenna*, Rava riconosce all'antico bosco di pini lo *status* di monumento nazionale per il suo valore storico e il suo legame con l'arte e la letteratura del luogo.

All'inizio del Novecento manca ancora una legge nazionale che metta ordine nel settore e superi tutte le leggi e leggine ereditate dagli Stati preunitari. Viene varata nel 1902, dal ministro Nunzio Nasi che il 12 giugno sigla la L. 185, ma la norma è talmente carente che non sarà mai applicata.

Le soprintendenze sono istituite nel 1907. La L. 386 del 27 giugno 1907, firmata da Luigi Rava passato a Ministro della Pubblica Istruzione, ne fissa il numero a 47, così suddivise: 18 soprintendenze ai monumenti, 14 soprintendenze agli scavi e musei, 15 soprintendenze alle gallerie ai musei medioevali e moderni e agli oggetti d'arte. Per permettere una efficace azione di controllo viene assegnato ad ognuna un territorio limitato e culturalmente omogeneo.

In Emilia-Romagna, per i monumenti viene individuata una regione corrispondente alle province di Ravenna, Forlì e Ferrara che dipende dalla Soprintendenza di Ravenna, mentre la Soprintendenza ai Monumenti di Bologna continua ad esercitare la sua attività sulle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Due sono le soprintendenze agli scavi e musei: una a Parma per le province di Parma e Piacenza, e una a Bologna per le province di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna; due anche le soprintendenze alle gallerie: una a Bologna per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, l'altra a Parma per le province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Il 20 giugno 1909, viene varata la L. 364 per le Antichità e le Belle Arti, che sarà modificata nel 1912 dalla L. 688 del 23 giugno, in materia di parchi e giardini di rilevante importanza storica e artistica, e regolamentata nel 1913 dal R.D. n. 363.

La L. 364/1909 rappresenta un vero progresso nel campo della conservazione e della tutela delle cose d'arte e alcuni dei suoi enunciati informeranno la successiva normativa per circa un secolo. Essa dichiara soggette alle sue disposizioni tutte «le cose immobili e mobili... [di] interesse storico archeologico paleontologico e artistico» di almeno cinquanta anni e delinea un sistema protettivo per il patrimonio immobiliare che vieta demolizioni e restauri senza la preventiva approvazione del Ministero ed obbliga a presentare i progetti delle costruzioni che, nelle vicinanze di un edificio monumentale, ne limitino in qualche modo la godibilità.


Con la L. 364/1909 ha inizio, fra il 1910 e il 1911, la prima grande campagna di notifiche: provvedimento che sancisce l'inalienabilità del patrimonio dello Stato e impone al privato possessore di un oggetto o di un edificio di interesse artistico di denunciare ogni passaggio di proprietà, riservando allo Stato il diritto di prelazione.

LA LEGISLAZIONE PRE UNITARIA E I PRIMI ATTI DELLO STATO ITALIANO

La legislazione di tutela degli Stati pre unitari e, in particolare, quella del Governo pontificio sono il primo riferimento del nuovo Stato italiano. L'*Editto* del Cardinale Camerlengo Bartolomeo Pacca del 7 aprile 1820, fondato sul chirografo chiaromontiano di Papa Pio VII (1802), e il successivo *Regolamento*, costituiscono una tappa fondamentale del processo normativo.

Lo Stato, con la L. 286 del 1871, all'art. 5, dispone che «finchè non sia provveduto con Legge generale continuano ad avere vigore le Leggi e i Regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte», riaffermandone la validità giuridica e operando un collegamento culturale con le tradizioni locali.

Ma, mentre Filippo Mariotti raccoglie in volume la legislazione storica, i bandi e le leggi pre unitarie, rivolte alla tutela dell'arte e a



◆ *Editto sopra le antichità e gli scavi*, 7 aprile 1820, Card. Bartolomeo Pacca. *Bandi, Proclami, Avvisi, Leggi, Decreti, Stampe Governative 1786-1879, Stampe Governative 1809-1879*, vol. 115 (1 gennaio 1820-30 giugno 1820) - (AS-BO)

frenare le esportazioni, sono messe duramente in discussione da interventi ed opuscoli di ispirazione liberista, come quelli di Franco Ballerini. Fin dai primi anni dell'unità nazionale divampa una polemica tra interesse privato e utilità pubblica che rende lungo e aspro il cammino per giungere ad una nuova legge.

La salvaguardia del patrimonio artistico nazionale è affidata al Ministero della Pubblica Istruzione. Gli Uffici Regionali per la Conservazione dei

Monumenti: 10 strutture decentrate, direttamente dipendenti dal Ministero, sono istituiti con Regio Decreto nel 1891.

L'Ufficio dell'Emilia, affidato a Raffaele Faccioli, già Delegato regionale per l'Emilia, la Romagna e le Marche dal 1885, ha sede a Bologna, in Via Belle Arti, 52. La sua competenza riguarda l'intera Regione fino al 1897, anno in cui viene creata la prima Soprintendenza per la città di Ravenna, guidata da Corrado Ricci.

RAFFAELE FACCIOLI

Raffaele Faccioli (Bologna, 1836-1914), allievo del Collegio Venturoli nei corsi di decorazione e prospettiva, poi di architettura, fu fra gli ideatori del piano regolatore di Bologna approvato nel 1889 e, nei primi decenni dell'Unità, lavorò al rinnovamento della città accanto ai più noti ingegneri dell'epoca: Coriolano Monti, Antonio Cipolla, Giuseppe Mengoni.

La sua fama, tuttavia è legata soprattutto al rinnovamento edilizio della città e al restauro in chiave revivalistica degli edifici monumentali, più congeniale all'impronta lasciata su di lui dalla formazione accademica e da studi storico-artistici lungamente coltivati.

Accanto a Giovanni Gozzadini nel restauro stilistico del Palazzo Comunale e della basilica di Santo Stefano e accanto ad Alfonso Rubbiani nel restauro della chiesa di San Domenico, divenne responsabile dell'Ufficio Conservazione dei Monumenti di Bologna, istituito nel 1891 e preposto alla tutela del patrimonio artistico. In questo ruolo curò una lunga serie di restauri, ampiamente documentati nelle due relazioni sui lavori svolti dal 1892 al 1901, e attuò una vasta campagna di catalogazione degli edifici monumentali del territorio, con il fine istituzionale di compilarne l'elenco e nella consapevolezza che solo attraverso un attento censimento e la successiva catalogazione (quindi attraverso la conoscenza) si sarebbe potuto provvedere alla loro tutela e conservazione.

Lavorando nell'ambito del *Revival* medievale, Faccioli pose particolare attenzione agli edifici romanici – chiese e palazzi – e, soprattutto, ai castelli, simbolo del Medioevo:

Il suo compito era quello di fotografare e catalogare sistematicamente gli edifici monumentali, utilizzando l'apparecchiatura fotografica prevista in dotazione all'Ufficio e il personale interno.

Attese inutilmente le apparecchiature fotografiche e vessato dalla cronica mancanza di denaro e di personale, Faccioli cercò la collaborazione di fotografi dilettanti più o meno noti, frequentatori, come lui, dei circoli culturali cittadini, quali il C.A.I. e il T.C.C.I. Fra questi, Alessandro Cassarini, eclettico personaggio bolognese che, consigliato e guidato da Corrado Ricci, aveva realizzato fra il 1885 e il 1890 il censimento fotografico dei Castelli dell'Emilia, della Romagna e del Montefeltro.

I castelli ripresi da Cassarini furono i primi ad essere inseriti nell'*Elenco degli edifici monumentali* della regione, pubblicato all'interno del volume nazionale nel 1902 e poi integrato in successivi volumetti dedicati alle singole province, e furono fra i primi edifici ad essere tutelati (tra il 1910 e il 1922) secondo la L. 364 del 20 giugno 1909.



1



2



3



4



5



6



7

1. Filippo Mariotti, *La legislazione delle Belle Arti*, Unione Cooperativa Editrice, Roma 1892 (BUB)
2. Franco Ballerini, *Le Belle Arti nelle legislazioni passate e presenti, italiane e straniere*, Fassicomoro e Scotti, Genova 1898 (UniBO, "A. Cicu")
3. *L'Editto Pacca e le belle arti: memoria*, E. Perino, Roma 1885 (SBSAE-BO)
4. F. Barellini, *Un'ultima parola sull'editto Pacca: ai fautori dell'editto*, tipografia Righetti, Roma 1891 (SBSAE-BO)
5. *Discorsi e giudizi di vari senatori del Regno che le servitu dichiarano ingiuste e dannose alle belle arti*, con proemio e postille di Franco Ballerini, Tip. Cooperativa Romana, Roma 1893 (SBSAE-BO)
6. *Per la libertà delle belle arti in Italia*, Tip. Mareggiani, Bologna 1897 (SBSAE-BO)
7. 28 dicembre 1892: permesso del Comune di Bologna per l'affissione della targa dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti dell'Emilia-Romagna, in via delle Belle Arti, 52. (SBAP-BO)

CATALOGHI, ELENCHI, DISEGNI E FOTOGRAFIE

La conoscenza del patrimonio è indispensabile premessa alla tutela e alla conservazione. Per questo, dal 1892, con il coinvolgimento delle Prefetture e dei Comuni, si avvia su tutto il territorio nazionale una puntuale raccolta dei «diversi monumenti o delle parti di essi... raccomandando che in tale elenco (siano) indicati per ogni monumento l'ubicazione, la parte monumentale, i materiali predominanti, le alterazioni subite, le condizioni statiche, la manutenzione, la custodia, i riferimenti storici, le quali indicazioni dovranno poi anche servire per la compilazione delle schede».

L'Ufficio per la Conservazione dei Monumenti dell'Emilia raccoglie le notizie trasmesse dai Comuni, a volte corredate da schizzi, disegni o fotografie, le ordina ed integra fino alla redazione, nel 1901, dei primi elenchi a stampa dei monumenti, per ciascuna provincia emiliana.

Alcuni edifici, per le loro caratteristiche e la rilevanza sul territorio, sono dichiarati Monumenti Nazionali.

Tra i materiali conservati negli archivi: Castel del Rio, Ponte Alidosi; Codigoro, Abbazia di Pomposa.

Nel 1902, il Ministero della Pubblica Istruzione pubblica in un unico volume, l'*Elenco degli edifici monumentali in Italia*.

Alcuni volumetti, della prima metà dell'Ottocento, attestano il formarsi dei cataloghi dei quadri conservati nelle Pinacoteche di Bologna e di Modena.

Censimento degli edifici monumentali eseguito dall'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia:

◆ Comune di Castel del Rio (BO), *Elenco degli edifici monumentali esistenti in Comune*, 5 giugno 1894 (SBAP-BO)




◆ Castel del Rio, *Ponte degli Alidosi*, disegno tratto dalla fotografia di Alessandro Cassarini (SBAP-BO)



◆ Alessandro Cassarini, fotografo: Codigoro (FE), Abbazia di Pomposa (SBAP-BO)

◆ Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti dell'Emilia, *Elenco indicativo di edifici monumentali o di parti di monumenti esistenti nella regione emiliana. Provincia di Bologna, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Zanichelli, Bologna 1901* (SBAP-BO)





◆ Ministero della Pubblica Istruzione, *Elenco degli edifici monumentali in Italia*, Tip. Cecchini, Roma 1902 (SBAP-BO)



◆ Gaetano Giordani, *Catalogo dei quadri che si conservano nella Pinacoteca della Pontificia Accademia delle Belle Arti in Bologna*, Bologna 1829 (SBAP-BO)



◆ Regia Pinacoteca di Bologna, *Elenco dei quadri*, Stabilimento Tip. Succ. Monti, Bologna 1895 (SBAP-BO)



◆ *Cenni storici e descrittivi intorno alle pitture della Reale Galleria Estense*, Tipografia della Regia-Ducal Camera, Modena 1854 (SBAP-BO)

**TOURING CLUB ITALIANO:
«FAR CONOSCERE L'ITALIA AGLI ITALIANI»**

La fotografia, nata nella prima metà dell'Ottocento, diventa un valido strumento di documentazione, tanto che in seno al Ministero della Pubblica Istruzione nasce l'Ufficio Fotografico, poi Gabinetto Fotografico Nazionale, che si propone «la riproduzione delle opere d'arte del passato per fini di documentazione e di studio». Nel 1893, un criticato Decreto impone ai fotografi di consegnare al Ministero copie positive e negative delle stampe fotografiche che ritraggono opere d'arte per la costituzione del «catalogo generale dei monumenti e degli oggetti d'arte del Regno»: catalogo che non vedrà mai la luce, anche per l'opposizione degli stessi fotografi e dei loro rappresentanti politici.

Un contributo prezioso di immagini perviene spesso agli Uffici dagli iscritti a sodalizi nati negli ultimi decenni dell'Ottocento, come il Club Alpino Italiano (C.A.I., 1880) e il Touring Club Ciclistico Italiano (T.C.C.I., 1894),

in seguito (1900) semplicemente Touring Club Italiano (T.C.I.), che creano archivi tematici, mostre, riviste specializzate di larga diffusione e danno un sostanziale contributo alla scoperta del patrimonio italiano.

Il T.C.I., in particolare, mira a «far conoscere l'Italia agli italiani», ad educarli, guidandoli alla scoperta delle bellezze nazionali con le sue dettagliate carte turistiche e le guide-itinerario per ciclisti e per tutte le nuove forme di turismo e mobilità, dal treno all'automobile. Nel 1902 dà alle stampe il volume *Attraverso l'Italia. Raccolta di 2000 fotografie di vedute, tesori d'arte e tipi popolari*, che presenta le immagini di monumenti segnalati nell'*Elenco degli edifici monumentali*,



◆ Attestato di Socio Fondatore della Sezione di Reggio Emilia del T.C.I. di Achille Salvarani, 1905 [nell'immagine la sede milanese del T.C.I. in Corso Italia, 10] (Renata Salvarani)

edito nello stesso anno dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Olindo Guerrini, bibliotecario, scrittore e poeta, Alfredo Oriani, scrittore, Alessandro Cassarini e Giuseppe Michelini, dilettanti fotografi, Antonio

Pezzoli, campione sportivo, pioniere del cicloturismo e dilettante di fotografia, Achille Salvarani, proprietario terriero, sono i nomi di alcuni dei soci emiliani e romagnoli, in gran parte legati a Corrado Ricci da rapporti di amicizia.

ANTONIO PEZZOLI

Antonio Pezzoli nacque il 17 gennaio del 1870 a Minerbio. Pochi anni dopo la famiglia si inurbò a Bologna, non lontano dal giardino pubblico della Montagnola, ove si esercitavano i primi velocipedisti bolognesi. Fu forse per questo che egli comparve nel novero dei pionieri di questa pratica che in quegli anni cominciava ad affermarsi. Nel 1886 venne fondato il Veloce – Club Bologna e nacquero le prime competizioni sull'anello della Montagnola nelle quali Pezzoli si esibiva in maglia nera, con un berretto a spicchi nero e azzurro ed una fascia di seta a tracolla pure azzurra. In seguito Pezzoli vinse nel 1889 una gara di resistenza sui 50 km, percorsi in ore 1,36',57",1/2. Nel 1890 fu vittorioso a Faenza, Modena, Finale Emilia, Mantova e Livorno; a Modena fissò il record italiano dei 4000 metri in pista, in 6',58". In questo periodo stabilì il primato italiano per biclo dei 1000 metri su strada in 1',41" 2/5. Abbandonato il biclo per la bicicletta, fu iscritto alla Sezione Velocipedistica della Virtus, società ginnastica bolognese fondata nel 1871, che promuoveva il ciclismo anche in funzione turistica. Continuò a gareggiare classificandosi tra i primi in diverse competizioni sino al 1895. Nel 1896 si costituì la sezione bolognese del Touring Club Ciclistico Italiano: Pezzoli fu nominato console nel 1897, su proposta di Olindo Guerrini, responsabile per l'Emilia. Conobbe Luigi Vittorio Bertarelli, fondatore e presidente del Touring, guadagnandone un'indiscussa stima che poi si manifestò con l'affidamento di una collaborazione per la stesura di due importanti pubblicazioni: il foglio 18 della Carta d'Italia alla scala 1:250.000 e il volume *Emilia Romagna della Guida d'Italia*. Intervenne in un libro in onore di Olindo

Guerrini (Lorenzo Stecchetti Mercurio Sbolenti Bepi, Bologna Zanichelli 1916) al quale concorsero Corrado Ricci, Luigi Rava, Alfredo Testoni, Albano Sorbelli, Augusto Majani: il suo capitolto parlò del letterato neofita della bicicletta, nella sua festevole disposizione allo strumento. Scrisse inoltre per il Touring un saggio sulla coltivazione della canapa (*Guida Turistica alle Strade di Grande Comunicazione* n. 9, Milano 1903), ove presagì la crisi che avrebbe investito il settore verso la fine degli anni Venti. Impegnato dalla professione di mercante di canapa, praticò la sua passione per la promozione turistica nella Commissione bolognese del Comitato Nazionale di Turismo Scolastico, organizzando varie gite fra il 1922 e il 1927. Fu attivo partecipante dell'Unione Veterani Ciclisti Italiani, e così sino alla fine che lo colse in sella al suo mezzo, urtato da un tram la sera del 26 novembre del 1943. A dieci anni dalla morte il suo biclo fu donato al Museo Civico d'Arte Industriale Davia Bargellini di Bologna, ove è tuttora esposto nella prima sala. Pezzoli fu anche fotografo dilettante e lasciò un'interessante e rara sequenza di 75 scatti sulle fasi della lavorazione della canapa; la documentazione ora in possesso del Museo della Civiltà contadina di S. Marino di Bentivoglio fu oggetto di una mostra nel 1999 e di una pubblicazione (*Tra passione e professione. Il lavoro della canapa nelle fotografie di un cicloturista: Antonio Pezzoli 1870 – 1943* curata dalla Provincia di Bologna, dall'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e dalla Cineteca del Comune di Bologna, Editrice Compositori, Bologna 2001).

Stefano Pezzoli




◆ Fotografie di Achille Salvarani (Renata Salvarani)

◆ Fotografia di Antonio Pezzoli (Stefano Pezzoli)



◆ Fotografie scattate da Antonio Pezzoli: Bologna, il portico di San Luca visto dalla collina; Bentivoglio (BO), il castello; Ravenna, il palazzo di Teoderico (Stefano Pezzoli)



◆ *Itinerario e profilo altimetrico della strada da percorrere dalla carovana dell'Italia Meridionale al convegno di Bologna, 1899 (T.C.I.)*



◆ *Guida – itinerario dell'Italia e di parte dei paesi limitrofi. Pubblicata dal Touring Club Ciclistico Italiano – Associazione Nazionale fra ciclisti e viaggiatori – Sede generale Milano, via Giulini, 2. Compilata da Luigi Vittorio Bertarelli, capo sezione strade del T.C.C.I. Parte II Guide Regionali, fasc. XI – XII – XIII Emilia, tipografia Bernardoni di C. Rebeschini e C., Milano 1899 (T.C.I.)*



◆ *Attraverso l'Italia. Raccolta di 2000 fotografie di vedute, tesori d'arte e tipi popolari. Testo del Prof. Ottone Brentari. Edizione italiana proprietà del Touring Club Italiano – Sede Centrale - Milano MCMII (T.C.I.)*



◆ Guide di linee ferroviarie: *Bologna-Firenze* (1905); *Venezia-Bologna* (1905); *Milano-Bologna* (1903) (T.C.I.)

**ALESSANDRO CASSARINI,
IL CATALOGO E LA TUTELA**

La conoscenza del territorio è arricchita dalla possibilità di fotografare i luoghi, gli edifici, gli eventi. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si affermano fotografi 'dilettanti' come Alessandro Cassarini (1847–1929), che, percorrendo il territorio emiliano romagnolo ed il Montefeltro, su suggerimento di Corrado Ricci, suo amico e compagno di escursioni con il C.A.I., realizza un censimento fotografico dei castelli.


Il lavoro è ultimato intorno al 1895; al 1901 si può datare il catalogo a stampa della sua opera, pubblicato a Bologna:

Castelli, rocche, roccie storiche delle provincie di Bologna, Forlì, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Firenze, Lunigiana e Montefeltro, con cenni illustrativi. Vedute dell'Appennino, paesaggi alpini, Cadore e monti bellunesi.

Le immagini sono accompagnate da cenni illustrativi di Corrado Ricci e costituiscono un elemento fondamentale per la compilazione degli elenchi e per la prima campagna di tutela dei beni architettonici.

«La raccolta che vi presento è della maggiore importanza storica ed artistica: essa non fu mai tentata e sarà poscia continuata fino a raggiungere tutti i castelli italiani».

(Alessandro Cassarini, 1901)



◆ Lettera di incarico 30 giugno 1902 al fotografo Alessandro Cassarini per la realizzazione di 116 fotografie dell'Abbazia di Pomposa (SBAP-BO)

◆ Pagina a fianco, Alessandro Cassarini, Castell'Arquato (SBAP-BO)



ALESSANDRO CASSARINI

(Castiglion de' Pepoli 1847- Bologna 1929) - dilettante-fotografo

Cassarini fotografò, nella seconda metà dell'Ottocento, rocche e castelli dell'Appennino emiliano, da Piacenza a Forlì, eseguendo a sue spese una formidabile Campagna di documentazione, anche grazie alla collaborazione di Corrado Ricci che fu l'estensore delle note storicoartistiche del Catalogo a stampa, pubblicato nel Novecento.

Fotografo del Club Alpino Italiano - Sezione di Bologna, Cassarini riprese montagne e avvenimenti locali, dal 1888 fino ai primi del Novecento; eseguì anche, come da recenti ricerche è emerso, fotografie su commissione del Comune di Bologna, al fine di documentare la nascita di nuovi edifici e strutture (scuole, scalea della Montagnola, ponti, ec). Sue immagini si conservano a Bologna: nel gabinetto Disegni e Stampe della Biblioteca dell'Archiginnasio, nella Biblioteca del Museo del Risorgimento, nella Bibliote-

ca dell'Istituto Rizzoli, nella Sezione C.A.I. di Bologna, nell'Archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici, nell'Archivio Fotografico della Cineteca e in alcune collezioni private.

Si conservano a Torino: alla Biblioteca Reale, alla Galleria d'Arte Moderna, nella *Raccolta* d'Andrade.

Iscritto al partito nazional fascista, quando morì (1929) tutti i suoi beni, quelli della moglie e del fratello Clodoveo Cassarini (noto farmacista, segnalatosi all'Esposizione del 1888), vennero destinati all'omonima Opera Pia (sciolta negli anni Ottanta del Novecento) al fine di costruire in città 'case per gli umili', fuori Porta Lame.

Sul terreno della sua villa, a Porta Saragozza, vennero effettuati scavi archeologici, e successivamente fu edificata la Facoltà d'Ingegneria. Quella del fratello, fuori S. Vitale, andò distrutta.

Angela Tromellini - Paola Monari



Castelli, Rocche e Rocce storiche.

Vedute dell'Appennino e Paesaggi alpini

Cadore e Monti bellunesi



- ◆ *Alessandro Cassarini, Castelli, rocche e roccie storiche delle provincie di Bologna, Forlì, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Firenze, Lunigiana e Montefeltro, con cenni illustrativi [di Corrado Ricci]. Vedute dell'Appennino, Paesaggi Alpini, Cadore e Monti Bellunesi. Tip. Zamorani e Albertazzi, Bologna [1901] (SBAP-BO)*



◆ Alessandro Cassarini, castello di Fontanellato e castello di Torrechiara,
da *Album di fotografie di castelli della provincia di Parma*, 1892 circa. (SBAP-BO)

GLI UFFICI REGIONALI PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI

Il lavoro degli Uffici regionali è attestato dalle relazioni redatte periodicamente, con testi a stampa, che, dalla fine dell'Ottocento, segnalano gli edifici più rilevanti, i problemi e gli interventi urgenti, offrendo un sintetico resoconto dei restauri avviati.

Alle due relazioni emiliane di Raffaele Faccioli (1898 e 1901), nelle quali si evidenziano i restauri di S. Stefano di Bologna, del Duomo di Modena e di Ponte Alidosi a Castel del Rio, sono accostati altri testi prodotti dagli Uffici regionali di Piemonte-Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna e delle Province Meridionali in Napoli (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

Carlo Fiorilli, Direttore generale delle Antichità e Belle Arti, ne fa sintesi, nel 1901, per offrire al Ministro Nasi «notizie sommarie dei principali atti compiuti dall'amministrazione delle antichità e belle arti» in Italia. Nell'introduzione Fiorilli scrive:

«...Giova rammentare che non abbiamo ancora una legge, la quale dia norme eque per la tutela del patrimonio archeologico e artistico in ciascuna regione d'Italia [...] Criteri diversi hanno corso: dove massima libertà di fare e disfare; dove vincoli, divieti, rigori né ragionevoli né giusti; e sentenze contraddittorie di magistrati le quali portano il danno e le beffe. Il Parlamento italiano non dovrebbe indugiare più oltre a fare quella legge che altre nazioni meno civili della nostra già hanno fatta. E la legge aiuterebbe a formare il costume, che è fondamento necessario per ogni atto civile da compiere nell'interesse pubblico».



◆ Gaetano Moretti, *La conservazione dei monumenti della Lombardia dal 1 luglio 1900 al 31 dicembre 1906*. Relazione dell'Ufficio regionale redatta con la collaborazione del Dr. Ugo Nebbia, Tip. Allegretti, Milano 1908 (SBAP-BO)



◆ Alfredo d'Andrade, *Relazione dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti del Piemonte e della Liguria*, parte I, 1883-1891. Tip. Bona, Torino 1899 (SBAP-BO)



◆ *Il Regio Commissariato delle antichità e belle arti della Toscana nel suo primo anno di vita. Relazione del R. Commissario March. Carlo Ginori Lisci a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione.* Tip. Per i Minori Corrigendi, Firenze 1891 (SBAP-BO)




◆ Filippo Vivanet, *Prima relazione dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Sardegna.* Tip. Dessì, Cagliari 1894 (SBAP-BO)




◆ Adolfo Avena, *Monumenti dell'Italia meridionale. Relazione dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti delle provincie meridionali.* Officina Poligrafica Romana, Roma 1902 (SBAP-BO)



◆ Raffaele Faccioli, *Relazione dei lavori compiuti dall'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia dall'anno 1892 al 1897.* Zanichelli, Bologna 1898 (BUB)



◆ Raffaele Faccioli, *Relazione dei lavori compiuti dall'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia dall'anno 1898 al 1901*, Zanichelli, Bologna 1901 (SBAP-BO)



◆ Raffaele Faccioli, *Relazione dei lavori compiuti dall'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia dall'anno 1898 al 1901*, Zanichelli, Bologna 1901 (SBAP-BO)

VERSO LA LEGGE 364 DEL 20 GIUGNO 1909

Nel 1902, con la L. 185, detta Legge Nasi, e il successivo Regolamento, si affronta il complesso ambito della tutela, ma i giudizi negativi che giungono da più parti sollecitano un provvedimento che disciplini «per la prima volta tutta la materia del patrimonio archeologico e storico e artistico d'Italia».

Il dibattito sembra ricercare l'equilibrio tra la giusta considerazione del diritto di proprietà privata e la ragione della pubblica utilità. La Legge 16 luglio 1905, per la salvaguardia della pineta di Ravenna, si pone come un 'buon esempio' da imitare. Con determinata competenza, alcuni protagonisti, quali l'On. avv. Giovanni Rosadi, il Direttore Corrado Ricci, e il Ministro della Istruzione Pubblica Luigi Rava, interpellano il Parlamento e l'opinione pubblica.

L'articolo di Rosadi, *Minerva si diverte*, pubblicato su "Il Marzocco" del 20 gennaio 1907, ad esempio, provoca e sfida l'incuria generale per la impossibilità del personale preposto agli Uffici di contrastare «i mercanti, gli esportatori, i mezzani clandestini di opere d'arte viaggianti a grande velocità oltre il confine».

Una agguerrita commissione, che comprende anche Ricci e Rosadi, ottiene l'approvazione della L. 386 del 27 giugno 1907 per il Consiglio Superiore, gli Uffici e il Personale delle Antichità e Belle Arti. Nel 1907 nasce anche il "Bollettino d'Arte", prezioso strumento di comunicazione e informazione. La L. 364, circa le antichità e le belle arti, porta la data del 20 giugno 1909 e sarà integrata dalla L. 688 del 23 giugno 1912, per le ville, i parchi e giardini di interesse storico artistico; il *Regolamento attuativo*, Regio Decreto 363 del 30 gennaio 1913, resterà in vigore fino al 1999.


◆ Corrado Ricci, *Ravenna*, [...], 1900, 2 tavole rappresentanti la basilica di Sant'Apollinare in Classe






◆ Corrado Ricci, *Ravenna*, con 165 illustrazioni e 2 tavole, testo in francese, Istituto Italiano di Arti Grafiche Editore, Bergamo, prima edizione 1900. [Collana Italia Artistica] (SBAP-RA)

◆ Corrado Ricci, *Guida di Ravenna*, III edizione rifatta, Zanichelli, Bologna 1902 (SBAP-RA)





◆ *La Legge 16 luglio 1905, n. 411 per la conservazione della pineta di Ravenna, Atti e documenti con pianta topografica, Tipografia Nazionale G. Bertero e C., Roma 1905 (SBAP-RA)*



◆ Pineta di Ravenna, tre immagini di Antonio Pezzoli, inizio Novecento (Stefano Pezzoli)



◆ Corrado Ricci, *Ravenne*, [...], 1900, capanno di pesca



◆ N.A. Falcone, *Codice di belle arti e antichità*, Baldoni, Firenze 1913 (SBAP-BO)

◆ *Legislazione sulle antichità e belle arti. Raccolta sistematica delle disposizioni che disciplinano la conservazione e la tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte* corredata di illustrazioni, note e richiami, E. Pietrocola, Napoli 1914, (SBAP-BO)

◆ Corrado Mezzana, *La legislazione delle belle arti e delle antichità: presupposti teorici, vicende storiche ed esame critico delle norme relative alla conservazione delle cose di interesse artistico e storico*, E. Loescher & C., Roma 1913 (SBAP-BO)

LE PRIME NOTIFICHE,**LE PUBBLICAZIONI CULTURALI E TURISTICHE**

L'attività degli Uffici, negli anni 1910 e 1911, è caratterizzata dalla predisposizione e dall'invio delle notifiche, previste dalla Legge 364, che riguardano sostanzialmente gli immobili già individuati negli elenchi e nelle campagne di catalogazione. Si tratta di edifici religiosi, castelli, palazzi, edifici pubblici e privati architettonicamente e storicamente rilevanti.

Parallelamente, cresce la produzione di pubblicazioni culturali e turistiche che uniscono rigore nei contenuti e popolarità, come attesta l'ampia produzione di guide e carte del Touring Club Italiano, rivolta primariamente ai soci e poi al grande pubblico.


La collana "Italia Artistica", diretta da Corrado Ricci, continua a proporre monografie illustrate di città italiane e luoghi d'arte celebri, affidate ad autori prestigiosi, a costi accessibili a tutti, tradotte in francese ed in inglese, e, in apertura, dichiara:

«Far conoscere i tesori artistici della patria nostra e, ad un tempo, invogliare e guidare i visitatori, nostrani e stranieri, nello scoprirli e apprezzarli degnamente: questo il proposito della nostra Serie».



◆ Castel del Rio (BO), Ponte degli Alidosi, notifica, 11 agosto 1911 (SBAP-BO)

◆ *Guida Itineraria del Touring Club Italiano*, compilata da Luigi Vittorio Bertarelli. Strade di grande comunicazione dell'Italia – Fascicolo 1, Italia Settentrionale, T.C.I. Milano 1911 (3° edizione) (SBAP-BO)





◆ Corrado Ricci, *L'arte nell'Italia Settentrionale*, Istituto Italiano d'Arti Grafiche Editore, Bergamo 1910 [pubblicata simultaneamente in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in America, in Spagna] (SBAP-BO)




◆ Rezio Buscaroli, *Forlì – Predappio – Rocca delle Caminate – Fornò – Pieve Quinta – Pieve Acquedotto*, con 163 illustrazioni, Istituto Italiano di Arti Grafiche Editore, Bergamo 1938 [Collana Italia Artistica] (SBAP-BO)




◆ Touring Club Italiano, *Indice generale della Carta d'Italia del T.C.I. alle scale 1:250.000*, completato sotto la direzione di L.V. Bertarelli (115.000 nomi geografici colla loro ubicazione nella carta; tutti i nomi italiani coll'accento tonico; 90.000 altimetrie di località), edizione di 20.000 copie, Milano 1916 (Stefano Pezzoli)



◆ *The Malatesta Temple*, sixtyfour illustration and text by Prof. Luigi Orsini, E. Bonomi, Milano 1915 [Italia Monumentale collana di monografie sotto il patronato della Dante Alighieri e del Touring Club Italiano] (SBAP-BO)



◆ *Guida di Bologna e suoi dintorni*, con 150 fotografie e 2 piante topografiche, G. Brugnoli e Figli, Bologna 1920 (Leonardo Marinelli)



◆ Giulio Ferrari, *Piacenza*, con 183 illustrazioni, Istituto Italiano di Arti Grafiche Editore, Bergamo 1931 [Collana Italia Artistica] (SBAP-BO)



◆ Guido Zucchini, *Bologna*, con 168 illustrazioni, Istituto Italiano di Arti Grafiche Editore, Bergamo s. d. [Collana Italia Artistica] (SBAP-BO)



◆ Corrado Ricci, *Ricordi bolognesi*, Zanichelli, Bologna s. d. (Paola Monari)

*DA 'COSE DI INTERESSE' A 'BENI CULTURALI',
UN SECOLO DI TRASFORMAZIONI*

Patrizia Farinelli, Paola Monari

Un lungo dibattito e numerosi 'colpi di scena' hanno accompagnato, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, la nascita della L. 364 del 1909 per la tutela delle «cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico».

Si era così raggiunto un primo punto di arrivo, ma il tema era destinato a suscitare nel tempo nuove proposte e nuove discussioni all'interno della vita civile e politica.

Il frutto maturo fu rappresentato dalle Leggi 1089 e 1497 del 1939, volte rispettivamente alla salvaguardia delle cose d'arte e delle bellezze paesistiche, attraverso una normativa ampia, organica e ben strutturata che rafforzava i poteri dello Stato ed era destinata a conservare a lungo grande autorità. Seguirono la L. 1357 del 1940 sul restauro e la L. 1450 del 1942 sull'urbanistica, quale indispensabile forma di governo del territorio urbano ed extraurbano. Il sopraggiungere della guerra impedì di sperimentarne subito l'efficienza, ma il dibattito culturale si mantenne vivace e la validità

riconosciuta di queste norme attraversò gli anni della Seconda Guerra Mondiale e quelli della ricostruzione del Paese, traendo ulteriore legittimazione e forza dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Articolo che introduce la nozione di patrimonio ambientale e culturale come beni comuni di un popolo.

I successivi lavori delle commissioni parlamentari costituirono l'ambito per importanti rielaborazioni e nuove conquiste, come l'espressione 'beni culturali', introdotta nel nostro linguaggio giuridico dalla Commissione Franceschini (1964-66) e poi riproposta dalla Commissione Papaldo (1968-70), dove per bene culturale si intendeva «ogni bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà».

Le commissioni costituirono la necessaria premessa alla scelta intelligente e coraggiosa di separare la tutela del patrimonio e del paesaggio dal Ministero della Pubblica Istruzione per creare, nel 1974, con il determinante apporto del senatore Giovanni Spadolini, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Il nuovo Ministero si orientò

ad esercitare organicamente le normative vigenti e a riorganizzare la sua presenza sul territorio con una maggiore valorizzazione delle realtà locali.

L'azione del Ministero favorì l'evoluzione normativa e l'art. 148 del D. Lgs. n. 112/1998 introdusse per la prima volta nella legislazione nazionale una definizione completa del concetto di 'beni culturali': «quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà»; definizione che si estende da beni materiali anche a beni immateriali ed è ripresa nel 1999 nel *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* (D.Lgs. 490/1999).

Nel 1998, con il D. Lgs. 368, veniva istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, destinato ad accompagnare e realizzare i mutamenti normativi: dal *Testo Unico* del 1999, attraverso il cambiamento introdotto con il nuovo Titolo V della Carta Costituzionale, come riformulato dalla Legge costituzionale 3/2001 che ridefiniva l'assetto delle competenze tra Stato e autonomie locali, affidando la materia dell'attività di tutela alla legislazione esclusiva dello Stato e conferendo l'attività di valorizzazione alla

potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, fino al *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. 42/2004). Un testo di particolare rilievo, che realizzava non un semplice riordino della materia, ma un vero e proprio riassetto, mettendo al centro la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, in quanto finalizzate «a preservare la memoria della comunità nazionale e a promuovere lo sviluppo culturale del Paese». La stessa struttura del Ministero non poteva sottrarsi al cambiamento, modificando la sua organizzazione attraverso regolamenti, particolarmente quello previsto dal D.P.R. 441/2000, poi ulteriormente modificato (2004; 2007; 2009).

La dialettica tra diverse visioni del riconoscimento di bene culturale e della sua tutela e valorizzazione, il confronto tra bene pubblico e interesse privato, così come la valutazione delle modalità volte a favorire il miglior funzionamento del Ministero continuano ad animare il dibattito odierno e a suscitare proposte di possibili sviluppi.

Di queste attuali ed interessanti riflessioni danno conto gli interventi che seguono, volti a commentare la riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a distanza di dieci anni.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Emilia-Romagna*

La riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali compie dieci anni

Atti del Seminario

Carla Di Francesco

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

Elisabetta Ariotti

Direttore dell'Archivio di Stato di Bologna

Andrea De Pasquale

Direttore della Biblioteca Palatina di Parma

Stefano Vitali

Soprintendente per i Beni Archivistici dell'Emilia-Romagna

Filippo Maria Gambari

Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

Paola Grifoni

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e

Reggio Emilia

Antonella Ranaldi

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-

Cesena e Rimini

Luigi Ficacci

Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Bologna,

Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

Ferrara-Fiera, XIII Salone del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali

venerdì 1 aprile 2011

10.00-13.00 – sala Belriguardo, pad. 5, piano terra

in collaborazione con

Istituti del Ministero in Emilia-Romagna



LA RIFORMA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI COMPIE 10 ANNI

Carla Di Francesco

Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

È ormai una tradizione che gli Istituti del MiBAC emiliano-romagnoli si riuniscano in occasione della Fiera del Restauro di Ferrara su invito della Direzione Regionale per riflettere ed esporre il loro lavoro su un tema predefinito: nel 2009 sul restauro; nel 2010 sulle nuove tecnologie nel campo del restauro; l'argomento scelto per il 2011 cambia totalmente registro e propone un bilancio, visto dalla prospettiva degli istituti che operano nell'Emilia-Romagna, della riforma ministeriale varata il 29 dicembre 2000 con il D.P.R. 441 ed entrata in vigore nel 2001: a distanza di dieci anni, si vogliono guardare le ricadute del nuovo assetto organizzativo che per le strutture del MiBAC – centrali e periferiche – è stata una vera rivoluzione.

In realtà, dire che *la riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali compie dieci anni* è improprio: si deve piuttosto usare il plurale e parlare 'delle riforme' del Ministero che derivano da un'intenzione di decentramento comune a tutte le riforme della Pubblica Amministrazione nate tra il 1997 e il 1998 con le cosiddette leggi Bassanini.

Vorrei che questo incontro si trasformasse in un seminario, in uno scambio di opinioni e di idee; insomma in una riflessione comune di

soprintendenti di settore e direttori d'archivi e biblioteche, ognuno per le proprie competenze, capace anche di produrre contenuti utili da discutere in un vero e proprio convegno, con la partecipazione dei colleghi delle Direzioni generali: un faccia a faccia fra centro e periferia. Un tale confronto sarebbe sicuramente utile – e già molti colleghi sarebbero disponibili – soprattutto per prepararci ad affrontare futuri, prevedibili, cambiamenti. Sappiamo bene, infatti – non nascondiamocelo – che ad ogni cambio di ministro, o di governo, arriva una nuova modifica, per cui sarebbe saggio approntare qualche utile proposta da presentare al momento opportuno. Ci aiuterebbe sicuramente a lavorare meglio, senza che, ad ogni riforma o cambio di ordinamento o modifica sostanziale, il nostro pensiero – il mio, ma credo quello di tutti – corra allo stesso interrogativo: «Ma non ci conveniva rimanere alla antica e gloriosa L. 1089? Ma non ci conveniva rimanere fermi a quella organizzazione di Direzione Generale – Soprintendenze, vecchia sotto certi aspetti, ma chiara e applicabile a tutto campo, senza rigide codificazioni?».

È evidente che le riforme organizzative si sono portate dietro anche la riforma della legge 1089, prima il *Testo Unico* e poi, nell'impostazione totalmente diversa, il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, con tutti i successivi aggiustamenti. E con il suo grande difetto: quello di dividere l'attività sui beni culturali per procedure che non corrispondono esattamente alla realtà, molto più variegata di quanto si possa descrivere, segnata dalle infinite casistiche del lavoro che dobbiamo svolgere: da un lato la protezione e la conservazione, dall'altro la valorizzazione e la fruizione.

◆ In alto: Bologna, ex chiesa e convento di San Mattia, in via Sant'Isaia 14/20. Il convento è stata la prima sede della Direzione Regionale (Gabriella Goretti)

In basso: Bologna, palazzo Salaroli, in Strada Maggiore 80, attuale sede della Direzione Regionale. L'edificio fu progettato alla fine dell'Ottocento dall'ing. Raffaele Faccioli, primo direttore, nel 1891, dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti dell'Emilia, e costruito nell'area dell'antico Convento di S. Maria della Magione

Ora vorrei, a vantaggio di tutti, ripercorrere un passato recente, che si tende a dimenticare perché superato da troppe novità; vorrei semplicemente riprendere – e tento di farlo con la massima sintesi – quelli che sono stati i passaggi normativi che ci hanno visti protagonisti, ricordandoli in sequenza temporale.

Partiamo dal D.P.R. 441, 29 dicembre 2000. È in quel momento che inizia veramente la riforma che ci vede di fatto – anche se non nelle intenzioni del legislatore – suddivisi sostanzialmente in due diversi ministeri paralleli e pressoché incomunicabili: quello del Segretariato generale da cui dipendono direttamente le Soprintendenze regionali, istituite con lo stesso D.P.R. 441, quindi i loro dirigenti; quello delle Direzioni generali centrali, che rimangono tali, cui afferiscono le Soprintendenze, gli Archivi, le Biblioteche. Le Soprintendenze regionali, nella periferia, devono genericamente coordinare le Soprintendenze di settore e, per la prima volta, anche Archivi e Biblioteche e – vera novità – curare i rapporti con gli enti locali e con le regioni. Tra i tanti compiti della Soprintendenza regionale c'è anche quello della formazione dei *Programmi annuali e triennali dei lavori pubblici*, su proposta degli Istituti della regione. Il *Programma*, una volta redatto in forma unica ed unitaria dalla Soprintendenza regionale, deve passare al vaglio delle Direzioni generali, competenti per settore e del Segretariato Generale, ed è costretto a seguire – in sede periferica e centrale – un *iter* per il finanziamento che raddoppia i passaggi della precedente organizzazione. Infatti, in sostituzione di un sistema che affidava a soprintendenti e direttori di archivi e biblioteche la responsabilità di

programmare lavori di restauro e conservazione dei beni culturali del territorio di competenza, da passare poi all'approvazione delle Direzioni Generali (due passaggi in tutto!), si instaura un meccanismo a quattro passaggi nel quale sembra che la preoccupazione maggiore del legislatore sia quella di non smantellare i poteri centrali pur decentrando: così tutti fanno tutto e tutti sanno tutto in una scomoda filiera di pareri che, alla fine, sembra de-responsabilizzare tutti. Infatti, se una corretta programmazione degli investimenti e della spesa a livello regionale assume un ruolo strategico e può evitare disfunzioni, diminuendo il fenomeno delle giacenze di cassa e dei fondi non impegnati, i troppi passaggi per i pareri centrali risultano solo un controllo proforma e non di sostanza e indeboliscono ogni intento di efficienza e responsabilità, appesantendo a dismisura il lavoro delle strutture.

Alla Soprintendenza Regionale vengono anche trasferite alcune competenze da sempre svolte all'interno dell'Amministrazione centrale: l'atto finale di apposizione della tutela, cioè la dichiarazione di interesse che qualifica il bene culturale, prima del Ministro *pro-tempore*, poi assegnata al Direttore generale, viene ascritta al Soprintendente regionale. Si tratta del decentramento di una funzione fondante l'attività di tutela, che ha dato esiti ampiamente positivi, soprattutto per la contrazione dei tempi del procedimento.

Con D.P.R. 283 del 20 luglio 2000, la legislazione di tutela affermava la possibilità, dettando anche regole precise di contenuto e procedimento, che gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza scopo di lucro

potessero alienare beni culturali: le competenze di verifica delle condizioni di alienabilità e la relativa autorizzazione sono demandate alle Soprintendenze regionali; da allora in poi queste strutture (che come vedremo in seguito, si rafforzeranno, modificandosi in Direzioni nel 2004), in quanto strutture periferiche di coordinamento, si vedranno assegnata la gestione di tutte le fondamentali novità di funzioni tecni-

che attribuite al Ministero o, più in generale, quelle di carattere amministrativo-gestionale conseguenti alle innovazioni delle pubbliche amministrazioni (dalla distribuzione del personale agli Istituti operanti in regione, al 'cedolino unico'; dall'organizzazione di concorsi, alla 'riqualificazione', ai corsi di aggiornamento del personale programmati dal Ministero...).

Il 2004 è per noi un anno di capitale impor-



◆ Bologna, Palazzo Salaroli, particolare (Paolo Frabboni)

tanza: prima entra in vigore il *Codice Urbani* e, solo due mesi dopo, il D.P.R. 173 *Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*, cioè una nuova riforma del Ministero che cerca di correggere le disfunzioni della precedente organizzazione, complicandola invece ulteriormente: soppresso il segretariato generale, si istituiscono, al centro, quattro Dipartimenti da cui dipendono Direzioni generali al centro e Direzioni regionali in periferia. Queste ultime – private del coordinamento di Archivi e Biblioteche – costituiscono vere e proprie Direzioni generali, sovraordinate rispetto alle Soprintendenze di settore che – recita il decreto – sono «articolarzioni delle Direzioni regionali». Ad esse rimane la qualificazione di voce unica del Ministero nei confronti degli Enti, le Regioni in particolare, con le quali si instaurano stretti rapporti soprattutto per la materia paesaggistica e, attraverso lo strumento dell'*Accordo di programma*, per quella programmatica rispetto ai progetti di restauro e recupero di visione strategica.

In questa riforma ci sono alcune novità importanti che tutt'ora permangono: fra le altre, quella – secondo me positiva per gli effetti osservati a distanza di diversi anni – del completamento del ciclo della programmazione degli interventi di restauro, manutenzione, conservazione, che fa della Direzione Regionale anche la *stazione appaltante* ai sensi di legge. Quindi a partire dal 2004 la Direzione raccoglie e armonizza le proposte di lavori provenienti dalle Soprintendenze sul territorio regionale e, a seguito dell'approvazione ministeriale, gestisce i finanziamenti curando l'appalto dei progetti stilati dai tecnici; segue poi l'attuazione dei

lavori ed effettua il monitoraggio del ciclo di spesa: un *iter* nello spirito di una riforma che decentra, ma, nello stesso tempo, individua un unico soggetto che coagula in sé le medesime funzioni degli uffici in regione, evitando dispersione e disparità di comportamenti.

Ciò che ha creato più problemi in questo specifico momento di vigenza del D.P.R. 173/2004, è stata l'attribuzione delle funzioni relative alle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 del *Codice* per progetti di restauro presentati da terzi alle Direzioni regionali; però – afferma la legge – «di norma» delegate alle Soprintendenze che le avevano fin dalla loro nascita esercitate. Una architettura di attribuzioni e deleghe complicatissima, che ha creato un momento di grande difficoltà e di giusto smarrimento per le Soprintendenze, che vedevano messa in discussione la loro specifica competenza tecnica, negata loro come funzione primaria e restituita contestualmente come delega. L'imbarazzo e le difficoltà di tutti per questa parte delle disposizioni di legge sono stati superati solo nel successivo decreto di ulteriore riforma del 26 novembre 2007, il D.P.R. 233. Ancora una modifica interviene nel 2009, con il DPR 91 del 2 luglio, ma incide solo sulle strutture centrali, nelle quali entrano la Direzione Generale per la Valorizzazione e la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee che unifica le precedenti Direzioni generali per il Paesaggio, l'Arte e l'Architettura Contemporanee e per i Beni Architettonici, Storico-artistici ed Etnoantropologici.

In questo dedalo di presenze e assenze, di obiettivi e negazioni ci si può perdere, quindi ci si deve accontentare, da parte mia, di aver descritt-

to per sommi capi i fatti, sia pure con qualche omissione.

Ma ripercorrere la storia e i punti cardine di questa 'riforma' mi ha fatto pensare: se abbiamo resistito a tutto quello che è accaduto in questi ultimi dieci anni, alle difficoltà, allo smarrimento, e se abbiamo continuato a mantenere come nostro vero obiettivo la tutela e la conservazione del patrimonio culturale che ci è stato affidato, siamo veramente degli eroi. Mi viene in mente in particolare l'anno 2006, quando ci fu un momento spaventoso di 'vacanze' di posti dirigenziali – conseguenza del fatto che le riforme sono sempre a costo zero – coperte, nel giro di un anno e mezzo, prima da funzionari/reggenti interni alle stesse Soprintendenze, sostituiti solo sei mesi dopo dai Direttori regionali, quindi, dopo altri quattro mesi, assegnate a dirigenti titolari di altre regioni o comunque di altre Soprintendenze.

Insomma, una successione incessante di momenti di deflagrazione accompagnati da una esagerata ridondanza delle procedure che hanno creato durissime condizioni di lavoro, sia per le Soprintendenze che per le Direzioni regionali.

E così veniamo ai giorni nostri, con il ritorno all'interno delle Direzioni regionali dei colleghi degli Archivi e delle Biblioteche che hanno di nuovo un coordinamento e una direzione sul territorio, ma resta (e poi qui chiudo perché la rappresentazione sarebbe infinita) ancora una crisi dell'organizzazione, e un affaticamento dovuto, non più a un doppio ministero parallelo come in precedenza, bensì a un doppio ministero suddiviso in via trasversale tra centro e periferia. Si deve concludere constatando che,

sostanzialmente, il decentramento per noi è avvenuto in un modo non condiviso: è quindi 'decentramento contraddetto', dove convivono le strutture di vertice centrali con quelle create in periferia. Una situazione che restituisce l'immagine di un Ministero debole, che sembra non saper decidere se mantenere il sistema centrale o dare il via ad un sistema periferico; di conseguenza, pur nelle competenze teoricamente diverse delle Direzioni – quelle generali centrali hanno una loro specificità, mentre quelle regionali sono su un livello trasversale alle diverse competenze sul territorio – l'operare nell'ambito del Dicastero che tutela il patrimonio nazionale continua ad essere estremamente difficoltoso.

Non voglio dire quale dei due sistemi – centrale o periferico – sia il migliore, certo è che, nonostante molte asperità si siano appianate (o meglio, ci siamo ormai abituati e rassegnati) mancano quell'armonia e quella sequenzialità di azione che dovrebbero essere il perno di tutte le strutture nazionali e territoriali che devono lavorare insieme. Ma soprattutto non possiamo non dire che tante modifiche sono intervenute senza avere al centro il vero scopo dell'esistenza stessa del Ministero in tutte le sue articolazioni, cioè la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, secondo un principio con forza ribadito dalla Costituzione.

Vi ringrazio della pazienza di ascolto, e dò l'avvio al nostro incontro seminariale.



GLI ARCHIVI DI STATO NELLA RIFORMA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: ALCUNI CAMBIAMENTI E MOLTE PERSISTENZE

Elisabetta Arioti

Direttore dell'Archivio di Stato di Bologna

Gli Archivi di Stato sono stati investiti in modo alquanto contraddittorio dalla stagione delle riforme organizzative del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avviata col *Regolamento* di organizzazione del 29 dicembre 2000 n. 441, proseguita col *Regolamento* di riorganizzazione del 10 giugno 2004 n. 173, e poi conclusa, almeno momentaneamente, col nuovo *Regolamento* di organizzazione del 26 novembre 2007 n. 233, peraltro già in parte modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91. Come è noto, infatti, il D.P.R. 441/2000 aveva innovato l'ordinamento periferico del Ministero istituendo le Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali, concepite come uffici di livello dirigenziale non generale, con compiti di coordinamento dell'attività delle «altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale», particolarmente per quanto riguardava la programmazione degli interventi da inserire nei piani di spesa.

Il successivo regolamento di organizzazione del 2004, col quale venne sperimentata nel Ministero la struttura dipartimentale, convertì le Soprintendenze regionali in uffici dirigenziali generali a carattere territoriale, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, che divenivano pertanto gerarchicamente sovraordinate agli uffici dirigenziali di seconda fascia. Tuttavia nell'ordinamento del 2004 le Direzioni regionali venivano concepite come «articolazioni territoriali» di un solo Dipartimento, quello per i Beni Culturali e Paesaggistici. Pertanto gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche, così come del resto

le Biblioteche statali, risultarono sottratti all'intervento coordinatore delle Direzioni regionali e mantennero il rango di uffici periferici dipendenti esclusivamente dal Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari.

Ma pure la riforma del 2004 ebbe, come ben sappiamo, vita breve. Nel 2007 il D.P.R. n. 233 modificava nuovamente l'assetto da poco raggiunto, subordinando tutti gli uffici periferici dell'amministrazione dei beni culturali, e quindi anche archivi di Stato, soprintendenze archivistiche e biblioteche statali, alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, di cui sarebbero divenuti articolazioni, pur nel rispetto della propria «autonomia scientifica».

L'esplicito riferimento a una peculiare autonomia scientifica di archivi e biblioteche, al di là delle questioni di carattere squisitamente tecnico-normativo, costituisce forse anche una spia della persistente resistenza degli archivisti (e presumo dei bibliotecari) a farsi assimilare coi colleghi degli altri settori; dall'altra però sembra segnalare l'analoga difficoltà dei vertici del Ministero a collocare nel nuovo organigramma gli uffici periferici dell'amministrazione archivistica e bibliotecaria, evidentemente ancora percepiti come 'altri' rispetto al complesso apparentemente molto più uniforme e coeso degli uffici preposti alla tutela delle antichità e belle arti. Un ulteriore segnale di questa difficoltà può essere rappresentato dal fatto che l'articolo 18 del medesimo D.P.R., mentre individuava le competenze delle Soprintendenze di settore, taceva del tutto sulle Soprintendenze archivistiche: situazione rimasta immutata anche nel D.P.R. 91/2009, il che appare ancora più emblematico se si considera la rilevante novità introdotta mediante l'attribuzione al direttore

◆ Bologna, ex convento dei Celestini, sede dell'Archivio di Stato (Pino Mongini)

regionale del potere di emanare la dichiarazione di interesse culturale anche in ambito archivistico (art.17 comma d).

Nel caso degli istituti archivistici questa difficile assimilazione costituisce senza dubbio l'eredità di oltre un secolo di vita incardinata nel Ministero dell'Interno, che ancora oggi ne condiziona significativamente non tanto i compiti, ridisegnati prima dal *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* del 1999 e poi dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, quanto la distribuzione sul territorio. Quest'ultima infatti, nonostante il susseguirsi degli interventi di riforma, è rimasta immutata rispetto alle disposizioni del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, le quali prevedevano l'esistenza di un archivio di Stato per ogni provincia e di una soprintendenza archivistica per ogni regione. Sussiste quindi a tutt'oggi, al di là di qualsiasi ragionevole considerazione sull'opportunità di dimensionare l'ambito di azione degli istituti in base alla maggiore o minore densità dei beni documentari da tutelare, un'assoluta coincidenza delle circoscrizioni archivistiche coi riparti territoriali regionali e provinciali. Ma anche la netta separazione tra i compiti di conservazione della documentazione statale, affidata agli archivi di Stato, e quelli di vigilanza sul patrimonio archivistico non statale, esercitata dalle soprintendenze archivistiche, nonché l'assenza di rapporti di subordinazione fra questi due uffici periferici, che operano sul medesimo livello gerarchico per quanto i primi abbiano competenze di ambito provinciale e le seconde di ambito regionale, costituiscono il lascito di una stagione ormai trascorsa, quella in cui il Ministero dell'Interno attraverso la Direzione Generale degli Affari Civili esercitava poteri di controllo e

di indirizzo sull'attività degli enti locali e di numerosi altri enti pubblici non territoriali: controllo che si estendeva fino alla tenuta degli archivi.

L'attuale assetto periferico dell'amministrazione archivistica costituisce quindi un esemplare caso di vischiosità istituzionale, le cui disfunzionalità risultano però sempre meno sostenibili. Tanto più che ultimamente perfino l'organo centrale dell'amministrazione archivistica, la Direzione Generale per gli Archivi, è stato riformato con l'intento di adeguarlo alle nuove funzioni indicate nel *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Al posto dei due precedenti uffici preposti rispettivamente al coordinamento dell'attività degli Archivi di Stato e a quello delle Soprintendenze archivistiche è infatti subentrato un unico servizio, il Servizio II, la cui attività consiste nell'elaborazione di linee guida per le attività di tutela e conservazione di tutto il patrimonio archivistico nazionale, a prescindere se sia statale o non statale. A rigor di logica, questa riorganizzazione a livello centrale avrebbe dovuto produrre almeno qualche conseguenza sull'ordinamento degli uffici periferici, ma così non è stato: pertanto attualmente l'azione di tutela, ormai centralmente unificata, continua a ripartirsi sul piano locale fra due organi distinti.

A tutt'oggi l'organigramma degli uffici periferici del Ministero, così come compare nel sito istituzionale alla voce: *La struttura organizzativa – Organi periferici*, risulta quindi strutturato nelle seguenti articolazioni:

- Direzioni regionali
- Soprintendenze
- Soprintendenze archivistiche
- Archivi di Stato
- Biblioteche statali



◆ Deposito (AS-BO)

che ancora una volta evidenziano la difficoltà ad assimilare gli uffici periferici dei comparti archivi e biblioteche, elencati distintamente, col blocco assai più omogeneo e pertanto meno dettagliato delle soprintendenze di settore.

Sul piano quantitativo, la conseguenza più immediata di tali persistenze è che a tutt'oggi il numero degli istituti periferici dell'amministrazione archivistica raggiunge quasi quello di tutti gli altri comparti del Ministero: a fronte di 82 Soprintendenze di settore e di 46 Biblioteche statali troviamo infatti 19 Soprintendenze archivistiche e ben 100 Archivi di Stato.

All'eccezionale ramificazione sul territorio, un tempo orgoglio degli archivisti italiani, fa però da grave contrappasso l'esiguità delle risorse umane e strumentali assegnate, che ne rende sempre più precaria la sopravvivenza. Scorrendo i dati Sistan, purtroppo aggiornati solo al 2009 e riferiti soltanto ad Archivi di Stato, Biblioteche e Soprintendenze archivistiche, si può verificare come in quell'anno i dipendenti delle 46 biblioteche statali ammontassero a 2259 unità, mentre quelli dei 120 istituti archivistici (compreso quindi l'Archivio Centrale dello Stato) arrivavano a 3289. Se ne ricaverebbe una media di 49 dipendenti per biblioteca e di 27 per istituto archivistico; media che però, disaggregata per ambiti territoriali, risulterebbe molto più disomogenea. Scorrendo poi gli elenchi del personale dei singoli istituti, si rilevano situazioni al limite della sopravvivenza amministrativa, uffici i cui dipendenti non superano le dieci unità e che pure sono tenuti agli stessi adempimenti degli istituti maggiori.

Passando alla quantificazione dei funzionari tecnico-scientifici, dall'opuscolo *Minicifre della cultura*, pubblicato a cura del Servizio I del Se-

gretariato generale nel febbraio 2011 e quindi aggiornato all'anno 2010, risulta che bibliotecari ed archivisti continuano ad essere le categorie più numerose: fino all'anno scorso erano infatti in servizio 1082 bibliotecari e 734 archivisti, mentre gli architetti erano soltanto 497 ed archeologi e storici dell'arte ancor meno. Tuttavia anche in questo caso conviene rinunciare a presupporre una distribuzione omogenea dei funzionari archivisti nei vari istituti: di fatto in molti di essi è ormai in servizio un solo archivista con funzioni di direttore, quindi assorbito più dai compiti gestionali che dalle attività tecnico-scientifiche, mentre iniziano a presentarsi casi di istituti diretti da funzionari non archivisti.

Assai più complesse risultano le comparazioni sulle risorse strumentali assegnate, poiché per loro stessa natura gli interventi conservativi sui beni archivistici sono meno onerosi rispetto a quelli rivolti ad altre tipologie di beni culturali; tuttavia sul piano delle spese di gestione non si può evitare di rilevare con preoccupazione il brusco tracollo dai 47 milioni di euro del 2005 ai neppure 37 milioni del 2009. Nel caso degli Archivi di Stato, strutture particolarmente complesse sotto il profilo dell'impiantistica, si tratta di tagli a dir poco devastanti che mettono a rischio perfino la conservazione materiale del patrimonio a loro affidato.

Personalmente sono convinta da tempo, pur nella consapevolezza che molti colleghi si mantengono di parere diverso, della necessità di una riconsiderazione priva di preconcetti sull'attuale distribuzione territoriale e sul riparto di competenze fra gli uffici periferici del settore archivistico, riconsiderazione che andrebbe avviata partendo dalle novità introdotte dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, il quale non solo ha notevolmente raf-

forzato le competenze delle Soprintendenze archivistiche, assimilandole a quelle delle altre Soprintendenze di settore, ma soprattutto ha fornito gli strumenti tecnico-giuridici necessari per superare l'antica dicotomia fra tutela degli archivi statali e tutela degli archivi non statali su cui si era fondata fino a quel momento la normativa di settore.

Com'è noto, l'assetto così rapidamente delineato costituisce il punto di approdo del lento processo di costruzione della rete degli istituti archivistici nazionali, che si è sviluppata partendo da alcuni prestigiosi istituti di concentrazione sorti già in epoca preunitaria, cui sono stati via via aggiunti altri archivi di Stato in presenza di nuclei documentari valutati di particolare importanza, fino a pervenire, nel 1939, alla decisione di istituire un archivio di Stato per ogni capoluogo di provincia e contestualmente di creare appositi uffici preposti alla tutela della documentazione conservata fuori di essi, uffici che forse proprio per essere di recente istituzione sono stati a lungo considerati quasi un'appendice degli istituti di conservazione, le cui competenze apparivano assai meglio consolidate e delineate.

Provare a concepire istituti di tipo nuovo, che esercitino contestualmente, come del resto avviene già nelle Soprintendenze di settore, sia le attività di vigilanza ed ispezione che quelle di conservazione, ossia l'intero complesso di ciò che il *Codice dei beni culturali* individua come attività di tutela di competenza statale, potrebbe costituire un utile punto di partenza per ridisegnare la maglia delle circoscrizioni archivistiche, superandone l'eccessiva frammentazione e dando vita a organismi più robusti anche dal punto di vista degli organici, delle risorse finanziarie, delle sinergie amministrative.

Riconsiderare il rapporto fra conservazione e vigilanza, così come si è venuto definendo fra 1874 e 1963 per giungere in forme ormai cristallizzate fino ai giorni nostri, non costituirebbe affatto un mero intervento di 'ingegneria istituzionale' volto esclusivamente alla riduzione del numero degli uffici nell'ottica di ulteriori tagli di bilancio, ma al contrario potrebbe rappresentare l'occasione per riflettere sui fondamenti della tutela in ambito archivistico, rivitalizzandoli e armonizzandoli con l'attività svolta dalle altre strutture periferiche del Ministero.



◆ Il Globo terrestre di Vincenzo Coronelli dell'Archivio di Stato di Bologna (AS-BO)



LE BIBLIOTECHE STATALI NON CENTRALI ALLA RICERCA DI IDENTITÀ

Andrea De Pasquale

Direttore della Biblioteca Palatina di Parma nel 2011

Le biblioteche statali non centrali hanno vissuto e vivono in questi anni momenti di grande incertezza. Accomunate a forza da un regolamento unico che non ne dettaglia e non ne esalta identità e peculiarità, rassegnate a non avere più compiti territoriali, private, a favore delle Regioni, dell'attività di tutela, colpite violentemente dalle riforme organizzative ministeriali che le hanno palleggiate tra il centro e la periferia, lasciandole, nella sostanza, in un eterno limbo, falciate da continui e indiscriminati declassamenti di sedi dirigenziali, esse sopravvivono in un clima di fine impero alla ricerca di un ruolo. Il presente contributo intende mettere a fuoco le problematiche accennate e aprire uno spiraglio verso possibili ed auspicabili collaborazioni, attraverso il coordinamento delle Direzioni regionali, con gli altri istituti ministeriali del territorio (in particolare con le altre 'case' della memoria, quali musei e archivi), che puntino sostanzialmente a fare sistema, rendendo fruibili in maniera integrata materiali di diversa tipologia, al fine di incrementarne la conoscenza e la salvaguardia.

RUOLI E COMPITI INCERTI

Come è universalmente noto, una delle anomalie del sistema bibliotecario italiano, rispetto anche al panorama europeo, è rappresentata dall'esistenza di ben due biblioteche nazionali centrali (la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), di sette

biblioteche nazionali e di altre 37 dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Mentre però i compiti delle prime due, pur sostanzialmente identici, risultano delineati e dettagliati da storici provvedimenti legislativi e dalla prassi, c'è da chiedersi (o meglio, è da circa un secolo e mezzo che ce lo chiediamo) che ruolo debbano svolgere le altre, le cui origini e tipologie sono tra le più varie.

Il nucleo più cospicuo, per numero e quantità di materiale conservato, è rappresentato dalle biblioteche degli antichi stati preunitari e delle corti, che svolgono compiti per lo più di conservazione, e comprende la Biblioteca Nazionale di Torino (anche Universitaria), la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, la Biblioteca Palatina di Parma, la Biblioteca Estense e Universitaria di Modena, la Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, la Biblioteca Statale di Lucca e la Biblioteca Nazionale di Napoli. Costituiscono le biblioteche delle antiche università italiane, oltre alle già citate Nazionale di Torino e Estense Universitaria di Modena, le biblioteche universitarie di Genova, Pisa, Padova, Pavia, Bologna (ora tornata all'Università), Napoli, Cagliari, Sassari e Alessandrina di Roma, e dovrebbero, ma non lo fanno, fungere da supporto a quelle università cui storicamente fanno riferimento.

Tre biblioteche sono il frutto del collezionismo privato di importanti famiglie e personaggi, in particolare la Biblioteca Reale di Torino, la Biblioteca Riccardiana e la Biblioteca Marucelliana, entrambe di Firenze; sono invece biblioteche di ordini religiosi soppressi nel XIX secolo le biblioteche Angelica (degli Agostiniani scalzi), Casanatense (dei Domenicani), Vallicelliana (dei Filippini), tutte a Roma, e le cosiddette biblioteche annesse ai monu-

menti nazionali, appartenenti ad antiche abbazie e monasteri (tra cui le abbazie di Praglia, Montecassino, Farfa e Subiaco, la Certosa di Trisulti, il Monastero di Montevergine, la Badia di Cava dei Tirreni, l'Oratorio dei Gerolamini a Napoli), che non hanno quasi personale ministeriale e sono gestite direttamente dai frati originariamente titolari. Sono invece biblioteche di carattere specialistico la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e la Biblioteca Medica, tutte a Roma, i cui rapporti con le biblioteche universitarie di facoltà e di dipartimenti non sono mai stati chiariti, pur condividendone i compiti di documentare le stesse discipline; svolgono il ruolo di biblioteche civiche, anche per le raccolte che conservano, costituite dai fondi di carattere generale e esigui per consistenze e con limitati materiali antichi, la Biblioteca Statale di Cremona, la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, la Biblioteca Statale di Trieste, la Biblioteca Statale di Macerata, la Biblioteca Baldini di Roma e le Biblioteche Nazionali di Potenza e Cosenza, e anche in parte la Biblioteca Nazionale di Bari, che però ha dimensioni superiori alle precedenti.

Pur di fronte ad un panorama così diversificato, tutte sono regolate da un unico ed ormai datato regolamento (D.P.R. 417/1995) che, elencando semplicemente gli istituti in ordine topografico per regioni in cui si trovano, anziché favorire la definizione di un ruolo specifico per ciascuna biblioteca, che le permetta di svolgere al meglio i propri compiti istituzionali, le mortifica con una normativa forzosamente egualitaria, invitandole a fare la stessa cosa. Tutte infatti devono svolgere identici, ardui e spesso irrealizzabili compiti: raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale; conservare, ac-

crescere e valorizzare le proprie raccolte storiche; acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza; documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti.

Ambiguo è pure il titolo che le accomuna, quello di 'biblioteche pubbliche statali', che contribuisce ad incrementare la crisi d'identità. Il concetto di 'biblioteca pubblica' male infatti si addice alla maggior parte delle biblioteche statali, se intendiamo 'pubblica' nel senso biblioteconomico del termine, di biblioteca per tutti e per un pubblico generale interessato alle più varie tematiche e senza pretese specialistiche, e possiamo pensare che il legislatore lo abbia usato, impropriamente, per sottolineare il fatto che si tratti di istituti 'aperti al pubblico'. Ambigua è anche la tipologia di servizi, tra cui la 'circolazione dei documenti', che il regolamento, che ha voluto venire incontro alle tematiche internazionali della piena disponibilità dei documenti, ha previsto. Essa infatti cozza con i compiti di conservazione della memoria editoriale del paese che molte istituzioni assumono, essendo spesso titolari, fin dalla loro fondazione, del deposito legale, che deve puntare alle garanzie di tutela del materiale in questione, all'intatta conservazione dell'archivio documentario e quindi alla limitazione, se non all'esclusione, della circolazione dei pezzi.

Sicuramente non aiutano gli indicatori statistici delle biblioteche stesse che mirano sostanzialmente a valutare il numero degli utenti, indipendentemente dai materiali consultati, e dei libri dati in prestito, e che quindi incentivano operazioni quali l'apertura delle sedi anche a lettori di libri propri, trasformandole in vere proprie aule studio, o l'attivazione di servizi internet e wireless

gratuiti, non differenziandole da normali *internet point*, oppure la messa a disposizione per il prestito di libri spesso di difficile reperimento altrove e, per tale ragione, meritevoli della più ampia tutela. Manca altresì dall'altro canto l'iniziativa di mostrare il posseduto, come invece era ben presente nei primi decenni del XX secolo, quando numerose biblioteche espongono perennemente o a rotazione, in spazi appositamente dedicati o in teche disposte nei saloni aulici, i cimeli più rari e preziosi, cosa che del resto è consuetudine nelle principali biblioteche del mondo. Tutto ciò contribuisce a rendere tali biblioteche inintelligibili e quasi inesplorate, fatto a cui si somma la sempre più ridotta attività di ricerca universitaria.

Una definizione dei compiti manca anche nell'ambito della politica delle collezioni, al fine di dettagliare quei ruoli e quelle funzioni che storicamente sono stati assunti, portando alla costituzione di un vero e proprio sistema che individui per ognuna specificità conservative e aree tematiche di sviluppo bibliografico, a discapito di quelle garantite da altre collezioni e istituzioni.

Sarà anche questa la base per procedere con criterio e intelligenza all'eventuale ridefinizione delle posizioni dirigenziali, che spesso sono state soppresse per ragioni imperscrutabili che più volte non hanno tenuto conto delle realtà degli istituti, e alle ridefinizioni degli assetti centro/periferia, senza precludersi la strada di sancire il possibile trasferimento agli enti locali o alle università di alcuni istituti che in effetti poco hanno di diverso rispetto a prossime altre istituzioni, quali biblioteche di città importanti o biblioteche di facoltà, e il mantenimento come di dipendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali solo delle biblioteche che veramente rappresentano e

testimoniano, per storia e per fondi, la cultura italiana e l'evoluzione istituzionale del Paese, dagli stati preunitari alla costituzione dell'identità nazionale. Per tali istituti sarà altresì indispensabile definire il rapporto con le biblioteche nazionali centrali e con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche, al fine di stabilire le reciproche competenze e gli indispensabili raccordi.

LE RIFORME TRAVAGLIATE

Le biblioteche pubbliche statali hanno sicuramente subito, come anche gli archivi, i maggiori disagi in occasione delle numerose riforme organizzative del Ministero dell'ultimo decennio che hanno visto l'alternarsi di politiche di decentramento a ritorni centralistici.

Nel 1998, con la nascita del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che sostituiva, ampliandole, le competenze del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (D.Lgs. 368/1998), vennero istituite le Soprintendenze regionali che, rimaste inoperative per alcuni anni, vedevano la loro effettiva costituzione solo tra il 2000 e il 2001 attraverso i regolamenti di organizzazione del Ministero (D.P.R. 441/2000; D.M. 11 maggio 2001). In tali provvedimenti si sottolineava il fatto che le Soprintendenze regionali avrebbero avuto un ruolo di coordinamento delle attività per istituti statali regionali, tra cui pure le biblioteche (cfr. l'art. 23 del D.P.R. 441/2000), che pur continuavano a dipendere gerarchicamente dalla Direzione Generale dei Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore.

La successiva riforma del 2004 (D.Lgs. 3/2004, con i regolamenti D.P.R. 173/2004 e D.M. 24 settem-

bre 2004), che vide la soppressione della figura del Segretario generale e la nascita di quattro Dipartimenti, tra cui il Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari, articolato a sua volta nella Direzione Generale per gli Archivi e nella Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, ha fatto sì che le Biblioteche statali, insieme agli Archivi di Stato e alle Soprintendenze archivistiche, non avessero più un coordinamento regionale da parte delle Soprintendenze regionali, trasformate in Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, che, diventate articolazioni del Dipartimento dei Beni Culturali e Paesaggistici, pur arricchite nei loro compiti, persero competenze su archivi e biblioteche che andarono a dipendere esclusivamente dalle rispettive Direzioni generali.

La rivisitazione della struttura avvenuta alla fine del 2006, che ha istituito nuovamente la figura del Segretariato Generale, abolendo i Dipartimenti, ha mantenuto, all'interno dell'organigramma del Segretariato stesso, un'area organizzativa definita Archivi e Biblioteche (L. 286/2006, art. 94), che ha nella sostanza riconfermato la situazione pregressa, riconoscendo quindi caratteristiche distinte e separate dagli altri beni culturali e paesaggistici. La successiva riforma Rutelli (D.P.R. 233/2007), pur dopo ampie incertezze che avevano pure fatto ventilare l'ipotesi di accorpamento delle Direzioni generali delle biblioteche e degli archivi, ha sancito che le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici assumessero competenze su tutti gli istituti periferici regionali del Ministero diventando funzionalmente dipendenti da esse.

Alla Direzione Generale delle Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore, afferiscono solo più le due biblioteche nazionali centrali,

ma è pure vero che le altre biblioteche statali, quasi come un Giano bifronte, continuano a rapportarsi con la Direzione Generale delle Biblioteche, vuoi per abitudine, vuoi anche per affinità storica, e anche perché a tutt'oggi essa garantisce i fondi di funzionamento delle biblioteche stesse, le manutenzioni ordinarie, le spese per l'informatica e per gli acquisti bibliografici, lasciando alle Direzioni regionali solo i capitoli dei lavori pubblici, per i lavori di manutenzione straordinaria e i restauri, per i quali svolgono generalmente il ruolo di stazioni appaltanti, delegando gli incarichi di RUP a funzionari degli istituti.

IL TERRITORIO CHE NON C'È

Il settore dei beni librari subisce altresì un'altra anomalia che sicuramente lo dequalifica rispetto agli altri settori, ma che è ormai storicamente radicata e ribadita dai provvedimenti legislativi più recenti, e cioè il fatto che, a differenza degli altri ambiti dei beni culturali, le competenze di tutela sui beni librari sono ormai in carico alle Regioni. Originariamente il R.D. 363/1913 assegnava alle biblioteche statali, dette allora governative, i compiti di vigilanza sui materiali librari attribuita alle sovrintendenze per gli altri beni; successivamente con l'istituzione di 12 soprintendenze bibliografiche con il D.L. 2074/1919, divenute 15 nel 1935 e soprintendenze ai beni librari nel 1970, il legame con le biblioteche statali si mantenne, visto che gli uffici erano collocati presso le biblioteche governative in nove regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna),

anche se l'ufficio di Soprintendenza aveva spesso sede in una regione diversa da quella su cui esercitava la propria competenza. Solo con il D.P.R. 3/1972 e con il D.P.R. 626/1977 venne sancito il trasferimento della tutela dei beni librari alle Regioni, considerandola attività residuale rispetto alle competenze in materia di gestione delle biblioteche non statali, fatto ancora ribadito recentemente dal *Codice dei beni culturali* (D.Lgs. 42/2004, art. 5).

Tralasciando commenti sulle difformità di operato delle soprintendenze bibliografiche trasferite alle Regioni nel panorama nazionale, dove si alternano poche punte di eccellenza con situazioni di quasi totale inoperatività, se non addirittura di inesistenza, dovute anche al fatto della mancanza di un ruolo tecnico all'interno del personale regionale, si deve dire che le biblioteche statali hanno perso il contatto con il territorio, dove spesso si trovano materiali strettamente collegati a quelli che possiedono, cosa invece ancora concessa al settore archivistico.



◆ Parma, Biblioteca Palatina (B-PALA)

INTEGRARE LA MEMORIA

La riforma organizzativa del Ministero del 2007, che ha definitivamente incardinato le biblioteche statali all'interno della struttura delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le invita a gran voce a confrontarsi con le consorelle istituzioni periferiche del Ministero, soprattutto con gli altri contenitori di beni culturali quali musei e archivi, che spesso sono ospitati negli stessi complessi architettonici, e quindi a ridefinirne anche i ruoli e le strategie.

Oltre sicuramente a mettere in comune servizi, quali quelli aggiuntivi (guardaroba, *bookshop*, riproduzioni), il centralino, la portineria e il casierato, in un'ottica anche di contenimenti della spesa pubblica, numerose potranno essere le attività in sinergia, quali la condivisione di patrimoni bibliografici spesso dotati di materiali simili (ci si riferisce alle biblioteche delle soprintendenze), la realizzazione di esposizioni in collaborazione, anche attraverso la semplificazione di procedure come quelle per il prestito per mostre (per le biblioteche l'autorizzazione è ancora infatti in capo alla Direzione Generale delle Biblioteche), la costituzione di banche dati di oggetti digitali legati al territorio che condividano set di metadati, integrando informazioni di carattere bibliografico, archivistico, archeologico, storico-artistico e architettonico, l'ideazione di attività comuni di didattica, la collaborazione per problematiche conservative e gestionali di materiali 'di confine', a cavallo tra il patrimonio bibliografico, archivistico e storico-artistico (stampe, disegni, fotografie, manifesti, ecc.).



Stefano Vitali

Soprintendente per i Beni Archivistici dell'Emilia-Romagna

Riflettere sulla riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a dieci anni dal suo varo, credo debba innanzi tutto comportare il tentativo di contestualizzarne la realizzazione all'interno del quadro delle modificazioni registratesi nell'assetto organizzativo complessivo della Pubblica Amministrazione negli ultimi 10-15 anni. Non lo si può fare qui con tutta l'ampiezza e gli approfondimenti che sarebbero necessari, ma richiamare alcuni elementi di quel quadro credo sia indispensabile per una migliore comprensione ed una equilibrata valutazione della logica che ha ispirato quelle trasformazioni, nonché delle loro conseguenze.

La prima annotazione da fare è che l'ultimo provvedimento approvato in materia, cioè il D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 recante modifiche al *Regolamento di riorganizzazione* del Ministero (D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233), è, come ha notato a suo tempo Carla Barbati, «la quarta riforma organizzativa, conseguente al nono intervento legislativo, sulla struttura e sulle attribuzioni del ministero, in un periodo che copre i dieci anni solo se si assume come data convenzionale (...) il 1998-1999, quando si istituì l'allora 'nuovo' MiBAC»¹. Siamo quindi di fronte, non tanto ad una singola riforma, ma ad un vero e proprio processo le cui fasi principali potrebbero essere sinteticamente ricondotte ai nomi di due ministri, non dei Beni culturali, ma di altri dicasteri che ne hanno condizionato fortemente i caratteri e gli obiet-

tivi politico-istituzionali: Franco Bassanini e Giulio Tremonti.

Il primo riassetto del MiBAC, infatti, si collocava all'interno nel quadro di complessiva riforma della Pubblica Amministrazione, che va sotto il nome di riforma Bassanini e che, a partire dalla L. 59 del 1997 e dai successivi decreti delegati voleva «disegna[re] un complesso processo riformatore unitario, nell'ambito del quale il conferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni e alle autonomie locali [era] strettamente collegato al riordino dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato»². Gli interventi realizzati allora e negli anni successivi si inquadravano quindi in un disegno di profondo riassetto dell'Amministrazione Pubblica e dei rapporti fra centro e periferia, con il ruolo sempre maggiore che le Regioni e le autonomie locali venivano ad assumere e che tendenzialmente sembrava destinato a mettere in discussione anche le tradizionali forme organizzative dell'apparato dello Stato. Che poi le cose siano andate davvero così, in particolare per quanto riguarda il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è evidentemente un altro discorso. Mentre secondo i progetti riformatori, doveva emergere dalla riorganizzazione, un Ministero «forte e snello», i giudizi formulati all'indomani della riforma da autorevoli studiosi misero subito in evidenza più gli elementi di continuità che quelli di mutamento e la «riproposizione in chiave moderna di uno schema risalente nel tempo, piuttosto che [l'] attuazione di un disegno organizzativo innovatore»³.

Tuttavia, nonostante questi limiti, un disegno in questa prima fase di trasformazioni del Ministero, c'era e qualche elemento di novità nel-

◆ Bologna, Palazzo Angelelli, sede della Soprintendenza Archivistica dell'Emilia-Romagna (SA-BO)

la sua articolazione, proprio grazie a quel disegno, è stato introdotto. Penso in particolare alla costituzione di strutture di coordinamento a livello regionale – allora si trattava di Soprintendenze – sorte per effetto di una centralità che quella dimensione territoriale sembrava assumere anche nelle forme di organizzazione ministeriale. Ma anche su questo aspetto i giudizi allora formulati, denunciavano come l'innovazione realizzata «sconta[sse] compromessi con l'assetto preesistente», e, con facile profetia, segnalavano «il rischio (...) di [un] appesantimento delle strutture periferiche»⁴.

Ma negli anni Novanta, non si è assistito soltanto all'avvio di un processo di riforma nell'organizzazione del nostro Ministero. Ci sono state trasformazioni che hanno segnato un momento di discontinuità non irrilevante, incidendo sulle sue funzioni e la sua stessa identità, come testimonia anche il cambiamento di denominazione. Al momento della fondazione del Ministero, alla metà degli anni Settanta, infatti, le sue funzioni erano state ancorate alla definizione di bene culturale elaborata dalla Commissione Franceschini negli anni Sessanta come «testimonianza materiale avente valore di civiltà». L'aggettivo *materiale* permetteva di circoscrivere un concetto altrimenti estremamente dilatabile, per i significati molteplici e variabili che nel corso del Novecento il termine cultura ha assunto nei diversi ambiti disciplinari e nel linguaggio comune. Come notava, un archivista che molto si batteva per l'inclusione degli archivi nel nascente Ministero per i Beni Culturali: «i beni culturali da unificare, teoricamente e nella disciplina amministrativa, devono [...] essere tutti e soltanto beni materia-

li. Non vanno cioè prese in considerazione, in questo contesto, le attività produttrici di cultura ma i risultati che da quelle possono scaturire. Su un piano organizzativo, questo significa che un organismo unitario dei beni culturali non deve essere confuso con quei ministeri che si intitolano alla 'cultura' *tout court*, agli 'affari culturali', eccetera»⁵. È vero che già allora vi era chi si era autorevolmente pronunciato per una più ampia interpretazione del concetto di 'bene culturale', che comprendesse anche quelli di natura immateriale, prospettando la nascita di un Ministero della cultura *tout court*⁶. Le modifiche apportate alle funzioni del Ministero alla fine degli anni Novanta e successivamente, sono certamente andate in quella direzione, aggregando – e disaggregando – competenze prima attribuite ad altri organismi ministeriali. Ciò non sembra aver portato ad un rinnovamento dell'iniziativa del Ministero, all'insegna di un concetto ampio, integrato e unitario di cultura. Sembra semmai aver provocato un ulteriore appesantimento della sua struttura burocratica, ed accentuato, per chi vive il Ministero dall'interno, la sensazione di una giustapposizione di settori d'intervento che rimangono rigidamente separati, secondo uno stile che lo ha caratterizzato fin dall'origine e sul quale tornerò successivamente. Inoltre ha certamente diminuito, nelle priorità politiche del Ministero e nella distribuzione delle risorse, il peso proporzionale dei settori originari, soprattutto di quelli considerati tradizionalmente marginali, come gli archivi.

Se è possibile individuare un disegno organico di trasformazione sviluppato più o meno con coerenza nella fase del processo riformatore che

abbiamo intestato a Bassanini, in quella più recente – il cui protagonista, più che il ministro dei Beni e Attività Culturali o della Funzione Pubblica *pro tempore*, è quello dell'Economia, segnatamente Giulio Tremonti – il prevalente, se non unico criterio ispiratore appare invece quello economico-finanziario, finalizzato alla riduzione della spesa pubblica. Le modifiche introdotte con il D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 infatti costituiscono l'attuazione dell'art 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 113, nel quale si richiedeva alle amministrazioni dello stato di ridimensionare i propri assetti organizzativi, con conseguente riduzione delle dotazioni organiche (art. 74, comma 1), anche riorganizzando le proprie strutture periferiche (art. 74, comma 3).

Ciò che colpisce del modo in cui operazioni del genere sono pianificate, è il fatto che non si pensi tanto di cogliere l'occasione per realizzare risparmi attraverso un riassetto organizzativo che permetta di razionalizzare competenze e procedure, lavorando meglio con minor spesa, quanto ad attuare riduzioni di organici e tagli lineari, senza alcuna preoccupazione di come questi incidano sulla capacità delle strutture del Ministero di portare avanti effettivamente i compiti ad esse affidati. Viene talvolta anche fatto di pensare che una politica del genere, nell'impossibilità di smantellare la legislazione di difesa e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, come da talune parti si vorrebbe, miri a renderla inoffensiva attraverso l'indebolimento crescente dell'organismo, il MiBAC appunto, che dovrebbe farsene carico. Oppure una certa incapacità di incidere sulla farraginosa arti-

colazione di quest'ultimo è solo il risultato di pressioni dovute alla difesa di interessi di taluni gruppi di potere.

Certo è che taluni commentatori, hanno notato come dal D.P.R. 91/2009 sia emerso «un ministero 'snellito' nelle strutture e nel personale, che però conserva i dati di fondo precedenti»⁷, cioè l'insieme dei problemi già individuati al momento del varo degli interventi legislativi attuati anteriormente. In particolare, c'è chi ha sottolineato il persistere di sovrapposizioni e intrecci di attribuzioni e competenze fra i diversi livelli – centrale, regionale e periferico – del ministero, che non contribuiscono certo ad attenuare «in misura significativa, le complessità organizzative e procedurali che continuano a gravare l'azione ministeriale». Ne risulta una «scena affollata, che vede la presenza di numerosi uffici centrali, i quali 'doppiano', in molti casi, gli interventi delle direzioni regionali» e che finiscono «per condizionare, sino a comprimere, lo 'spazio' degli uffici, a più diretta vocazione tecnico-scientifica, quali sono, innanzi tutto, le soprintendenze di settore»⁸. A gravare le quali di nuove incombenze e spesso pesanti adempimenti burocratici contribuisce oggi anche una tendenza che potremmo definire di 'neo centralismo' che caratterizza la macchina dello Stato nel suo complesso e che vede gli apparati centrali penetrare in forme massicce nello svolgimento dell'attività amministrativa quotidiana, limitando gli spazi di autonomia degli uffici periferici e assorbendone energie non indifferenti, per dar seguito a monitoraggi, controlli, rilevazione statistiche nonché a procedimenti amministrativi gestiti attraverso sistemi informatici elaborati centralmente secondo logiche che non sempre rispecchiano il modo di funzionare e le preo-

gative della periferia. In effetti l'informatica e le reti sono gli strumenti attraverso i quali si realizza questa sorta di neo centralismo⁹, un neo centralismo tuttavia, debole, come nella tradizione italiana, nel senso che i centri, o meglio i loro sistemi informatici, pur spesso richiedendo e trattando i medesimi dati o procedure amministrative simili, sono molteplici, e almeno fino adesso, scarsamente coordinati, comunicanti e, come si suol dire, interoperabili. Ne consegue che gli uffici periferici devono spesso utilizzare per comunicare quasi le medesime informazioni vuoi al MiBAC, vuoi al Ministero dell'Economia, vuoi a quello della Funzione Pubblica, sistemi e procedure differenti, con un dispendio di lavoro ed un assorbimento di risorse umane che è facile immaginare.

PROSPETTIVE E PROPOSTE

In un contesto come quello in cui ci troviamo da qualche tempo ad operare, è difficile pensare che il superamento dei non pochi limiti del processo di riforma del Ministero, così come si è configurato nell'ultimo decennio, non comporti necessariamente anche una razionalizzazione delle sue strutture che risponda anche, ma non solo, agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. È possibile raggiungere quegli obiettivi senza sminuire l'efficacia dell'azione che il Ministero svolge per la tutela, la conoscenza, lo studio e la fruizione dei nostri beni culturali? Ed è possibile farlo sulla base di un progetto che non sia di pura ingegneria istituzionale, ma sia fondato su solide opzioni culturali, come dovrebbe addirsi ad un ministero che ha quel termine nella propria denominazione? Credo

che attorno a questi interrogativi cruciali dovrebbero oggi concentrarsi la riflessione e le proposte. Cercherò nel seguito di questo intervento di provare ad offrire qualche suggestione che vada in quella direzione.

Mi pare, innanzitutto, che il nodo cruciale, continui ad essere – come già lo era al momento della fondazione del Ministero – quello di tradurre in forme istituzionali il carattere fondamentale del nostro patrimonio culturale, o se vogliamo di qualunque patrimonio culturale modernamente inteso, il suo carattere cioè di *continuum* che integra paesaggio, monumenti, opere d'arte, beni demoantropologici, ma anche archivi, biblioteche e beni culturali immateriali, in un insieme organico di cui fa parte, come ha notato Salvatore Settis, la stessa «cultura delle conservazione che li ha fatti arrivare fino a noi»¹⁰. Il modello istituzionale su cui si è proceduto a suo tempo alla unificazione dei beni culturali all'interno di un medesimo organismo non sembra essere stato in grado di valorizzare sufficientemente quel *continuum*, di farne un punto di forza dei suoi indirizzi e delle sue politiche. I vari spezzoni di amministrazioni precedentemente appartenenti a Ministeri diversi sono stati semplicemente giustapposti in un'unica struttura, tenuta insieme, al vertice, da un tessuto connettivo di natura gerarchico-burocratica. Già all'epoca non mancava chi segnalasse come l'unificazione dei vari settori realizzata con la creazione del Ministero dei Beni Culturali restasse soltanto «un'unità di vertice», una unità che semplicemente giustapponeva «tronconi di amministrazioni, con la loro storia, le loro tradizioni», senza che ciò riuscisse a tradursi in un «*modus operandi* di-

verso» che conducesse archivisti, bibliotecari, architetti, storici dell'arte, archeologi «ad un abbattimento di quelle barriere che sono ormai scientificamente, organizzativamente, metodologicamente assurde»¹¹.

A decenni di distanza, mi sembra che quelle considerazioni, continuino ad essere valide, anzi che abbiano acquistato maggiore attualità. Se si volge infatti uno sguardo all'estero, in particolare al mondo anglosassone, ma non solo ad esso, si può facilmente constatare come i processi di costituzione di strutture che integrano istituzionalmente musei, archivi, biblioteche ed altri beni culturali, nonché le politiche per la loro tutela e conservazione hanno fatto, in anni recenti, notevoli progressi. In Italia, mi sembra che importanti passi avanti siano stati compiuti, dal punto di vista concettuale e da quello giuridico, con il varo, nel 2004, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ma per quanto concerne le possibili forme di integrazione istituzionale e organizzativa dei diversi ambiti dei beni culturali, le esperienze finora condotte non hanno portato a risultati significativi. Basta guardare, ad esempio, almeno per quanto riguarda gli archivi e le biblioteche, al fallimento dell'esperienza del Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari, che ha costituito una unificazione di tipo eminentemente burocratico dei due settori, senza alcuna capacità di trasformare il modo di funzionare degli istituti, creare significativi rapporti culturali né di avviare forme di collaborazione che pure, su tanti terreni, potevano essere sviluppate.

È evidente che nell'assetto del Ministero così come è stato riconfigurato dal processo decennale di riforma, un ruolo importante di integrazione

o almeno di coordinamento potrebbero giocarlo le Direzioni regionali. Che un'esigenza di questo genere emerga dall'attività quotidiana stessa di tutela e di gestione dei diversi settori che ad esse fanno riferimento, mi pare sempre più evidente proprio perché è la realtà stessa del nostro lavoro che ci pone di fronte a quel *continuum* difficilmente frazionabile di beni culturali che richiede politiche di tutela e di gestione il più possibile unitarie. Sempre più spesso, ad esempio, nell'attività di tutela degli Archivi che ricadono sotto la vigilanza delle Soprintendenze archivistiche così come nel prospettare forme e strumenti di conservazione e gestione, ci si imbatte in complessi insiemi di beni culturali che da un lato appaiono difficilmente separabili, dall'altro, in taluni casi, sono in effetti ascrivibili all'una o all'altra categoria di beni, così come sono definite dalle tradizioni disciplinari e dallo stesso *Codice*, solo a prezzo di scelte metodologicamente discutibili. Penso ad esempio ai materiali documentari e artistici, di valore storico e antropologico prodotti o raccolti e conservati da personalità dell'arte, della cultura, della scienza, il cui stesso luogo di conservazione, nonché talvolta la loro stessa disposizione costituiscono non solo una preziosa testimonianza storica, che ne aiuta la contestualizzazione e l'interpretazione, ma, in certi casi, si presentano anche come portatori di pregevoli valori estetici. Simili considerazioni potrebbero farsi pure per i beni culturali riconducibili a imprese industriali. D'altronde sappiamo bene che situazioni del genere non sono tipiche della contemporaneità, ma hanno sempre caratterizzato le modalità di produzione e sedimentazione di quelli che oggi noi consideriamo beni culturali, per il semplice fatto che sono le attività umane,

di cui tali beni sono espressione e testimonianza, che sono intrinsecamente e talvolta inscindibilmente connesse. Sono le tradizioni disciplinari, quelle conservative e giuridico-amministrative che hanno classificato, separato e reciprocamente isolato gli elementi del *continuum* storico, paesaggistico e culturale. Recuperare una visione unitaria di quest'ultimo costituisce un progetto della cui importanza e attualità mi sembra non si possano nutrire dubbi.

Lo strumento che mi pare più adeguato nell'attuale contingenza per realizzare una prospettiva del genere sono certamente le Direzioni regionali. Esse, infatti possono svolgere, per la loro collocazione istituzionale, un ruolo fondamentale di raccordo non tanto fra centro e periferia, quanto fra le strutture operative (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) che operano sul territorio, coordinando le loro attività, facendole convergere, laddove necessario, verso obiettivi comuni e sviluppando politiche integrate di tutela, conservazione, studio e ricerca sui beni culturali che possano costituire realmente un punto di riferimento per l'insieme dei soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio. Le Direzioni regionali potrebbero svolgere un ruolo importante anche nella razionalizzazione dell'organizzazione e dei processi di lavoro, accentrando una parte consistente dei servizi e di quelle che nel linguaggio dell'organizzazione aziendale si sogliono definire 'funzioni di staff', sgravandone le strutture territoriali e realizzando anche significativi risparmi.

Un potenziamento delle attuali Direzioni regionali che volesse dire anche miglior uso delle risorse disponibili, credo che presupporrebbe una rivisitazione dell'intera organizzazione del Ministero

che eliminasse sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di procedure, razionalizzasse e snellisse realmente la sua articolazione, spostando decisamente il baricentro verso la periferia, dove nel rapporto concreto con il territorio, gli indirizzi che si indicavano sopra possono essere effettivamente posti in essere. D'altronde occorrerebbe tornare ad interrogarsi, come al tempo della battaglia per l'unificazione dei beni culturali fra gli anni Settanta e Ottanta, se sia opportuno che le strutture che si occupano di beni culturali debbano «essere assimilat[e] al campo classico 'napoleonico', della pubblica amministrazione» o se non debbano, al contrario, conservare una «fisionomia normativa e istituzionalmente distinta dal gran campo della pubblica amministrazione»¹². Snellire l'apparato burocratico centrale, potenziandone la funzione di indirizzo politico e rafforzando il ruolo di coordinamento scientifico e metodologico, esercitato dagli istituti centrali, sembra costituire anche oggi il presupposto essenziale per costruire quella amministrazione atipica di cui si sente ancora il bisogno. Non sarebbe invece un'operazione assennata quella di procedere – come da taluno viene proposto – ad un ridimensionamento delle strutture tecniche presenti sul territorio, attraverso la soppressione generale delle Soprintendenze o un loro radicale sfortimento o il loro inglobamento nelle Direzioni regionali. Ciò infatti significherebbe il venir meno della ragione stessa di esistenza di un'amministrazione statale dei beni culturali, che ha fondamento se è una amministrazione tecnica, di cui le professioni tecniche – quelle quotidianamente impegnate sul campo, nelle attività di tutela, conservazione, conoscenza e studio – devono essere di gran lunga il nerbo essenziale.

Cosa che è, come ben sappiamo, sempre più messa in discussione per il progressivo ridursi del personale e la mancanza di ricambio generazionale che comporta il serio rischio di determinare l'arresto di quel processo di sedimentazione e trasmissione di conoscenze ed esperienze da una generazione all'altra che costituisce il reale patrimonio di istituzioni come le nostre. Purtroppo dell'importanza del capitale umano sembra che i centri decisori all'interno e fuori del Ministero abbiano perso contezza. Se questa tendenza non si inverte rapidamente, nonostante gli allungamenti della durata della vita lavorativa che possono essere messi in campo, non è lontano il giorno in cui, come hanno denunciato gli archivisti nelle giornate di mobilitazione dello scorso ottobre, non rimarrà nessuno¹³.

E l'ultimo chiuda almeno la porta, bene a chiave...

NOTE

1 C. Barbati, *L'amministrazione periferica del MiBAC, nella riforma del 2009*, in "Aedon", 2009, n. 3, on line <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/barbati.htm>.

2 G. Sciullo, *Alla ricerca del centro. Le trasformazioni in atto nell'amministrazione statale italiana*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 22, nota 43.

3 *Ibidem*, p. 63.

4 *Ibidem*, p. 63.

5 C. Pavone, *Gli archivi nel lungo e contraddittorio cammino della riforma dei beni culturali*, in «Rassega degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 1-2-3, pp. 144-145.

6 S. Cassese, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in «Rassega degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 1-2-3, pp. 116-141.

7 G. Sciullo, *Il MiBAC dopo il d.p.r. 91/2009: il "centro" rivisitato*, in "Aedon", 2009, n. 3, on line <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/sciullo.htm>

8 C. Barbati, *L'amministrazione periferica del MiBAC*, cit.

9 Su questo fenomeno mi permetto di rinviare al mio *La conservazione a lungo termine degli archivi digitali dello stato*, in *Conservare il digitale*, a cura di S. Pigliapoco, Macerata, eum edizioni università di Macerata, 2010, pp. 35-61.

10 S. Settis, *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale*, Torino, Einaudi, 2002, p. 11.

11 C. Pavone, *L'inserimento dell'amministrazione archivistica nel Ministero per i beni culturali in La regione e gli archivi locali in Lombardia*, a cura di E. Rotelli, Milano, Regione Lombardia, 1976, pp. 62-63.

12 Cfr. l'intervento di Claudio Pavone all'incontro della Commissione Franceschini con gli archivisti e i bibliotecari, svoltosi il 15 novembre 1965, in *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, antropologico, artistico e del paesaggio*, Roma, Casa editrice Colombo, 1967, p. 458.

13 Cfr. ... e poi non rimase nessuno. *Archivi e archivisti nella crisi italiana*, <http://www.archivisti2011.it/index.php>.



TUTELA ARCHEOLOGICA ED ORGANIZZAZIONE DEL MiBAC: MODERNITÀ E RAZIONALIZZAZIONE SONO ANCORA UN OBIETTIVO LONTANO?

Filippo Maria Gambari

Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

Mi associo a quanto già detto da Carla de Francesco e dai colleghi sul fatto che la riforma della legge di tutela e dell'organizzazione del Ministero negli anni che seguono il *Testo Unico* (D.Lgs. 29/10/1999 n. 490) appare nonostante tutto, anche dopo le recenti correzioni ed alla luce della verifica pratica dell'applicazione di norme e regolamenti, non adeguatamente meditata. Le riforme precedenti avevano previsto un più complesso ed approfondito iter di confronto e verifica con il mondo della cultura e le migliori espressioni della società civile. Ci aveva abituato troppo bene il percorso culminato nell'azione di Giovanni Spadolini nel 1974-75, con tutte le commissioni che avevano preceduto ed indirizzato le decisioni politiche, cioè in particolare le commissioni Papaldo e Franceschini; dal 2000 in poi si è invece andati avanti quasi per tentativi, quasi per momentispot, e questo evidentemente ha nociuto. Anche un certo accanimento nell'insofferenza della classe politica contro l'indipendenza tecnica delle soprintendenze (basti pensare ai litigi con il soprintendente archeologo Adriano La Regina di due sindaci di Roma, che poi diventeranno ministri) ha pesato moltissimo, al punto tale che – entro certi limiti – quando si è organizzato il rapporto con le direzioni regionali si è voluto 'normalizzare' la tradizionale autonomia delle soprintendenze, creando delle formulazioni e delle distinzioni assurde. Si è pensato infatti di demandare i rapporti fra

le stesse soprintendenze ed i compiti degli uffici alla banale riqualificazione come articolazioni della direzione regionale, demandando a quest'ultima la definizione degli aspetti di dettaglio, con alcune gravi incongruenze. È già stato segnalato nelle relazioni precedenti l'aspetto dell'autonomia scientifica formalmente riconosciuta solo ad archivi e biblioteche, nato per giustificare la nomina di funzionari come direttori, con mansioni dirigenziali ed indennità di posizione. Questo pasticcio nella formulazione emerge più da correzioni dell'ultima ora ed è negato dai fatti anche perché va ricordato che molte soprintendenze, ed in particolare quelle per i beni archeologici, per provvedimenti non dipendenti dall'organizzazione del Ministero, sono tradizionalmente censite tra gli enti di ricerca, con attività di ricerca e sperimentazione oltre che di pubblicazione scientifica. La maggioranza della soprintendenze archeologiche riferiscono infatti al CNR e sono inserite nello statuto del CNR; molte soprintendenze archeologiche fanno parte di istituti di ricerca approvati e finanziati dal Ministero, come l'Istituto di Studi Etruschi Italici, di cui per esempio il soprintendente per i beni archeologici dell'Emilia è membro di diritto, o l'Istituto italiano di preistoria e protostoria. Quindi, in qualche modo un'attività di ricerca scientifica ed un'autonomia scientifica delle soprintendenze è già tutelata a parte, con provvedimenti specifici, che in maniera superficiale il regolamento del Ministero ha voluto ignorare.

Un altro esempio è la non definizione dei rapporti fra le soprintendenze: è ridicolo che ancora oggi ci siano discussioni in molte direzioni regionali e fra molte soprintendenze per-

◆ Bologna, Palazzo Ancarani, sede della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna (SBA-ERO)

ché, alla ricerca di lumi normativi, ci si appella all'ultimo vero regolamento delle norme di tutela, che è quello del 1913, ricalcato sulla legge del 1909, affermando che la competenza della soprintendenze archeologiche arriva fino alla caduta dell'impero romano di occidente. Questa parte del regolamento del 1913 è stata abrogata nel 1975 con l'istituzione del Ministero per i Beni Culturali perché, cambiando il nome delle soprintendenze, se ne cambiava anche la logica e la funzione, per cui la Soprintendenza per i Beni Archeologici, in cui venivano inglobati anche archeologi medievisti, diventava una soprintendenza la cui attività era definita da un settore disciplinare e non da un ambito cronologico. In realtà la mancanza di una produzione di regolamentazione secondaria e il mero demandare tutto questo ai direttori regionali che dovrebbero oggi regione per regione, con provvedimenti *ad hoc* ed eventuali quesiti all'Ufficio Legislativo del Ministero, definire come si organizza il lavoro fra le diverse soprintendenze, qualche problema organizzativo – per usare un eufemismo – certamente lo dà.


D'altra parte la mancanza di un'analisi culturale precedente e sostanziale ha prodotto mostri anche nel *Codice* Urbani. Noi archeologi siamo quelli che hanno protestato di più ma in effetti la parte di normativa legata ai beni archeologici è quella che è uscita più pasticciata nel *Codice* del 2004. Uno dei grandi meriti del *Codice* Urbani è certamente di aver dato alcune definizioni-chiave, oggettivando per esempio il concetto di tutela e di valorizzazione: non sempre queste definizioni funzionano al meglio ma almeno avviano un processo di autocoscienza di fini ed indirizzi. Ma proprio nelle definizioni

il *Codice* Urbani per quanto riguarda i beni archeologici ha fatto un disastro: nell'articolo 10, dove vengono definiti i beni culturali, sui beni archeologici si dice che «sono comprese fra le cose indicate al comma 1 e al comma 3 [cioè in quelli che sono i beni culturali] le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà». Questa definizione, «preistoria e primitive civiltà» nella L. 1089 del 1939 discende direttamente dagli indirizzi di Giuseppe Bottai applicativi delle leggi razziali del 1938, perché nella legge del 1909 quest'ambito veniva definito *paleontologia*. Quando esce nel 1937 il libro di Giovanni Patroni *La Preistoria*, si afferma che bisognava distinguere all'interno della paleontologia perché un conto era la preistoria che portava a grandi civiltà come quella romana, che veniva considerata *in nuce* già riconoscibile anche nell'antica fase precedente, e un conto la condizione primitiva di quelli che Giovanni Patroni poco benevolmente chiamava «i parassiti dello sviluppo umano», che erano quelle popolazioni rimaste stabilmente fino ad epoche sub attuali ad un livello socioeconomico primitivo. Questa idea viene ripresa in più occasioni sulla nota rivista dell'epoca «La difesa della razza» nel 1938 e viene a far parte delle pseudovalutazioni 'scientifiche' a sostegno delle leggi razziali, per cui Bottai (che promulga come Ministro dell'Educazione Nazionale le stesse leggi razziali) nella fase di stesura della L. 1089 del 1939 si raccomanda che non comparisse il termine *paleontologia* ma si distinguesse fra *preistoria* e *primitive civiltà*, dove *preistoria* è la fase di formazione di quelle civiltà che si sono evolute, in particolare quelle europee, e le *primitive civiltà* sono le culture studiate

dall'antropologia etnografica. Ora il fatto che anche per un aspetto terminologico in quello che è uno degli articoli fondamentali del *Codice Urbani* si sia riportato in maniera acritica una definizione del genere, senza confrontarsi con gli specialisti nell'amministrazione o con l'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria o con le Università, la dice lunga su quanto sia mancato nell'elaborazione quel dibattito culturale a cui accennava il collega.

Per di più è successo che tutti i difetti della 1089 nella gestione dei beni archeologici, cioè quanto legato ad un'epoca in cui si scavava ancora prevalentemente a piccone, senza il grande mo-

vimento di terra con mezzi meccanici e dunque con una certa facilità nel controllo dei rinvenimenti e nella riconoscibilità dei ritrovamenti, siano stati ricopiati acriticamente nella disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte del *Codice Urbani*. Così gli scavi archeologici restano «opere per il ritrovamento di cose» e non è adeguatamente valorizzato l'interesse archeologico di elementi come, per esempio, una serie stratigrafica intatta. Anzi, ci sono alcuni elementi peggiorativi: quando per esempio nel normare le scoperte fortuite si dice che appartengono allo Stato (art. 91) i beni culturali da chiunque e in qualunque modo ritrovate «nel sottosuolo



◆ Veleia (PC), stele onoraria di Euthales (SBA-ERO)

o sui fondali marini», si crea un assurdo poiché nella gran parte dei casi si effettuano i ritrovamenti solo quando i beni affiorano in superficie e quindi dichiarare statali solo le cose «ritrovate nel sottosuolo» appare come un goffo tentativo di sdoganare per esempio le raccolte di superficie fatte col metal detector, con una posizione ambigua che ci darà grossissimi guai giurisprudenziali nei prossimi anni man mano vengono al dunque alcune cause come già si incomincia a constatare con i sequestri di monete, perché la maggioranza delle monete si ritrovano per l'appunto in superficie. D'altra parte appare incomprensibile la precisazione dell'estensione ai fondali marini: perché solo quelli marini? Si escludono nella lettera del testo, ed appare difficile ricomprenderli come sottintesi, laghi, lagune e fiumi, con tutta una serie di problemi che si può ben immaginare. Queste nuove definizioni sono purtroppo inemendabili alla luce della giurisprudenza precedente: mentre il *Testo Unico* del 1999 era comunque un riordino di norme esistenti e faceva salva la giurisprudenza costituita, il *Codice Urbani* è un'innovazione sul piano legale e la giurisprudenza deve essere elaborata nel tempo sulle nuove norme.

In conclusione – e qui concludo perché ci sarebbero tante cose di cui parlare, ho voluto solo fare degli esempi tanto per dare un'idea – che cosa è stato il contributo più innovativo del *Codice Urbani* per quanto riguarda l'archeologia? Paradossalmente la principale innovazione non dipende dal Ministero dei Beni Culturali. Il *Codice Urbani*, nel 2004 si trova, per quanto riguarda i beni archeologici, a dover in qualche modo recepire le conseguenze del regolamento della legge sulle opere pubbliche (*Merloni ter*),

il D.P.R. 554 del 1999, che aveva fatto due cose eccezionali: aveva definito per la prima volta che cos'è uno scavo archeologico come opera pubblica ed aveva inserito l'obbligo in tutte le opere pubbliche di porsi il problema della valutazione archeologica preventiva, che non era affatto imposta dalla legge ma era nata, grazie a Spadolini quando era Presidente del Consiglio, da una circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri con il ministro Scotti nel 1982, la CPCPM 3763/6, notificata da tutte le prefetture, che aveva imposto il parere preventivo delle soprintendenze su tutte le opere pubbliche in fase di localizzazione o prima progettazione. Questa norma era rimasta un po' giacente, applicata a macchia di leopardo dalle soprintendenze e perlopiù elusa perché non prevedeva sanzioni, ma era diventata infine un elemento che evidenziava la necessità di una progettazione del 'rischio archeologico', ricaduto nel regolamento della *Merloni ter*, che quindi imponeva al gruppo di progettazione, se sottovalutava le esigenze di archeologia preventiva, di farsi carico dell'errore progettuale ai fini dell'eventuale danno rispetto alla stazione appaltante, cioè se la sottovalutazione degli elementi archeologici e la non esecuzione di indagini archeologiche preventive avesse dato un danno nell'esecuzione dei lavori il responsabile del procedimento o il progettista, a seconda dei casi, potevano essere considerati – separatamente o in solido – responsabili del danno erariale. Questo indirizzo viene dunque recepito dall'articolo 28 del *Codice Urbani*, dove si impone che in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico (dunque non necessariamente vincolate, in particolar modo se ori-

ginariamente di proprietà privata) è facoltà del soprintendente chiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi. Questo semplice articolo 28, non voluto necessariamente ma entrato quasi di striscio, ha prodotto tutto un lavoro del Ministero dei lavori pubblici, all'epoca del Ministro Lunardi coordinato da Francesca Ghedini, cui collaborò anche Luigi Malnati che al tempo, inizialmente, era soprintendente del Veneto. La casuale convergenza in Veneto di queste tre personalità ha prodotto l'inizio della legislazione sull'archeologia preventiva, che

poi è entrata negli articoli 95 e 96 dell'attuale *Codice degli Appalti*, D.Lgs. 163/2006. Oggi l'archeologia preventiva è l'elemento fondamentale di innovazione nell'attività archeologica sul territorio: la gran parte degli interventi di scavo che realizza la soprintendenza archeologica dell'Emilia-Romagna, ma in generale la stragrande maggioranza di quelli delle soprintendenze archeologiche, sono eseguiti in condizioni di archeologia preventiva e l'enorme quantità di ritrovamenti che questi interventi ha dato è sotto gli occhi di tutti.





A DIECI ANNI DALLA RIFORMA, CONSIDERAZIONI TRA PASSATO E PRESENTE

Paola Grifoni

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia

Quando, nel 1897, Corrado Ricci fonda la prima Soprintendenza d'Italia, ben altre a differenza di oggi erano le speranze che riguardo i monumenti e la tutela si affacciavano al nuovo secolo.

Tra gli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento si assiste ad un periodo di transizione segnato da un vivace dibattito culturale e politico, con dovizia di riflessioni appropriate ed illuminate, caratterizzato da personaggi di primissimo piano che si erano prodigati per arrivare alla definizione di un efficace servizio di tutela dei monumenti, primo tra tutti Giuseppe Fiorelli; ma anche altri nomi sono rimasti scolpiti nella storia: Boito, Beltrami, Parravicini. La riforma del primo decennio del Novecento, che aveva compreso anche l'emanazione di 'norme per la conduzione dei lavori', si conclude con l'approvazione – dopo un lungo e travagliato cammino parlamentare – della prima legge di tutela. Seppur riguardante solamente i monumenti e gli scavi di antichità, con quel provvedimento veniva sancita l'importanza e la rilevanza del nostro patrimonio storico-artistico, della sua storia, della sua conservazione, come spiega Rosadi nella dottissima e documentata relazione che accompagna il disegno di legge.

L'apice dell'intenso trentennio successivo fu raggiunto con le leggi Bottai del '39, emanate – è significativo – ad un solo anno di distanza della Conferenza dei Soprintendenti Italiani. Con mirabile sintesi e profondi contenuti la 1089 e la 1497 definiscono gli aspetti della tutela, in tutte

le sue sfaccettature, ampliandoli al paesaggio, inteso come quadro ambientale.

Al contempo quell'organismo, che nel 1975 sarebbe diventato il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, pur configurandosi come una direzione del Ministero della Pubblica Istruzione, era rigidamente strutturato con una forte connotazione verticistica, con competenze specifiche e di indirizzo anche sulle metodologie di intervento, e aveva comunque un autorevole ruolo guida. Nel dopoguerra, con grande lungimiranza ed assunzione di responsabilità, la Repubblica Italiana con l'art. 9 della Costituzione, sanciva l'importanza dei beni culturali e del paesaggio, come patrimonio di tutti gli Italiani, elemento imprescindibile della nostra storia, della nostra tradizione, del nostro futuro.

Dopo un lungo, proficuo periodo – pur con risvolti teorici e pratici della tutela e del restauro non sempre condivisibili – dovuto anche alla presenza di grandi operatori che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura italiana del dopoguerra, l'istituzione del Ministero segna una importante conquista, subito minata dalla creazione delle Regioni, cui verrà affidata, per un pugno d'anni, la tutela del paesaggio. Un periodo breve, ma sufficiente ad aprire la strada a speculazioni e superficialità nell'attività di controllo.

Sono anni in cui aumentano i finanziamenti ed il personale, anni importanti per l'attività degli uffici periferici, ma a fronte di un'alacre attività di tutela inizia, impercettibile, la decadenza del ruolo che le soprintendenze avevano fino ad allora avuto.

Negli ultimi anni dello scorso secolo, si fa sempre più pressante la necessità di una nuova legge, più agile ed al passo con i tempi, ma scelte non sempre illuminate si susseguono, così come le riforme

◆ Bologna, Palazzo Dall'Armi Marescalchi, sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (Pino Mongini)



◆ Palazzo Dall'Armi Marescalchi, Salone Ovale, particolare della volta affrescata da Felice Giani (SBAP-BO)

me che modificheranno in maniera discontinua ed imperfetta, la struttura, l'organizzazione e le competenze del Ministero.

Prima tra tutte è la riforma del Titolo V, causa dello scollamento tra tutela e valorizzazione che affida quest'ultima alle Regioni, senza che si riesca ad istaurare quella necessaria collaborazione tra istituzioni: presupposto fondamentale per una attenta tutela e valorizzazione del paesaggio.

Successivamente il *Testo Unico* si configura come poco più di una banale raccolta delle leggi riguardanti la tutela, emanate dal 1939 in poi. A cinque anni di distanza un decreto legislativo introduce il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, che nell'arco di pochi anni ha visto modifiche e decreti correttivi ed ancora, a mio parere, mostra lacune e scarsa chiarezza.

La norma che avrebbe dovuto sostituire la 1089 aveva cominciato da anni la sua gestazione, per ragioni più complesse, più sfumate di quelle che tanto avevano ritardato il varo della prima legge di tutela. La sua emanazione non è stata sufficiente a risolvere, normandolo, un corretto e recipro-

camente stimolante rapporto tra Stato e Regioni e, ancora di più, non è riuscita a trasformare la tutela da 'burocratica', quale ormai era arrivata ad essere, a 'scientifica'. È emersa in pieno l'enorme difficoltà di sostituire con vantaggio la 1089.

Parallelamente ai risvolti giuridici, iniziano e si succedono in maniera frenetica le riforme del Ministero, condotte nel corso di una decina di anni da ogni nuovo Ministro si sia avvicinato sullo scranno della tutela: creazione di nuove Direzioni generali, di nuovi uffici non meglio identificati e istituzione di figure con competenze surreali (ricordiamo tra tutte quella dei 'direttori di staff'), riaccorpamento di Direzioni generali create solo alcuni mesi prima, l'introduzione – destabilizzante per gli operatori e per l'utenza – delle Soprintendenze regionali, modificate successivamente in Direzioni, con competenze e deleghe definite sommariamente sulla carta, soggette ad organizzazione e gestione personalistiche; non ultima l'introduzione di una figura apicale della struttura, con una rilevanza più politica che tecnica: un insieme di fattori che ha prodotto il risultato



◆ Palazzo Dall'Armi Marescalchi, Salone Ovale, particolare della volta affrescata da Felice Giani (SBAP-BO)

di allontanare sempre di più le Soprintendenze dall'Organismo Centrale e riservare alla cultura un ruolo marginale.

Il sistema è stato messo in crisi: i finanziamenti sempre più esigui, la mancanza di personale, riqualificazioni dissennate, commissariamenti spesso motivati da un *Codice degli Appalti* che non tiene conto della 'specialità' delle procedure per la conduzione di un cantiere di restauro hanno fatto il resto.

In questo quadro incerto e lacunoso si è inserita la riforma della Pubblica Amministrazione che, nei contenuti, annulla completamente il ruolo scientifico degli Istituti periferici, quando identifica il Soprintendente con la figura del *manager* aziendale: non più indirizzi di metodo, ricerca, cultura, qualità della tutela; ma efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, valutazione dei dirigenti in relazione alla capacità di spesa e raggiungimento di obiettivi di gestione.

In previsione della prossima, ennesima riforma sorgono spontanee alcune riflessioni: quanto tempo rimane per vedere annullato – nella forma

e nei contenuti – tutto quanto era stato faticosamente costruito un secolo fa; nel vuoto culturale in cui stiamo vivendo quali strumenti e cosa lasceremo alle generazioni future; come e a chi possiamo trasmettere le nostre conoscenze e soprattutto la nostra passione per la salvaguardia e la tutela del nostro patrimonio.

L'attuale assetto del Ministero, insieme alla normativa di riferimento, hanno prodotto una struttura maggiormente burocratica e sempre più lontana dalle tematiche della conservazione e del restauro; chi la vive quotidianamente non può dimenticare il travaglio che aveva condotto alle leggi di tutela e all'organizzazione del servizio, come non può dimenticare coloro che con assoluta abnegazione, disinteresse personale e dedizione hanno determinato la formazione di una civiltà di studio e di conservazione del maggior patrimonio del nostro Paese. Una civiltà che in quest'ultimo decennio è stata inesorabilmente vilipesa e rinnegata, proprio da quella Istituzione che dovrebbe salvaguardare quel patrimonio che il mondo intero ci riconosce.



L'EVOLUZIONE NEL TEMPO DEGLI ORGANI PERIFERICI DI TUTELA. DAGLI UFFICI REGIONALI ALLE SOPRINTENDENZE FINO ALL'ATTUALE ARTICOLAZIONE DEL MiBAC.

Antonella Ranaldi

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici,
per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena e Rimini

Negli ultimi dieci anni il MiBAC ha visto riformare la propria struttura organizzativa attraverso un proliferare di Regolamenti: dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, al n. 173 del 2004, fino al n. 233 del 2007, che resta quello in vigore, con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.P.R. n. 91 del 2009. A tutt'oggi si contano quattro Regolamenti organizzativi. Molti, se non troppi, che restano noti ai soli addetti ai lavori. Così si è ritornati dai Dipartimenti, al Segretariato, si sono formate nuove Direzioni generali, altre si sono accorpate anche recuperando diciture passate che riecheggiano le vecchie normative, come per la Direzione per le Antichità e quella per le Belle Arti. Riguarda più da vicino l'amministrazione periferica la creazione delle Direzioni regionali. Nuovo anello di congiunzione tra centro e periferia, queste hanno assunto un ruolo di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività degli istituti del MiBAC presenti in ciascuna regione, Soprintendenze di settore, Archivi e Biblioteche statali.

Il MiBAC si connota soprattutto per avere nel proprio organigramma di funzioni una complessa articolazione centrale ed una periferica, ed una vocazione tecnico-scientifica che si conserva ai livelli apicali anche nelle funzioni più prettamente amministrative.

La tutela si esercita sul territorio in primo luogo con competenze tecniche. I soprintendenti non sono professionalmente degli amministrativi, sono archeologi, storici dell'arte, architetti.

Il fondamento dell'organizzazione della tutela risiede in un radicamento storico sul territorio.

Anticipando le prime leggi di tutela che arrivarono agli inizi del Novecento (1902 e 1909), nel periodo post-unitario, emerse in primo luogo la necessità di soggetti e di figure professionali esperte in materia di storia, arte e archeologia. Dalle ispezioni effettuate visitando i luoghi si comprese che l'esercizio della tutela andava interiorizzato in ambito statale nell'allora Ministero dell'Educazione, attraverso propri organi periferici. Quindi prima ancora che si definissero le norme, si sperimentò un modello operativo territoriale. In veste di ispettore generale delle Belle Arti nel 1875 l'esperto Giovanni Battista Cavalcaselle girovagò nella nuova nazione appena unificata, riferendo sulla situazione del patrimonio artistico ed intervenendo sui restauri. Nel 1891 con il Ministro Pasquale Villari si formarono gli Uffici per la Conservazione dei Monumenti, detti anche nel gergo Uffici regionali o Uffici tecnici. I singoli direttori erano soliti riunirsi, mentre ancora incerta restava l'individuazione di un vertice con specifiche competenze, ad esempio nei lavori, che restavano spesso appannaggio del Reale Genio Civile.

Il modello degli Uffici regionali di Villari fu superato dalla creazione delle Soprintendenze di settore. Dapprima, a livello sperimentale, nacque la 'speciale' e anche osteggiata Soprintendenza ai monumenti di Ravenna, istituita nel 1897 dal ministro Giovanni Codronchi, vista da alcuni come un pericoloso esempio di decentramento. I carteggi e le corrispondenze ci testimoniano un clima di antagonismi e animose faziosità tra Corrado Ricci che assunse la guida della Soprintendenza di Ravenna e Raffaele Faccioli a capo dell'Ufficio Regionale di Bologna, e tra Corrado Ricci e gli ingegneri del Genio Civile. Restano episodi e aneddoti che rifletto-

◆ Ravenna, Complesso di San Vitale, sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena e Rimini (Paolo Bernabini)

no visioni personalistiche. Ad esempio, a cose fatte, il ministro Codronchi scrisse una sua compiaciuta e colorita lettera per assumersi la piena iniziativa della creazione della Soprintendenza di Ravenna, in modo da sollevare Corrado Ricci dalle polemiche che lo avevano investito (16 nov. 1898).

Il primo soprintendente Corrado Ricci ne seguì i primi passi e dal modello ravennate prese spunto nel 1907 l'organizzazione periferica delle Soprintendenze (L. 386 del 1907). Nominato agli apici del ministero, in qualità di Direttore generale per le Antichità e Belle Arti, Corrado Ricci ne fu il principale promotore e artefice, trovandosi in una situazione di ampia sintonia con il conterraneo ravennate ministro Luigi Rava. Le Soprintendenze vennero distinte per territorio e tipologia di competenza nei tre settori: Monumenti; Scavi e Musei archeologici; Musei medioevali e moderni e oggetti d'arte. Veniva suddiviso il personale in categorie, definiti ruoli e mansioni, l'accesso per concorso e istituito il Consiglio superiore di antichità e belle arti.

Qualcosa di buono ne nacque o comunque si definì un modello organizzativo decentrato e radicato nel territorio con figure assunte tramite concorso a dirigere quelle neonate strutture. Il territorio veniva presidiato. Rispetto ad oggi, pensiamo anche quanto poteva essere più difficoltoso spostarsi nei sopraluoghi e come le distanze avessero un peso diverso. Può seguirsi un percorso simmetrico, per analogie e differenze e con significative inversioni di tendenza, tra la primitiva organizzazione degli Uffici regionali e l'attuale configurazione come si è definita a livello periferico negli ultimi dieci anni. Con il D.Lgs. 368/1998 istitutivo del MiBAC e con Regolamento del 29 dicembre 2000 n. 441, sono state introdotte le Soprintendenze regionali, organi periferici con funzioni di coordinamento, rese esecutive nel 2001. Sono le attuali Direzioni

regionali. Le competenze ad esse spettanti, con alcuni ripensamenti e più o meno ampi margini di discrezionalità nell'esercizio delle deleghe, hanno seguito l'evoluzione dei successivi Regolamenti (D.P.R. 173/2004; D.P.R. 233/2004 e smi).

Le maggiori incertezze nei rapporti tra Direzioni e Soprintendenze vengono perlopiù dallo sdoppiamento dei procedimenti con interferenze e sovrapposizioni, contrarie alla semplificazione e che non facilitano da parte dell'utenza esterna l'individuazione dei soggetti, delle responsabilità e delle funzioni. Gli aspetti formali talvolta diventano prevaricanti sulla certezza dei contenuti.

L'ingresso sulla scena delle Direzioni regionali, segue la tendenza ad un maggiore decentramento, portando a livello periferico alcune funzioni precedentemente svolte dalle Direzioni generali. Nello stesso tempo la novità è stata di creare sul territorio un nuovo referente del MiBAC, e una gerarchia di Uffici, che fanno capo alle Direzioni regionali.

Questa sostanziale riforma nell'organizzazione del MiBAC, con la creazione delle Soprintendenze regionali nel 2000-2001, avviene in concomitanza con un altro fatto importante: la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n. 3 del 2001). Si tratta di livelli normativi diversi, regolamenti organizzativi, da una parte, riforme costituzionali, dall'altra, che fissano principi, come quello della sussidiarietà, e modificano alcune competenze legislative. Nonostante la riforma del Titolo V abbia ampliato le capacità di legiferare da parte delle Regioni, non ha di fatto compromesso la centralità dello Stato in materia di tutela. Affermandola nuovamente ne è uscita comunque rafforzata, seppure disgiunta e complementare alla valorizzazione. E in effetti nell'ondata federalista, dalla riforma del Titolo V fino ad oggi, non più di tanto è stata messa in discussione l'esclusività e unitarietà della com-

petenza legislativa statale in materia di tutela dei beni culturali, in quanto propri della Nazione nella sua interezza. Dalla lettura incrociata del riformato Titolo V con l'art. 9 della Costituzione del 1948, «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione», secondo il principio di sussidiarietà di rango europeo, i soggetti chiamati in causa ad esercitare la tutela, in quanto costituenti appunto la Repubblica, sono diversi e si parte dal livello più vicino al territorio: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato (art. 114 della Costituzione). Una Repubblica, quindi, in senso plurale al suo interno, a cui spetta il compito costituzionale dell'articolo 9 della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. Alla pluralità di soggetti corrispondono livelli di governo sempre più radicati nel territorio e più vicini ai cittadini. L'aspetto più significativo, che ritroviamo nell'articolazione periferica del ministero, a dici anni dalla sua riforma, è proprio l'individuazione di un soggetto che funge da coordinamento a livello regionale e soprattutto assume il ruolo di referente dei diversi livelli di governo, nei rapporti con le Regioni e le autonomie locali. I principi di sussidiarietà e di decentramento trovano sbocco, anticipandoli di fatto, nel modello organizzativo attuato dal MiBAC, rafforzando la sua posizione periferica a livello regionale. L'organizzazione del ministero è connaturata nell'azione sul territorio. Nella nostra storia troviamo le ragioni del decentramento nell'esercizio della tutela. E' quindi una risposta a quella che è invece la devoluzione dei poteri dal centro, lo Stato, verso le Regioni e le autonomie locali. Adesso, l'interrogativo che pongo: è questa la prospettiva, la reale possibilità di adeguarsi e resistere alla devoluzione dei poteri, in senso federalista, attraverso il decentramento amministrativo? Per quanto attiene alla tutela, la risposta a mio

parere va in senso positivo e potrà essere tale solo rafforzando gli organi periferici statali e ministeriali, nelle loro competenze soprattutto tecniche e nell'autorevolezza del ruolo istituzionale. Non tanto quindi esercizio di un potere, quanto esercizio di funzioni, saperi e conoscenze. L'autonomia delle Soprintendenze di settore, forse ridimensionata nella successione delle riforme organizzative, risiede e si auto-salvaguardia nelle competenze tecniche e i dirigenti sono dei tecnici.

In questa chiave di lettura possiamo forse capire meglio il senso di questo confronto, che di fatto non mette in discussione la centralità della competenza da parte dello Stato nella tutela e la sua articolazione nei presidi periferici.

Si tratta di una tutela concepita non solamente in negativo, il soprintendente che dice *no*, come era in passato; una tutela quindi in positivo, cioè capace di rispondere con più forza dove c'è da dire *no*, ma anche in grado di indirizzare l'azione dei diversi livelli di governo, nel dialogo dei poteri e nei rapporti tra pubblico e privato. L'eccessiva settorializzazione e la tendenza a chiudersi in sé nel proprio territorio comporta un rischio di isolamento, soprattutto nelle realtà di provincia, affette da un accentuato localismo. Se ne avverte il pericolo nella pressione che possono esercitare i localismi mediatici nel controllo che hanno sui mezzi di comunicazione.

Accanto alle incertezze testuali dei Regolamenti di riorganizzazione del MiBAC, nella definizione delle singole competenze, se ne può rintracciare una visione unitaria ed una risposta ai localismi e alla devoluzione. Lavorare nel territorio talvolta può far perdere la dimensione più generale, la coscienza che siamo uno stato nazionale con vocazione europeista, soprattutto quando il federalismo si vede già applicato nella realtà delle cose e nelle sue estreme conseguenze.

Finito di stampare
nel mese di ottobre 2012
per conto di Minerva Edizioni
dai tipi della tipografia Li-Pe (BO)